COLLEZIONE PISTOIESE
ROSSI-CASSIGOLI
566
BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE

R. BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
DI FIRENZE

COLLEZIONE PISTOIESE

RACCOLTA DAL

CAV. FILIPPO ROSSI-CASSIGOLI

nato a Pistoia il 23 Agosto 1835
morto a Pistoia il 18 Maggio 1890

Pergamene - Autografi - Manoscritti - Libri a stampa - Opuscoli - Incisioni - Disegni - Opere musicali - Facsimile d'iscrizioni - Editti - Manifesti - Proclami - Avvisi e Periodici.

21 Dicembre 1891

4410
2° Es.c

Digitized by Google

REGOLA

DI

S. BENEDETTO

PADRE DE' MONACI, E DELLE MONACHE
IN OCCIDENTE,

COLLE DICHIARAZIONI

Sopra la stessa Santa Regola, e sopra gli obblighi dello Stato Religioso.

Ad uso delle Monache dell' Ordine di S. Benedetto, e specialmente di alcune Congregazioni.

TERZA IMPRESSIONE

IN PISTOJA. MDCCCIII.

Nella Stamperia degli Eredi Manfredini.

Con Approvazione.

MOLTO REVERENDE SORELLE

E

FIGLIE DILETTISSIME

IN GESU' CRISTO

NEL MONASTERO DI S. MARIA DEGLI ANGIOLI

ALIAS DA SALA IN PISTOJA.

DEstinata per vostra medesima elezione ad esser la prima tra Voi sento, o mie Sorelle, e Figlie Dilettissime nel Signore, quanto grave sia il peso, che addossato mi avete, di precedervi colla direzione, e coll' esempio nella via di quella perfezione, che lo Stato nostro richiede, sento la con-

confusione di dovermi riconoscere, e confessare l' ultima fra di Voi, sollevata in parte dalla consolazione di veder con tanta esattezza, con tanto fervore, con una virtuosa gara da Voi osservata la Regola dal gran Patriarca S. Benedetto, di cui abbiamo la gloria di professar l' Istituto, a noi tramandata, e prescritta. Come potrei io meglio alle mie grandi obbligazioni sodisfare, qual riprova dar vi poss' io più manifesta, di Voi stesse più degna, ed a Voi insieme più grata, della contentezza, che provo nell' ammirare in Voi tanto spirito di regolare osservanza, che presentandovi nuovamente stampata la Regola medesima, secondo la quale tutte modellar dobbiamo la nostra condotta? Ascoltiamo, o mie care Sorelle, la Disciplina del nostro buon Padre, disciplina animata dallo Spirito di Dio, piena di discernimento, e di prudenza, e che dir si può con verità quella fiaccola luminosa, ed ardente, che nel caliginoso deserto di questo mondo a' nostri occhi per Divina Misericordia risplende, e i nostri passi con sicurezza dirige ai gradi più sublimi della Perfezione, e della Santità. In questa Regola, che è il vincolo sacro della nostra unione, e della nostra concordia, io bramo perciò, che si rivolga, e si ponga ogni gaudio, e consolazione nostra su questa terra, seguendone fedelmente le

traccie, ed andando così incontro al nostro Sposo Celeste, ricercando con sollecitudine, e senza stancarci il Diletto, finchè non lo abbiamo ritrovato, finchè non giunga il fortunato momento di contemplarne la faccia beatificante in Sionne. Io sento nel presentarvela dilatarmi il cuore sopra di Voi per la speranza di vedere a mia edificazione principalmente rinnovarvi sempre più nello spirito, e risuscitando in Voi la Grazia della vostra elezione, e vocazione andar di virtù in virtù ogni giorno crescendo. Ah fossi pur' io dallo Spirito del nostro S. Padre animata, ed a Voi offrir la potessi con quell' amore, e zelo, con cui alle sue Figlie spirituali Egli stesso un tempo la presentò! A quel, che manca in me, supplirà, come io spero, la vostra carità, e non permetterà, che il dono perda il suo pregio per l' indegnità della mano, onde vi è offerto.

L' Edizione è la più bella, e la più compita di quante ne siano state fatte finquì specialmente ad uso delle Monache. La Versione dell' Originale latino è semplice, esatta, ed elegante. Le dichiarazioni su i capitoli della medesima sono chiare, istruttive, e comprendono quanto è necessario a sapersi dalle Monache Benedettine per bene adempire le obbligazioni del loro stato anche a tenore delle leggi Ecclesiastiche, e delle disposizioni, che

le circostanze de' tempi prescrissero doversi aggiungere alla Regola. Sono elleno esposte senza questioni, o dubbj, senza dare occasioni a scrupoli, e ciò, che è più, sono piene di spirituale unzione, e conformi allo spirito del gran Patriarca.

Accogliete adunque di buon cuore, o mie Sorelle, e Figlie Dilettissime in Gesù Cristo, questo Codice prezioso, che ho fatto di nuovo imprimere per Voi, essendo oramai esausti tutti gli esemplari delle due prime Edizioni di Mantova, e di Pavìa. Dopo i sacri Libri formi questo le vostre più care delizie. Leggetelo, meditatelo continuamente, ed operate la vostra eterna salute secondo l' esortazioni, secondo i precetti, ed i consigli, che vi presenta. Così Voi camminerete come Figlie della luce nel gaudio della speranza, aspettando la venuta dello Sposo, che già v' intuona alle orecchie: „Ecce venio cito„ *Così voi sarete quelle saggie Figlie, che per usar la frase dello Spirito Santo nel libro de' Proverbj, formano del loro Padre la consolazione, ed il gaudio* „Filius sapiens lætificat Patrem„ *Degnisi il Signore di accompagnar questa mia offerta con la sua Grazia, santifichi, e benedica l' affetto sincero, con cui nel suo nome abbracciandovi ho la non meritata sorte di dirmi.*

Vostra Affezionatissima Sorella, e Madre
D. Genevieffa Baldinotti.

PROLOGO
DI S. BENEDETTO

SOPRA LA SUA REGOLA.

Ascoltate, Figliuole mie, le istruzioni del vostro Maestro, porgete le orecchie del vostro cuore, e ricevete di buona voglia le ammonizioni di un padre pietoso, e adempitele con fedeltà perfetta, acciocchè vi riesca colla fatica dell' obbedienza di ritornare a Dio, dal quale vi siete discostate colla pigrizia della disobbedienza.

A voi dunque io indirizzo presentemente il mio discorso qualunque voi siete, che rinunziando alla propria volontà, prendete le fortissime, e bellissime armi dell' obbedienza per combattere sotto la condotta di Gesù Cristo vostro unico, e vero Re.

Il primo avvertimento, che io vi dò, si è il domandargli con fervorose, e continue orazioni, che ei si compiaccia di condurre a perfezione tutto il bene, che sarete per intraprendere, affinchè, dopo essersi degnato di annoverarvi tralle sue Figliuole, non abbia motivo di lamentarsi delle vostre cattive operazioni. Imperciocchè noi dobbiamo impiegare con tutta fedeltà le sue grazie, che non solamente ei non ci privi del suo Regno, come il Padre sdegnato priva dell' eredità i suoi figliuoli, ma nemmeno come Signore terribile provocato dalle nostre colpe ci condanni come pessimi servi agli eterni tormenti, non avendolo noi voluto seguitare alla gloria.

Risvegliamoci dunque una volta, poichè la Scrittura ci desta, e ci dice, che (1) *ormai è giunta l' ora di non dormir più*: e aprendo gli occhi al divin lume, udiamo con ispavento ciò, che ci dice la voce di Dio, la quale grida ogni giorno (2); *Non vogliate indurire i vostri cuori*: e in un altro luogo (3): *chi ha orecchie per udire, oda ciò che lo Spi-*

(1) *Rom.* 15. (2) *Ps.* 94. (3) *Apoc.* 2.

Spirito Santo dice alla Chiesa. E cosa dice egli (1)? *Venite, figliuoli miei, ascoltatemi, che io vi insegnerò a temere il Signore* (2): *correte, mentre avete il lume della vita, acciocchè le tenebre della morte non vi sorprendano.* E il Signore cercando fra la turba un suo Operajo gli dice (3): *Chi è mai quello, che desidera la vita, e brama di veder i giorni felici?* E se voi risponderete: io sono quegli; ei soggiungerà: *Se volete avere la vera, ed eterna vita, raffrenate la vostra lingua da tutti i discorsi cattivi, e non esca dalle vostre labbra alcuna bugìa. Distoglietevi dal far male, e fate il bene: cercate con ardore la pace, e non cessate mai di cercarla. E quando voi avrete fatto ciò, io non vi leverò mai gli occhi d' addosso, e sarò sempre pronto ad ascoltare le vostre preghiere.* Anzi prima ancora che voi mi chiamiate in ajuto, io vi dirò: (4) *Eccomivi presente.* Che cosa mai, Sorelle mie carissime, può esservi di più dolce di questa voce del Signore, il quale c' invita? Voi chiaramente vedete, che egli per sua bontà vi mostra la via della vita.

Cingiamo dunque i nostri lombi colla fede, e colla pratica delle buone opere, e co' piedi istessamente muniti, avanziamoci nelle vie del Signore sotto alla guida del Vangelo, acciocchè possiamo meritar di vedere nel suo Regno chi ci ha chiamati; imperciocchè se vogliamo abitarvi, non possiamo sperare di giungervi, se non correndo colla santità dell' opere.

Ma interroghiamo il Signore, e diciamogli col Profeta: (5) *chi mai, o Signore sarà per abitar nel vostro Tabernacolo, e goderà l' eterno riposo nel vostro santo monte?* Ora ascoltiamo, Sorelle mie, il Signore, che ci risponde, e ci addita la strada di questo Tabernacolo, dicendoci: *Quello, la di cui vita è senza macchia, e pratica la giustizia, che dice la verità, come l' ha nel cuore, nè si è servito della sua lingua per ingannare; quello, che non ha dato alcun danno a chi che sia, e non ha ascoltato le maldicenze con-*

(1) *Psal.* 38. (3) *Psal.* 33. (5) *Psal* 14.
(2) *Joan.* 11. (4) *Isa.* 65.

contro il suo Prossimo: quello, che rigettando dalla vista del suo cuore le tentazioni, che lo spirito maligno gli suggerisce, rende vani tutti i di lui sforzi, e tagliando il corso ai cattivi pensieri sul loro nascere, li fa andar come in pezzi, schiacciandoli contro la pietra mistica, ch' è Gesù Cristo (1).

In somma sono quelli, che hanno il timor di Dio, e non s' insuperbiscono per la loro buona osservanza, ma conoscendo, che tutto il bene, che fanno, viene solamente da Dio, ne danno a lui tutta la gloria, dicendo col Profeta (2); *Signore non date a noi la gloria, non la date a noi, ma datela solamente al vostro nome*, imitando l' Apostolo S. Paolo, il quale non attribuendo a se medesimo i felici successi delle sue predicazioni diceva (3): *Io sono quello, che sono per la grazia di Dio*; ed in un altro luogo (4): *Chi si gloria, si glori nel Signore*.

Perciò nostro Signore dice nel Vangelo (5): *Chi ascolta le mie parole, e le mette in esecuzione, si rassomiglia ad un uomo saggio che ha fabbricata la sua casa sopra la pietra. I fiumi sono usciti dal loro letto, i venti hanno soffiato, e l' hanno urtata con violenza, ma essa non è caduta, perchè era fondata sopra la pietra.* Ora il Signore per dar compimento a tutte queste verità, ogni giorno sta aspettando, che noi corrispondiamo colle nostre buone operazioni ai suoi santi avvertimenti. A questo fine ei ci ha data, ei ci prolunga la vita, dicendo l' Apostolo (6): *E non sapete voi, che la pazienza di Dio v' invita alla penitenza?* Imperciocchè il nostro pietoso Signore dice, (7) *Ch' egli non vuole la morte del peccatore, ma la sua conversione, e la vita.*

Avendo dunque, Sorelle mie, domandato al Signore chi sarà per abitare nel di lui Tabernacolo; abbiamo anche intese dalla sua bocca le qualità, che deve avere chiunque desidera di abitarvi; laonde se ci sforzeremo di

(1) *Psal.* 136. (2) *Psal.* 113. (3) 1. *Cor.* 15. (4) 2. *Cor.* 10. (5) *Matt.* 7. (6) *Rom.* 2. (7) *Ezech.* 18.

acquistarle, saremo anche eredi del Regno de' Cieli.

Bisogna pertanto, che prepariamo il nostro cuore, e il nostro corpo per combattere colla obbedienza de' suoi Comandamenti: e se noi incontriamo qualche cosa di difficile, o d' impossibile alla natura, preghiamo il Signore, che ci conceda il potente aiuto della sua grazia. E se vogliamo fuggire le pene dell Inferno, e giugnere alla vita eterna, dobbiamo, mentre siamo ancora in questa carne mortale, abbiamo tempo di adempiere ciò, ch' ei comanda, fare ciò, che ci sarà per essere vantaggioso in eterno.

Dobbiamo dunque stabilire una scuola, in cui si impari a servire il Signore; e in ciò facendo speriamo di non ordinare cosa alcuna, che sia troppo difficile. Che se poi, dettando così la ragione, e l' equità, si ordinassero cose alquanto austere a fine di correggere i vizj e conservare la carità, non bisogna subito spaventarsi, e abbandonare la via della salute, la quale sebben pare, che nel principio sia angusta, nulladimeno a misura del progresso, che si fa nella vita religiosa, il cuore si dilata per l' ineffabile dolcezza dell' amore, e si corre con gioja per la strada de' Comandamenti di Dio. Si dee dunque perseverare, sicchè non allontanandoci mai da questa scuola, e stando sempre in Monastero fino alla morte, diventiamo mediante la pazienza, partecipi delle sofferenze di Gesù Cristo, e così meritiamo d' aver parte anche nel suo Regno. Così sia.

BREVI OSSERVAZIONI SOPRA IL PROLOGO

DEL PADRE

S. BENEDETTO

ED AVVERTIMENTI

Sopra le Dichiarazioni della sua santa Regola, e sopra gli obblighi dello Stato Religioso.

PEr poco, che i Figli, e le Figlie del glorioso Padre, e Legislatore S. Benedetto mettansi a ponderare con animo ben disposto i sentimenti espressi nel già descritto Prologo, troveranno, che risplendono in esso i raggi di quell' ampio lume divino, di cui il detto Santo Padre era pieno, e con cui si accinse a comporre la sua Regola, e ammireranno insieme quell' ardentissimo zelo, e quel sentimento sincero di amore paterno, che lo mossero a indirizzare i suoi seguaci, col mezzo d' ottimi precetti, e di sante esortazioni nel retto cammino della salute, e della perfezione Religiosa. Sarà pertanto cosa doverosa, ed allo stesso tempo di molto profitto spirituale, che tutti quelli, e quelle, che hanno la bella sorte di riconoscere per Padre un Santo sì grande, sì illuminato, e sì ripieno, come dice S. Gregorio il Magno, dello Spirito di tutti i Giusti, si pongano a meditare quegl' inviti, e quegl' insegnamenti, ch' esso ha giudicato bene di premettere nel Prologo della sua santa Regola, poichè con ciò si moveranno a fare sempre maggiore stima sì del Santo Legislatore, che delle sue sante Leggi; si accenderanno d' un vivo desiderio di seguire fedelmente i dettami delle medesime Leggi; conosceranno la necessità dell' Orazione, di uno spirito umile, e docile, e di una fervente carità; e con piena fiducia nell' ajuto Divino si accingeranno alla riforma totale de' proprj costumi, ed a vivere soltanto a Dio: il che esser dee l' unico scopo de' nostri desiderj

Ma perchè, oltre la buona volontà a ben osservare

le

le Leggi, si richiede ancora una retta intelligenza delle medesime ; quindi è , che a vantaggio delle Monache da chi loro presiede si è giudicato opportuno il far ristampare, tradotta nella nostra lingua Italiana, la Regola del Padre S. Benedetto, e l' aggiugnere a ciaschedun capo di essa la sua dichiarazione. Questa istessa idea è stata anche approvata da' Reverendissimi Padri Presidente, e Definitori con superiore loro Decreto. Ed era infatti desiderabile, che le Religiose, le quali seguono un Istituto medesimo, e vengono regolate dagli stessi Superiori maggiori, si uniformassero ancora nell' intelligenza delle Leggi a tutte loro comuni, e scansassero quella varietà di pareri, e quelle dubbiezze, che facilmente nascono , ove si ammettono diversi testi non affatto corretti, e diversi interpreti non informati de' regolamenti particolari di una Congregazione .

Nell' edizione presente si è procurato di dare il testo in Italiano della nostra Santa Regola corretto , ed emendato da moltissimi errori, che ritrovansi in altre traduzioni dello stesso linguaggio, a norma dell' edizione stampata in Venezia nell' anno 1745 ad uso de' Monaci. Si sono però tralasciati in quest' Edizione tutti que' capi della santa Regola, che non si confanno collo stato delle Monache , ma solamente con quello de' Monaci, ed altri capi ancora al numero di dieci, in cui il Santo Legislatore parla dell' Offizio Divino, che al presente si deve recitare secondo il Breviario approvato da' Superiori.

Nelle Dichiarazioni poi si esporranno molte parti della Santa Regola; si accenneranno varie mutazioni, e modificazioni seguite in conformità de' tempi, e s' indicheranno diverse addizioni , che o dalle Leggi della Chiesa fatte per tutte le Religiose, o da' Superiori delle Congregazioni in varie occasioni sono state stabilite da osservarsi dalle Monache: in somma si dichiareranno gli obblighi dello stato Religioso, con insinuare altre cose, che conducono alla perfezione, alla quale sono tenute le Religiose di attendere seriamente in virtù della loro Monastica Professione .

Ciò, che dirassi in queste dichiarazioni, si vuol detto

to secondo le leggi comuni ; ma non s' intende di escludere i privilegi particolari , che possa avere qualche monastero, come non s' intende di escludere o riprovare quello, che i maggiori Superiori dell' Ordine ne' loro Decreti fatti, o da farsi pel buon Regolamento di ciaschedun Monastero hanno ordinato, o ordineranno, nè quello, che alle occasioni determina il Prelato dell' ordine, a cui è commessa la cura del Monastero, ovvero il Vescovo della Diogesi ne' capi, ne' quali è delegato dalla Sede Apostolica; e neppure s' intende di abolire le lodevoli costumanze particolari a ciaschedun Monastero: le quali cose tutte debbono da ciascheduna Monaca, o Commessa esattamente osservarsi; siccome ognuna dee seguire le sante insinuazioni, ed insegnamenti, che loro suggerirà o in generale o in particolare il Superiore pro tempore.

Sul bel principio si fa manifesto, che le presenti dichiarazioni non obbligano per se stesse ad alcun peccato, se non quando comprendono una qualche Legge, che da se stessa obbliga a peccato o mortale, o veniale. Di più si avvertisce che in queste dichiarazioni vi sono molte cose triviali, e notissime, che alle Monache forse sembreranno superflue; ma sappiasi, che queste vi sono aggiunte per maggior istruzione specialmente delle Sorelle Commesse.

CAPITOLO I.

Delle differenti specie de' Monaci.

QUesto primo Capitolo si ommette, perchè non fa per le Monache.

CAPITOLO II.

Quale debba essere l' Abbadessa.

L' Abbadessa , che è stata giudicata degna di governare il Monastero , dee sempre ricordarsi del nome , che porta , e adempiere colle opere la qualità di Superiora , imperciocchè si crede , che essa tenga nel Monastero il luo-

luogo di Gesù Cristo, siccome ne porta il titolo, conforme a ciò, che dice l' Apostolo (1): *Voi avete ricevuto lo Spirito dei figliuoli di adorazione, pel quale noi esclamiamo in dicendo: O Abate, che vuol dire, o Padre.* Perciò l' Abbadessa nulla dee insegnare, stabilire, o comandare, che sia contrario al comandamento di nostro Signore, ma tutti i di lei comandi, e tutte le di lei Istruzioni debbono essere nella mente de' proprj Discepoli il fermento della Divina Giustizia.

Dunque l' Abbadessa si ricordi sempre, che nel tremendo Giudizio di Dio sarà per render conto della propria dottrina, e dell' obbedienza delle Discepole, e sappia, che sarà imputato alla negligenza del Pastore tutto il discapito, che il Padre di famiglia troverà nelle pecore, e che non sarà discolpato, se non quando egli avrà impiegata ogni diligenza per ben guidare l' inquieto, e disubbidiente gregge, e fatto tutto il possibile per risanarlo da' vizi, imperocchè allora il Pastore potrà nel dì del Giudizio dire al Signore col Profeta (2): *Io non ho nascosta la vostra giustizia nel mio cuore, ho pubblicata la vostra verità, e la vostra salute: ma essi non ne hanno fatto caso, e mi han disprezzato;* ed allora le pecore, che non si saranno approfittate della di lui attenzione, e non avranno obbedito alla sua voce, riceveranno la morte per giusto castigo della loro disubbidienza.

Quando dunque qualcuna riceve il nome d' Abbadessa, dee ammaestrare le sue Discepole in due maniere; cioè dee insegnare ad esse ciò, che è buono, e santo, più con gli esempj, che colle parole, insegnando colla viva voce i precetti del Signore a quelle, che sono capaci di comprenderli; ed alle più rozze, e alle più semplici colle opere. Viva essa dunque in maniera, che le di lei Discepole conoscano dalle sue operazioni, che debbono sfuggire tutto ciò, che avrà condannato co' suoi discorsi (3): *Acciocchè predicando alle altre, ella non si trovi nel numero de' reprobi*; e peccando essa medesima, Iddio non sia per dirle: *Perchè pubblichi tu la mia giustizia* (4)? *Perchè hai tu così di spesso in bocca le parole della mia legge* (5)? *Tu, che di fatto hai in odio la disci-*

pli-

(1) *Rom.* 8. 15. (3) 1. *Cor.* c. 9. (5) *Matth* c. 7.
(2) *Ps.* 39. *Isai.* 1. (4) *Psal.* 49.

plina, e ti getti dietro alle spalle le mie parole? Tu, che vedi la festuca nell' occhio di tuo fratello, e non vedi la trave, che hai nel tuo?

Non faccia alcuna distinzion di persone nel Monastero, e non ami più una dell' altra, eccettuata quella, che vedrà essere più perfetta nella virtù, e nella obbedienza; non preferisca la libera, o la nobile a quella, la quale avanti la sua conversione era di condizione servile, se non è obbligata a farlo per qualche ragionevole causa. E se l' Abbadessa crede, che l' equità, e la ragione lo ricerchino, lo faccia con tutte, altrimenti tutte tengano i loro luoghi: imperciocchè (1) *o schiavi, o liberi che siamo, siamo tutti la stessa cosa in Cesù Cristo*, e siamo tutti sotto il medesimo giogo a servire, e a militare sotto lo stesso Signore, mentre (2) *presso Dio non vi è eccezione di persone*, e allora solamente ei ci distingue, quando ci trova più perfetti, e migliori degli altri nelle opere buone, e nella umiltà.

Abbia dunque per tutte uguale amore, e regga tutte colla medesima disciplina conforme il loro merito, e capacità, imperocchè l' Abbadessa dee ne' suoi ammaestramenti osservar sempre la regola additata dall' Apostolo con questi termini (3): *Riprendete, pregate, correggete*; cioè mescolando le carezze colle minacce secondo la diversità dei tempi, e delle occasioni. Accoppj la severità di Maestra coll' affetto di Madre indulgente, in rimproverando aspramente gli spiriti indisciplinati, ed inquieti, e in esortando dolcemente quelle, che sono obbedienti, mansuete, e pazienti, ad avanzarsi di bene in meglio. Quelle poi, che sono mancate per negligenza, o per disprezzo, noi l' avvisiamo, che le riprenda, e corregga gagliardamente.

Non dee dissimulare i falli delle delinquenti, ma fare ogni sforzo per isradicarli subito, che comincieranno a nascere, ricordandosi del pericolo, e della caduta di Eli Sacerdote di Silo (4): cosicchè per la prima, e seconda volta corregga gli spiriti più onesti, e più docili solamente colle parole; e castighi con battiture, o con altra pena corporale le cattive, le ostinate, le superbe, e le disub-

(1) 1. *Cor.* 18.
(2) *Rom.* 1.
(3) *Timoth. c.* 4.
(4) 1. *Reg.* 1. 2

bidienti, subito che comincieranno a mal fare: sapendo ch' egli è scritto (1): *Lo stolto non si corregge con parole*, e in un altro luogo (2) *Castigate il vostro figliuolo colla verga, e liberate l' anima sua dalla morte.*

L' Abbadessa dee sempre ricordarsi del nome, che porta, e quello, che essa è (3), e dee sapere, che *si esige di più da chi ha ricevuto di più*. Consideri ancora quanto ardua, e difficile impresa è il governare, e reggere l' Anime, accomodarsi ai costumi, e ai temperamenti di molte; guadagnar questa colle carezze, e questa colle riprensioni, e si conformi talmente all' indole, e alla capacità di ciascheduna, che non solamente non abbia essa a soffrire alcun discapito del gregge, che le è stato commesso, ma abbia piuttosto motivo di rallegrarsi del di lui buono avanzamento.

Ma sopra tutto si guardi di far poco conto della salute delle Anime ad essa commesse, in preferendo le cose temporali, terrene, e caduche. Ma pensi sempre, che ha intrapreso a reggere Anime, e che un giorno dee renderne conto; nè stia ad allegare per sua discolpa la povertà del Monastero: imperciocchè egli è scritto (4): *Cercate primieramente il regno di Dio, e la di lui giustizia, e tutte le altre cose vi saranno di sopra più*; e in un altro luogo (5): *Nulla manca a quelli, che temono Dio.*

Sappia ancora, ch' è stata appoggiata ad essa la cura delle Anime, e che dovrà un dì renderne conto esatto, imperocchè egli è certissimo, che nel giorno del Giudizio sarà per render ragione di altrettante Anime, quante saranno state le Religiose, che avrà avute sotto la sua direzione, oltre al conto, che renderà dell' Anima propria. E così temendo sempre l' esame, a cui dee soggiacere alla presenza del supremo Pastore circa le Pecore a se consegnate, e nel mentre che sta bene attenta ad esaminare i conti, che le altre dovranno rendere a Dio, attenda nello stesso tempo con tutta la diligenza a regolare i propri, e dagli avvertimenti, che darà alle altre, acciocchè si emendino, prenda ancor essa occasione di emendar se medesima da' suoi difetti.

(1) *Prov.* 18. (3) *Matth.* 25. (5) *Ps.* 33.
(2) *Prov.* 22. (4) *Matth.* 6.

DICHIARAZIONE.

Oltre le molte cose, che il nostro Santissimo Patriarca Benedetto dice, e comanda in questo capo, sappia la Madre Abbadessa, ch' ella è strettamente obbligata, come insegnano i Dottori, a zelare, promovere la disciplina religiosa in tutte le sue parti, e sopra tutto a far mantenere nel Monastero tutta quella osservanza regolare, che vi trovò, quando fu eletta Abbadessa, e di più a rimettere in vigore quelle Regolari osservanze, per quanto la prudenza lo permette, che per negligenza di qualche antecedente Abbadessa fossero trascurate, come pure a togliere i disordini, che per troppa connivenza si fossero introdotti. Sappia, che qualche volta, e secondo il bisogno, dee parlare anche in pubblico alle sue Religiose, ed esortarle, e confortarle all' osservanza regolare: dee procurare, che le Sorelle Commesse sieno istruite nella Dottrina Cristiana, e negli obblighi del loro stato: così pure le Educande, delle quali, benchè non sieno Religiose, dovrà render conto a Dio, essendo, mentre dimorano in Monastero, affidate alla di lei cura; e dee similmente estendere il suo zelo circa le persone, che servono abitualmente il Monastero, procurando, che sieno persone di buoni costumi, e che frequentino i Santi Sacramenti. Sappia finalmente, ch' essa è tenuta coll' ajuto delle Uffiziali, e de' Ministri, a tener conto delle sostanze temporali del Monastero, essendo questi beni della Chiesa, e patrimonio di Gesù Cristo, e per conseguenza dee invigilare sopra i portamenti di tutte le Uffiziali maggiori, e minori, e de' Ministri del Monastero. Altre obbligazioni poi della Madre Abbadessa si andranno esponendo sotto diversi capi della santa Regola.

CAPITOLO III.

Del chiamare a Consiglio le Sorelle.

OGni volta, che nel Monastero si avrà da trattare qualche affare importante, l' Abbadessa raduni tutta la Comu-

nità, ed essa medesima proponga la qualità dell' affare, e dopo avere inteso il parere d' ognuna, e pesate con somma maturità le cose, faccia ciò, che avrà creduto essere più utile, e più espediente. Noi pertanto abbiamo ordinato di chiamare tutte le Sorelle a consiglio, imperciocchè accade assai di spesso, che il Signore rivela alla più giovane ciò, che torna meglio; tutte le Sorelle però diano il loro consiglio con tutta sommessione, ed umiltà, e non ardiscano difendere ostinatamente il proprio parere, ma si sottomettano al giudizio, ed alla volontà dell' Abbadessa; cosicchè ognuna seguiti ciò, che essa avrà giudicato esser migliore.

Ma siccome ella è convenevole cosa, che le Discepole obbediscano alla loro Maestra, così bisogna, che anche la Maestra disponga tutto con prudenza, e con rettitudine.

Ognuna dunque seguiti in tutto la Regola come Maestra, nè vi sia alcuna, che temerariamente si scosti dalla medesima. Niuna seguiti la propria volontà, e le inclinazioni dell' animo; e non vi sia alcuna dentro, o fuori del Monastero, che ardisca pertinacemente contendere coll' Abbadessa. Se vi è alcuna, che abbia tanto ardire, soggiaccia alla disciplina Regolare.

L' Abbadessa però faccia tutto col timore di Dio, osservando esattamente la Regola; imperocchè essa dee sapere, che dee render conto di tutti i proprj giudizj a Dio giustissimo Giudice.

Se poi si hanno a trattare per vantaggio del Monastero affari di minore importanza, si serva solamente del Consiglio delle Seniori, essendo scritto (1): *Fate tutto con consiglio, e non sarete mai per pentirvi di averlo fatto.*

DICHIARAZIONE.

Fra gli affari d' importanza, pe' quali debbasi radunare il Capitolo del Monastero, cioè tutte le Monache Vocali secondo la Santa Regola, avvi l' accettare le Fanciulle in educazione, l' ammettere qualcuna alla Vestizione, o alla santa Professione, il fare qualche dispo-

(1) *Ecc.* 32.

sizione de' beni del Monastero, e cose simili; per le quali, quantunque il Santo Padre rimetta in questo capo la determinazione alla Superiora, nondimeno, in virtù delle posteriori disposizioni de' sacri Canoni (1) e de' sommi Pontefici, ricercasi non solo il consiglio delle Monache, ma anche il consenso della maggior parte, e, secondo il privilegio di qualche congregazione, di due delle tre parti del Capitolo delle Monache Vocali, affinchè possano validamente eseguirsi, oltre le necessarie licenze da ottenersi da' Superiori dell' Ordine, dal Vescovo Diocesano, e dalla Santa sede nei respettivi usi. Se vi fosse poi qualche Monaca inferma, che non potesse intervenire al Capitolo, e bramasse dire il suo parere, o dare il suo voto, la Madre Abbadessa l' ascolti a parte, e riferisca al Capitolo il sentimento dell' Inferma; di più la stessa Madre Abbadessa mandi la Madre Priora, con altra Seniore, e la Scrutatrice a ricevere nel solito bossolo il voto segreto della medesima Inferma.

La Madre Abbadessa avanti di chiedere le suddette licenze, e di proporre al Capitolo delle Monache Vocali l' interesse da trattarsi, prenda le opportune informazioni, o si consigli con altre persone pratiche, e col Prelato dell' Ordine, a cui è appoggiata la cura del Monastero, secondo la gravezza dell' affare spirituale, o temporale da trattarsi. Si ricordi ancora la Madre Abbadessa, che ai contratti, che si fanno per Istrumento, o Scrittura legale, dee intervenire il deputato dal Prelato dell' Ordine, che governa il Monastero. Le Monache poi non solo diano con umiltà il loro parere, come comanda in questo capo il Santo Padre, nè disturbino la pace, e la carità con far maneggi, e partiti; ma ancora senza regolarsi con motivi di proprio interesse, di parentela, di amicizia, di genio, e simili, diano il loro voto secondo i dettami della giustizia, e della buona coscienza, come appunto opererebbero, se si ritrovassero in punto di morte, e prima, se loro sembrerà di averne bisogno secondo le occorrenze, si consiglino in segreto con altre Monache, che comunemente vengono stimate le più savie, e timorate del Signore. Niu-

(1) Ex cap *Quod quibusdam*, de Fidejus., & cap. *Ea no scitur*, de his, quæ fiunt a Praelato.

Niuna Monaca Vocale dee mai sottrarsi dall' intervenire ai Capitoli, a riserva del caso di malattìa; niuna può senza colpa commettere frode nello scrutinio ; o col non mettere nel bossolo il proprio voto , o con mettervi più di un voto ; e niuna dee ardire di palesare le cose, che si saranno trattate in Capitolo , e che la Madre Abbadessa colle Seniori avranno proibito il manifestarle ad altre persone , ovvero quelle cose , da cui ne potesse nascere scandalo, o detrimento del buon nome del Monastero , il che dee sempre stare sommamente a cuore a tutte . E perchè , a cagione di tali eccessi , i Monasteri patiscono danno spirituale , e temporale , e scapitano di riputazione presso de' Popoli , come per esperienza si è conosciuto , se mai (il che Dio non voglia) qualche Religiosa mancasse in questo particolare , merite ebbe certamente questa d' essere dalla Madre Abbadessa , e dai Superiori severamente punita. Circa l' aver voce nel Capitolo del Monastero, i Decreti della Sagra Congregazione (*) portano , che ove in Monastero sono più di due Sorelle carnali , la terza non possa esser Vocale , finchè una delle due prime non muore; e lo stesso ordinano rispettivamente circa la quarta , quinta , ec. Sorelle , se vi fossero.

Finalmente nelle cose di minor conseguenza la Madre Abbadessa , udito il consiglio della Priora , delle Seniori , e della Camerlinga , ossia Celleraria , quando trattasi di cose temporali , che sempre sarà bene sentire , potrà far ciò , che meglio ella giudicherà nel Signore Le Seniori poi ; e le altre suddette non dovranno manifestare le cose trattate con esse dalla Madre Abbadessa , se tali saranno , che convenga osservare il segreto, come si è detto poc' anzi.

CAPITOLO IV.

Quali sieno gli Strumenti delle buone opere.

1. PRimamente amare il Signore Iddio con tutto il cuore, con tutta l' anima , e con tutte le forze. (1)

(*) 26. Agosto 1616. Vid. Conf. Moni. c. 2. §. 5. 9. 8.
(1) *Deut cap. 6.*

2. Dipoi amare il prossimo come se stesso . (1)
3. Poscia non ammazzare . (2)
4. Non rubbare . (3)
5. Non desiderare la roba d' altri . (4)
6 Non far testimonianza falsa . (5)
7. Onorar tutti gli uomini . (6)
8. Non far ad altri ciò , che non vogliamo che sia fatto a noi .
9. Rinunziar a se medesimo per seguitar Gesù Cristo . (8)
10. Castigare il corpo . (9)
11. Non cercar delizie . (10)
12. Amare il digiuno . (11)
13. Assistere ai poveri . (12)
14. Vestire i nudi . (13)
15. Visitare gl' infermi . (14)
16. Seppellire i morti . (15)
17. Soccorrere i tribolati . (16)
18. Consolare gli afflitti . (17)
19 Allontanarsi dalle maniere di operare del mondo . (18)
20. Non preporre cosa alcuna all' amor di Gesù Cristo . 19
21. Non fare ciò , che suggerisce la collera . (20)
22. Non aspettar il tempo per vendicarsi . (21)
23. Non tener entro il cuore la frode . (22)
24 Non dare pace falsa . (23)
25. Non abbandonar mai la Carità . (24)
26. Non giurare, per non mettersi in pericolo di spergiu-
27. Dire la verità col cuore , e colla bocca. (26) (rare. 25)
28. Non render male per male (27)
29. Non fare ingiuria ad alcuno, ma sopportare pazientemente quella , che vien fatta. (28)

(1) *Matt.* 22.
(2) *Luc.* 18.
(3) *Lev.* 19.
(4) *Deuter* 5.
(5) *Marc.* 10.
(6) 1. *Petr.* 2.
(7) *Tob.* 4.
(8) *Luc.* 9.
(9) 1. *Cor.* 9.
(10) 1. *Petr.* 2.
(11) *Joel.* 1. *et* 2.
(12) *Eccl.* 4.
(13) *Isaie* 58.
(14) *Eccl.* 7.
(15) *Tob.* 1.
(16) *Eccl.* 6.
(17) 1 *Thessal* 5.
(18) *Jac.* 1.
(19) *Matth.* 10.
(20) *Matth.* 5.
(21) *Ephes.* 4.
(22) *Psal* 14.
(23) *Rom.* 12.
(24) 1. *Petr.* 4.
(25) *Matth.* 5.
(26) *Ps.* 14. 3.
(27) 1. *Thes.* 5.
(28) 1. *Cor.* 6.

30. Amare i nemici. (1)
31. Non maledire quelli, che ci maledicono, ma piuttosto benedirli. (2)
32. Sopportare le persecuzioni per la giustizia (3)
33. Non esser superbo. (4)
34. Non dedito al vino. (5)
35. Non gran mangiatore. (6)
36. Non dormiglioso. (7)
37. Non pigro. (8)
38. Non mormoratore. (9)
39. Non detrattore. (10)
40. Mettere tutta la speranza in Dio. (11)
41. Attribuire a Dio, e non a se stesso, il bene, che si vede in se medesimo. (12)
42. E tutto il male, che si fa, imputarlo a se stesso. (13)
43. Temere il giorno del giudizio. (14)
44. Avere spavento dell' Inferno. (15)
45. Desiderar la vita eterna con tutto l'affetto dell'anima. (16)
46. Aver sempre dinanzi agli occhi la morte. (17)
47. Vegliar di continuo sopra le proprie azioni. (18)
48. Tenere per certo, che Iddio ci vede ovunque siamo (19)
49. Subito che vengono cattivi pensieri, gettarli contro la pietra, che è Gesù Cristo, e schiacciarli sopra la stessa, e discoprirli al Padre Spirituale. (20)
50. Custodire la lingua da ogni discorso cattivo, e pernicioso. (21)
51. Non parlar molto. (22)
52. Non dir parole vane, e che provocano al riso. (23)
53. Non rider molto, e strepitosamente. (24)
54. Ascoltar volentieri le lezioni sacre. (25)

.1. *Luc.* 6.
.2. 1. *Petri* 2.
.3. *Matth.* 5.
.4. *Tob.* 4.
.5. 1. *Timoth.* 3.
.6. *Eccl.* 37.
.7. *Prov.* 20.
.8. *Timoth.* 12.
.9. 1. *Cor.* 10.
.10 *Sap.* 1.
.11. *Psal.* 72.
.12. 1. *Cor.* 4.
.13. *Oseae* 13.
.14. *Luc.* 12.
.15. *Matth.* 10.
.16. *Phil.* 1.
.17. *Matth* 24.
.18. *Deut.* 4.
.19. *Prov.* 5.
.20. *Eccl.* 9.
.21 *Psal.* 33.
.22. *Eccl.* 33.
.23. 2. *Timoth.* 2.
.24 *Eccl.* 21.
.25. *Lucae* 11.

55. Attendere con frequenza all' orazioni . (1)
56. Confessare ogni giorno a Iddio nell' orazione con lagrime , e con gemiti le colpe passate , ed emendarsene in avvenire . (2)
57. Non adempiere i desiderj della carne . (3)
58. Odiare la propria volontà . (4)
59. Obbedire in tutto a' comandi dell' Abbadessa, ancorchè ella (il che Iddio non voglia) facesse diversamente, avendo sempre in memoria il precetto di nostro Signore: *Fate ciò, che dicono, ma non ciò, che fanno* . (5)
60. Non voler esser chiamato Santo avanti di esserlo; ma affaticarsi per esserlo , acciò lo dica con più di verità. (6)
61. Adempiere ogni giorno colle operazioni i comandamenti di Dio . (7)
62. Amare la Castità . (8)
63. Non portar odio ad alcuno . (9)
64. Non aver gelosìa, nè invidia . (10)
65. Non amar le contese . (11)
66. Fuggire la presunzione , e la vanità. (12)
67. Onorare i vecchj . (13)
68 Amare nel Signore i giovani . (14)
69. Pregare per gli nemici, per amor di Gesù Cristo. (15)
70 Rappacificarsi con quelli, co' quali si ha avuto qualche contrasto, prima che il Sole tramonti . (16)
71. E non disperare mai della misericordia di Dio . (17)

Questi sono gli strumenti dell' arte spirituale. Se noi gli adempiremo senza intermissione giorno, e notte, e li presenteremo nel dì del giudizio, avremo la mercede, che Iddio ci ha promesso, *la quale nè l' occhio ha veduta, nè l' orecchio udita, nè il cuore umano conceputa, e che Iddio ha preparata a quelli, che lo amano*. Il luogo poi, in cui dobbiamo pra-

(1) *Coloss.* 4. (7) *Eccl.* 6. (13) *Levit.* 19.
(2) *Psal.* 6. (8) 1. *Timoth.* 5. (14) 1. *Timoth.* 5.
(3) *Galat.* 5. (9) *Levit.* 19. (15) *Matth.* 5.
(4) *Eccl.* 18. (10) *Jacob.* 3. (16) *Eph.* 4.
(5) *Matth.* 23. (11) 1. *Timoth.* 2 (17) *Psalm.* 5.
(6) *Matth.* 6. (12) *Psal.* 130.

praticare perfettamente tutti questi esercizj, è il ritiro del Monastero, e la stabilità nella Congregazione.

DICHIARAZIONE.

Dicendo il nostro Santo Legislatore sul fine di questo capo, che il luogo, in cui dobbiamo praticare diligentemente questi strumenti, è *il ritiro del Monastero*, e *la stabilità nella Congregazione*, avvertano le Monache, e le Commesse tutte, che poco loro gioverà per questi santi esercizj lo stare rinchiuse nel loro Chiostro, se insieme non staranno lontane, e ritirate, per quanto a loro sarà possibile, dalle Grate, Ruote, e Porte del Monastero, da ogni corrispondenza, e famigliarità con qualunque persona fuori del Chiostro, e dall' ingerirsi in affari di qualsisia persona estera, ancorchè propria Parente. Questa è quella solitudine, che Dio vuole, per parlare (1) al cuore della Religiosa, e per comunicarle la grazia necessaria per esercitare questi strumenti delle buone opere, inculcatici dal nostro Santo Padre. Questa ancora è quella solitudine, che tutte le Religiose dovranno osservare a tutto lor potere, se vorranno essere, e dimostrarsi vere Figlie d' un sì gran Santo.

CAPITOLO V.

Dell' Obbedienza.

IL primo grado di umiltà si è l' obbedienza pronta, e senza indugio. Ella è propria di quelle, le quali non avendo cosa più cara di Gesù Cristo non solamente per la professa, che gli hanno fatto di servirlo, ma ancora pel timore dell' Inferno, e pel desiderio della vita eterna, obbediscono subito al comando della Superiora con quella medesima prontezza, colla quale obbedirebbono a Dio stesso. Di queste dice il Signore (2): *Egli mi ha obbedito subito, che ha udita la mia voce*. E in un altro luogo dice ai Dottori (3). *Chi ascol-*

(1) *Osee* c. 2. v. 14. (2) *Psalm.* 17. (3) *Luc.* 10.

ascolta voi, ascolta me stesso.

Queste spogliando-i della propria volontà, rinunziando a se stesse, abbandonando ciò, che avevano per le mani, e lasciando imperfetto ciò, che aveano cominciato, corrono ad eseguire con obbedienza cotanto pronta il comando della Superiora, che in quel medesimo momento, in cui si ode la voce della Superiora, che comanda, si vede ancora l' azione della discepola, che obbedisce; imperciocchè il timore di Dio imprime tanto fervore in quelle, che desiderano di giugnere alla vita eterna, che non possono soffrire alcun indugio nell' obbedire.

Perciò s' incamminano per la strada angusta, della quale il Signore dice (1): *La strada, che conduce alla vita, è angusta*; ed essendosi ritirate nel Monastero, non vogliono vivere a modo loro, nè adempiere i proprj desiderj, ma desiderano di star soggette all' altrui volere, e ricevere dalla loro Abbadessa la norma, con cui regolarsi. Queste imitano (non vi è dubbio) l' esempio del Signore, il quale dice nel suo Vangelo (2): *Io non sono venuto a fare la mia volontà, ma la volontà di chi mi ha mandato.*

Ma questa obbedienza allora sarà accetta a Dio, e grata agli uomini, se il comando, che viene dato sarà eseguito senza timore, indugio, tiepidezza, mormorazione, e senza ricusare di adempierlo; imperciocchè l' ubbidienza, che si presta alle Superiori, si presta a Iddio medesimo, dicendo egli (3): *Chi ascolta voi, ascolta me stesso*; e perciò le inferiori debbono obbedire di buona voglia, mentre (4) *Dio ama, chi dà con animo allegro*. Ma se l' inferiore obbedisce di mal' animo, se mormora colla bocca, o col cuore, ancorchè eseguisca esteriormente ciò, che le vien comandato, nulladimeno Iddio, che vede il cuore di quella, che mormora, non gradisce punto la di lei azione, e invece di ottenere la sua grazia, incorre costei nella pena fulminata contro le mormoratrici, se essa non si emenda, e non dà la dovuta soddisfazione.

(1) *Matth.* 7. (3) *Luc.* 10. (4) 2. *Cor.* 9.
(2) *Jo.* 5.

DICHIARAZIONE.

Notino le Monache e le Commesse Figlie di S. Benedetto, che non v' è cosa tanto inculcata dal nostro gran Patriarca in questa sua santa Regola, quanto l' Ubbidienza; che il Voto dell' Ubbidienza secondo la Regola nell' Ordine Monastico per eccellenza in se stesso racchiude gli altri due Voti di Povertà, e Castità, come insegna l' Angelico *Dottore* S. Tommaso d' Aquino (1); e che questo è il carattere distintivo de' Monaci, e delle Monache Benedettine, come notano gli Espositori della Santa Regola (2). Procurino dunque tutte le Religiose Benedettine di segnalarsi nella perfetta Ubbidienza a' Superiori dell' Ordine, alla Madre Abbadessa, ed alle Officiali subordinate, nè si lusinghi alcuna d' esser vera Religiosa Benedettina, se non è ubbidiente in grado perfetto. Sia dunque la loro Ubbidienza pronta, sia di buona volontà, prevenga il comando, ove si conosce esservi la volontà di chi presiede, e sempre si ubbidisca per ubbidire a Dio, riconoscendo nella persona di chi comanda la persona di Ge-ù Cristo, perchè egli stesso disse, come ci fa riflettere in questo capo il nostro Santo Legislatore: *Chi ascolta voi, ascolta me*; altrimenti la loro Ubbidienza nè sarà perfetta, nè sarà Ubbidienza propria delle persone Religiose.

Avvertano ancora le Religiose tutte, che falsamente si persuadono di far l' Obbedienza quelle, che ricercano e procurano, che venga loro comandata questa, o quella cosa, v. g. che venga loro dato il tal' uffizio, il tale impiego, la tale obbedienza. Tutte pertanto si lascino condurre dal Signore per mezzo di chi tiene le sue veci, se conseguir vogliono il merito della Santa Ubbidienza.

Finalmente per maggior dichiarazione quì si spiegherà, quando il Voto di Ubbidienza (la quale, come dice il Santo Padre sul principio di questo capo, è il primo grado dell' Umiltà, cioè il più eccellente (3), il più perfetto) obblighi sotto pena di peccato mortale. Adunque contra il Voto d' Ubbidienza peccherebbe gravemente, e di

(1) 2. 2. *q.* 186. *art.* 8. (2) *Vide Megè in cap.* 59. *et* 62.
(3) *Vide Megè in hoc cap.*

sagrilegio quella Religiosa, che non volesse adempiere, o in fatti non adempisse tutto ciò, che o dal Sommo Pontefice, a cui principalmente, come Capo di tutte le Religioni, si fa il Voto d' Ubbidienza (1), o dai Superiori dell' Ordine, o dalla Madre Abbadessa le venisse o in generale, o in particolare comandato in virtù dello Spirito Santo, o in virtù di Santa Ubbidienza, o in altro modo che esprima il precetto d' Ubbidienza, quando il detto comandamento sia o direttamente, o indirettamente conforme alla Santa Regola professata, e la cosa comandata non sia peccaminosa, il che facilmente non dee supporsi. Similmente peccherebbe gravemente una Religiosa contro il suddetto Voto, se disprezzasse, o per disprezzo non adempisse qualunque cosa comandata dai suddetti Superiori, o dalla Madre Abbadessa, abbenchè senza espresso comando d' Ubbidienza, v. g., se una Religiosa dicesse, io non voglio far ciò, che mi è stato ingiunto dalla Superiora, appunto perchè la Superiora me lo ha comandato. Parimente se la Religiosa, venendole comandata, benchè senza precetto d' Ubbidienza, qualche cosa da' detti Superiori, o Superiora, rispondesse: *Io non voglio ciò fare*, *o io non voglio ubbidire*, comunemente i Teologi (2) la condannano di peccato grave contro il Voto d' Ubbidienza, perchè in questo modo ella disprezza la voce, e l' autorità di chi può a lei comandare.

Quì si è supposto, che la Madre Abbadessa possa comandare in virtù di santa Ubbidienza, essendo una disputa di sole parole quella, con cui ricercasi, se ella possa far precetti d' Ubbidienza, o in questo, o in altro modo; poichè non può dubitarsi, che qualunque volta la Madre Abbadessa comanda cose contenute nella santa Regola, o negli Statuti dell' Ordine, con manifestare sufficientemente la sua volontà d' obbligare al detto comando, le Religiose suddite sono tenute ad ubbidire sotto grave peccato, e per debito

(1) Antoine tract. de oblig. spec. cert. Stat. c. 2. q. 7 n. 6

(2) Apud eumd. Auct. loc. cit. n. 4. , et apud Cuniliatum tract. 16 cap. 3. §. 2. n. 1.

to del Voto della santa Ubbidienza (1). Si ricordi però la Madre Abbadessa, che non conviene procedere a simili comandamenti, se non in caso di gravissima cagione.

CAPITOLO VI.

Del Silenzio.

FAcciamo ciò, che dice il Profeta (2): *Io ho detto di custodire le mie strade in tutte le cose, per non peccare colla mia lingua. Ho poste alla mia bocca le guardie. Ho taciuto, mi sono umiliato, e mi sono astenuto dal dire anche le cose buone.* Quì il Profeta fa vedere, che se bisogna astenersi alle volte anche dai discorsi buoni pel rispetto, che si dee avere al silenzio, con più forte ragione bisogna astenersi dai cattivi, per ischivare la pena dovuta al peccato. Perciò, riguardo alla gravità del silenzio, non si dia, che di rado, la permissione di parlare alle discepole, anche le più perfette eziandìo di cose buone, sante, e di edificazione, imperocchè egli è scritto (3): *Nel molto parlare voi non isfuggirete il peccato*, e in un altro luogo (4): *La morte, e la vita sono in potestà della lingua*; mentre parlare, ed insegnare appartiene alla Maestra, e tacere, ed ascoltare alla discepola.

Perciò se si ha da domandare qualche cosa alla Superiora, si domandi con ogni umiltà, rispetto, e sommissione. Noi poi condanniamo in ogni luogo, e sempre le parole ridicole, e i discorsi oziosi, e burleschi, nè permettiamo alla discepola, che apra la bocca per proferirle.

DICHIARAZIONE.

Il silenzio, o taciturnità è una delle principali osservanze religiose, e molto conferisce alla disciplina regolare talmente che corre l'assioma, che per riformare una Casa religiosa basta introdurvi il silenzio. In questo capo il Santo Padre dimostra, che egli bramerebbe, che non si parlasse, che di rado, anche di cose buone. Le Religiose adunque almeno osservino questa legge di taciturnità, oltre al tempo

(1) Pellizzar. cap. 4. sect. 3. Auct. instruct. pro novell. Confess p. 2. cap. 5. n. 86.

(2) *Psal.* 38. (3) *Prov.* 10. (4) *Prov.* 18.

in modo speciale destinato al santo silenzio, in Chiesa, in Coro, negli Oratorj del Monastero, in Sagrestía, nel Dormitorio, e ne' luoghi vicini alla Chiesa, alla Sagrestìa, alle Grate, Ruote, e Porte nella maniera, che si spiegherà nella Dichiarazione del Capo 24. della Santa Regola.

Dove il nostro Santo Legislatore condanna le scurrilità, e le parole oziose, che muovono a riso, non proibisce perciò la santa allegrezza, alla quale c' invita tante volte lo Spirito Santo nelle Sagre Scritture, specialmente ne' Salmi, e che molto giova al mantenimento del buono spirito, facendo, che ciò, che operano, e praticano le Serve del Signore, tutto facciano volentieri per amor di Dio, conferisce ancora a conservare la Carità cristiana, e religiosa fra le Consorelle in Gesù Cristo: ma quest' allegrezza santa dee procedere dall' interno, cioè dalla buona coscienza, e dalla confidenza, che aver dobbiamo nella bontà, e misericordia del nostro Dio.

Bensì condanna il santo Padre qualunque scurrilità, che disdice allo stato Religioso, e non conviene alla singolar purità, modestia, e verecondia, che risplender debbono nelle Sagre Vergini, Spose di Gesù Cristo: come sono le leggerezze colle persone secolari, o estere, qualunque meno decente parola tra le Religiose, e qualunque atto poco modesto, come il mettersi le mani addosso per ischerzo, l' urtarsi l' una coll' altra, il baciarsi frequentemente tra di loro, gli schiamazzi, e cose simili. Quindi per levare le occasioni alle scurrilità, comunemente vien proibito il ritenere ne' Chiostri delle Sagre Vergini cani, ed altri simili animali.

Perchè poi resti sempre in osservanza la Santa Regola in questa parte, conviene in primo luogo, che nel tempo delle ricreazioni sia presente la Madre Abbadessa, o la Madre Priora, ovvero almeno una delle Seniori, il che è conforme alla santa Regola al capo *della mensa dell' Abbate*; ed in secondo luogo, che nelle ricreazioni anche straordinarie, v. g. del Carnevale, a niuna Religiosa sia lecito usare altri giuochi, o sollievi, se non quelli, che la Madre Abbadessa con maturo consiglio avrà loro espressamente permesso in tali occasioni.

CAPITOLO VII.

Della Umiltà

LA Divina Scrittura, Sorelle mie, vi dice ad alta voce (1), *che chi si esalta, sarà umiliato, e chi si umilia, sarà esaltato*. E in dicendo così, ella ci mostra, che quantunque l' esaltazione è una specie di superbia, da cui ci fa vedere il Profeta, ch' ei si guardava, dicendo: *Il mio cuore, o Signore, non si è gonfiato, e io non ho mai rimirato d' intorno con ciglio altero. Non ho ambite mai cose grandi, nè mi sono arrogato più di quello mi conveniva*. Ma perchè mai? *Perchè se io non avessi avuto umili sentimenti di me stesso, e mi fossi stimato più di quello, che io sono, voi avreste lasciata l' anima mia, come un bambino spoppato di fresco* (2),

Laonde sorelle mie, se noi vogliamo salire sull' alta cima della umiltà perfetta, e giungere presto a quella celeste esaltazione, cui non si può arrivare, se non coll' abbassarsi in questa vita presente: egli è duopo salirvi colle nostre buone operazioni, ed ergere una mistica scala simile a quella, che apparve in sogno a Giacobbe, per la quale ei vedeva a salire, e a scendere gli Angioli (3). Non altro senza dubbio noi intendiamo per quella discesa, e per quella salita, se non che con la superbia si discende, e si ascende colla umiltà. La scala poi innalzata significa la nostra vita in questo mondo, la quale, umiliato che si ha il cuore, essa è indirizzata dal Signore verso il Cielo; imperocchè noi diciamo, che i lati di questa scala sono il nostro corpo, e la nostra anima; e in questi lati Iddio vi ha inseriti diversi gradi di umiltà, e di disciplina, per li quali dobbiam salire per andare, ove ei ci chiama.

Il primo grado di umiltà dunque si è, che la Monaca abbia di continuo il timore di Dio innanzi agli occhi, non si dimentichi mai di ciò che a lei deve, e sempre si ricordi di tutto ciò, che Iddio ha ad essa comandato. Bisogna ancora, che essa pensi alle pene eterne, alle quali sono condannate per le loro colpe quelle, che disprezzano Iddio, e l eziandìo

(1) *Luc. c.* 14. (2) *Psalm.* 130. (3) *Gen.* 38.

dìo alla vita eterna, che è preparata a quelle, che lo temono, e che astenendosi ad ogn' ora dai vizj, e dai peccati di pensiero, di lingua, degli occhi, delle mani, de' piedi, e della volontà propria, faccia ogni sforzo di troncare sollecitamente i desiderj carnali.

La Monaca dee esser persuasa, che Iddio sempre la guarda, che in ogni momento, e in ogni luogo le di lei azioni gli cadono sotto gli occhi. Ce lo addita il Profeta con queste parole, colle quali ei ci fa vedere, che Iddio ci è sempre presente: *Iddio esamina i cuori, e penetra l' interno degli uomini* (1). E in un altro luogo (2): *Iddio penetra i pensieri degli uomini, e vede quanto sono vani i loro disegni*. Ed altrove (3): *Voi conoscete i miei pensieri anche di molto prima, che io li formi nella mia mente*; ed in altro luogo (4): *Il pensiero dell' uomo vi si discoprirà da se*: E acciocchè l' umile Monaca usi tutto lo studio per iscacciare i cattivi pensieri, dee sempre dir nel suo cuore (5): *Allora io sarò presso Dio senza macchia, quando mi guarderò da cadere in peccato*.

Ci è poi proibito di adempiere la nostra propria volontà da queste parole della Scrittura (6) *State lontani dai vostri voleri*. E parimente preghiamo Iddio nell' orazione (7), *che sia fatta in noi la sua volontà*. Noi dunque abbiam ragione di essere persuasi, che non dobbiamo seguitare la nostra volontà, quando consideriamo ciò, che ci dice la Sacra Scrittura (8): *Vi sono delle strade, le quali agli uomini pajono diritte, ma poi vanno a terminare nell' Inferno*. E quando eziandio procuriamo di sfuggire ciò, ch' è detto dei negligenti (9) *Si sono corrotti, e sono divenuti abbominevoli nelle loro proprie volontà*.

Dobbiamo altresì credere, che riguardo a' desiderj della carne Iddio ci è sempre presente, dicendo il Profeta al Signore (10): *Ogni mio desiderio vi è manifesto*. Bisogna dunque guardarsi da ogni desiderio cattivo, imperocchè la morte se ne sta sulla porta, ed all' entrare della dilettazione: e perciò la Scrittura ci comanda a questo modo (11): *Non andate dietro alle vostre concupiscenze*.

(1) *Psal.* 7. (4) *Psal.* 75. (7) *Matth.* 6. (10) *Psal.* 37.
(2) *Psal.* 95. (5) *Psal.* 15. (8) *Prov.* 16. (11) *Eccl.* 18.
(3) *Psal.* 138. (6) *Eccl.* 18. (9) *Psal.* 52.

Se dunque gli occhi di Dio vedono a minuto tutti i buoni e cattivi; se il Signore riguarda dal Cielo i figliuoli degli uomini per vedere, se ve n' è qualcuno, che conosca, o cerchi Iddio (1), bisogna dunque, Sorelle mie, stare sempre vigilanti, conforme dice il Profeta nel Salmo, acciocchè Iddio in qualche ora non ci colga all' improvviso (2) *sviati dal dritto cammino, e resi inutili*; e che dopo averci usato del compatimento in questa vita (imperciocchè egli è pietoso, e aspetta che ci emendiamo), non ci dica nell' altra (3): *Voi avete commesso le tali, e le tali colpe, ed io ho taciuto.*

Il secondo grado di umiltà si è, se la Religiosa non amando la propria volontà, non le piace adempiere i proprj desiderj: ma procura di eseguire ciò, che dice il Signore (4); *Io non sono venuto a fare la mia volontà, ma quella di chi mi ha mandato.* Parimente dice la Scrittura; *La propria volontà porta con se la pena; e la necessità di fare il bene produce la corona.*

Il terzo grado di umiltà consiste nel sottomettersi con tutta la obbedienza alla Superiora per amore di Dio, imitando il Signor nostro, del quale dice l' Apostolo (5); *Che egli si è fatto obbediente infino alla morte.*

Il quarto grado di umiltà si è, se la Monaca abbraccia con pazienza, e con animo tranquillo le cose, che le vengono comandate, sebbene siano dure, e contrarie, e tollera qualunque oltraggio senza stancarsi, e senza abbandonare il caminino, ricordevole delle parole della Scrittura (6): *Che chiunque avrà perseverato infino al fine, ei sarà salvo*; e in un altro luogo (7) *Fortificate il cuor vostro, ed aspettate il Signore.* E per mostrare che la Serva fedele dee sopportare per il Signore ogni cosa, sebbene essa è contraria, la medesima Scrittura parla nella persona di chi sopporta in questi termini (8): *Noi abbiamo sofferto tutti i giorni queste mortificazioni per amor vostro, e siamo considerati come pecore condotte al macello.* Ma sicuri del premio, che Iddio loro riserva, proseguiscono con gioja

in

(1) *Isai.* 33.
(2) *Psal.* 52.
(3) *Psal.* 49.
(4) *Joan.* 6.
(5) *Phil.* 2.
(6) *Matth.* 10.
(7) *Psal.* 26.
(8) *Psal.* 43.

in dicendo (1): *Noi però superiamo ogni cosa per amore di chi ci ha amato*. E similmente la Scrittura dice in un altro luogo (2). *Voi ci avete provati, o Signore, come si prova l' argento col fuoco. Voi avete permesso, che noi cadessimo in schiavitù, e ci avete lasciate venire addosso molte afflizioni*. E per mostrare, che noi dobbiamo essere soggetti al Superiore, ella soggiunge: *Voi avete posti degli uomini sopra le nostre teste*. E coteste umili, e pazienti Religiose adempiono i comandamenti del Signore (3), *sicchè essendo percosse in una guancia, porgono anche l' altra: lasciano il mantello a chi leva loro la tonaca, e se vengono sforzate a camminare un miglio, ne camminano due*. Tollerano come l' Apostolo (4), *le false Sorelle, e benedicono chi li maledice*.

Il quinto grado di umiltà si è palesare al Padre Spirituale con umile confessione i cattivi pensieri, e i mancamenti commessi di nascosto. La Scrittura ci esorta a far ciò in dicendo (4). *Scoprite al Signore lo stato dell' anima vostra, e sperate in lui*. E in un altro luogo (6); *Confessatevi al Signore, perocchè egli è buono, e la sua misericordia è eterna*. E similmente dice il Profeta. (7): *Io vi ho palesato il mio peccato, e vi ho confessato la mia ingiustizia. Ho detto; io mi accuserò della mia ingiustizia, e voi mi avete perdonata la impietà del mio cuore*.

Il sesto grado di umiltà si è, che la Monaca si contenti di ogni cosa vile, e dispregevole, e che in tutto ciò, che le vien comandato, ella si stimi indegna, e incapace di riuscirvi dicendo col Profeta (8): *Io sono ridotto al nulla, e non me ne sono accorto. Sono divenuto presso Voi come un giumento, ed io starò sempre con Voi*.

Il settimo grado di umiltà si è, che la Monaca non solamente dica colla bocca, che essa è l' infima, e la più vile di tutte, ma lo creda eziandìo nel più intimo del suo cuore, umiliandosi, e dicendo col Profeta (9): *Per me io sono un verme, e non un uomo, il disprezzo del popolo, e il*

e *ri*

(1) *Rom.* 8
(2) *Psal* 15
(3) *Matth.* 5.
(4) *Cor.* 2. 11.
(5) *Psal.* 36.
(6) *Psal.* 117.
(7) *Psal.* 31.
(8) *Psal* 72.
(9) *Psal.* 21.

rifiuto della gentaglia (1). *Appena ho cominciato a sollevarmi un poco più alto, che mi vedo ricaduto nella umiliazione, e in maggiori inquietudini*. Ed ancora (2): *Buon per me, che voi mi avete umiliato, acciocchè io impari ad osservare i vostri comandamenti*.

L' ottavo grado di umiltà si è, che la Monaca non faccia se non ciò, che è ordinato dalla comune Regola del Monastero, avvalorato dagli esempj delle Seniori.

Il nono grado di umiltà si è, che la Monaca raffreni la lingua, e non parli se non è interrogata, insegnandoci la Scrittura, che (3) *In parlando molto non si schiva il peccato*, e (4) che *il linguacciuto non si condurrà bene sopra la terra*.

Il decimo grado di umiltà si è, che la Monaca non sia facile, e pronta a ridere, imperocchè egli è scritto (5): *Lo stolto alza la voce in ridendo*.

L' undecimo grado di umiltà si è, che quando la Monaca parla, essa parli umilmente, e con gravità; dica poche parole, e che sieno ragionevoli, e che non alzi la voce, imperocchè egli è scritto (6); *L' uomo saggio si fa conoscere colle poche parole*.

Il duodecimo grado di umiltà si è, che la Monaca non solamente sia umile nel cuore, ma mostri la sua umiltà anche nel corpo, cioè con le opere nel Monastero, nell' Oratorio, nell' orto, e in qualsisìa altro luogo; stando a sedere, camminando, e stando in piedi tenga sempre il capo chino, e gli occhi fissi in terra, e riputandosi sempre rea a cagione de' suoi peccati, creda di dover essere fra poco tempo presentata al tremendo Tribunale di Dio, dicendo sempre col cuore ciò, che disse il Pubblicano del Vangelo con gli occhi fissi in terra (7): *Signore non sono degno io peccatore di alzare gli occhi al Cielo*, e anche col Profeta (8): *Io mi sono incurvato, e umiliato in tutti i modi*.

Quando adunque la Monaca avrà saliti quest' gradi

di

(1) *Psal.* 87.
(2) *Psal.* 118.
(3) *Prov.* 10.
(4) *Psal.* 139.
(5) *Eccl.* 21.
(6) *Eccl.* 20.
(7) *Luc.* 16.
(8) *Psal.* 118.

di, essa giugnerà presto a quell' amore di Dio, e a quella carità consumata (1), *che caccia fuori il timore;* colla quale essa osserverà senza fatica, naturalmente, e per abito ciò, che per innanzi non osservava, che per timor dell' Inferno, e lo farà per amore di Gesù Cristo, per un buon abito, e pel piacere, che troverà nella virtù. Il che Iddio Signore con la grazia dello Spirito. Si degnerà di concedere alla sua serva, quando essa sarà monda da ogni vizio, e da ogni peccato.

DICHIARAZIONE.

L' umiltà è il fondamento di tutte le virtù, e specialmente dell' Ubbidienza, anzi i XII. gradi d' Umiltà descritti dal nostro S. Patriarca Benedetto in questo capo chiamansi XII. gradi dell' Ubbedienza. Se adunque, come si è detto nella Dichiarazione del capo V., non possono le Religiose gloriarsi d' essere vere Monache Benedettine, se non possedono l' Ubbidienza in grado perfetto, ne viene per conseguenza, che neppure potranno vantarsi d' essere tali, se non avranno acquistata una perfetta umiltà. Leggano pertanto spesso le Monache nostre questi XII. gradi di Umiltà, e molto più si sforzino di metterli in esecuzione.

Quì solamente si aggiugne esser cosa contraria alla virtù dell' Umiltà certa ambizione, che alle volte regna tra le Monache di soprastare, o almeno eguagliare le altre Consorelle nelle funzioni de' loro Offizj, benchè non sieno in tutte eguali le forze; dalla quale ambizione spesse volte nascono ne' Monasterj delle Religiose o sconcerti, o abusi. Laonde si esortano le nostre Monache a tenersi lontane da tale ambizione, affichè non abbiano a render conto al Signore de' proprj e degli altrui peccati, che per loro cagione si commettono.

CAPITOLO VIII.

Dell' Ufficio Divino in tempo di notte.

NEl tempo d' Inverno, cioè dal primo giorno di Novembre infino a Pasqua, considerata ogni cosa col

(1) *Joan.* 4.

dettame della ragione, si dee levare alle ore otto della notte, acciocchè si riposi un poco di più della metà della notte, e siasi già fatta la digestione, quando le Sorelle saranno per levarsi. Il tempo poi, che resta dopo l' Officio della notte, sia impiegato dalle Sorelle in prevedere i Salmi, o le Lezioni, che debbono cantare, se ne abbisognano.

Ma da Pasqua infino al primo giorno di Novembre si regoli l' ora dell' Uffizio in maniera, che dopo il breve spazio di tempo, che sarà dato alle Religiose per le necessità della natura, si cantino le Laudi, le quali si debbono dire allo spuntare del giorno.

DICHIARAZIONE.

Antichissimo è il santo costume di alzarsi nelle ore della notte per lodare Dio, stabilito dagli oracoli della sagra Scrittura nel vecchio, e nuovo Testamento; lodato sommamente da' Santi Padri, da' Concilj, dai Dottori, e difeso da essi contro degli Eretici antichi, e moderni, che hanno ardito di calunniarlo, come cosa impropria, ed indiscreta; usato dal tempo degli Apostoli sino a' dì nostri, e praticato da' più antichi Monaci con maggior rigore, poichè di notte si alzavano essi ben quattro volte a cantare separatamente i tre Notturni, e le Laudi mattutinali(1). E' cosa molto conveniente, che mentre nelle ore della notte non v' è nel Secolo chi appena si ricordi di Dio, le persone a Dio consagrate in qualche ora di essa notte si alzino a lodarlo con culto solenne, a benedirlo, ed a supplicarlo in nome di tutta la Santa Chiesa.

Seguendo il nostro Santo Legislatore questo sacro uso comanda nel presente capo, che nell' Inverno si alzino le Monache a recitare il Mattutino alle ore otto della notte, e nell' Estate in tal' ora, che le Laudi si dicano allo spuntar del giorno. Varie sono le opinioni de' nostri Interpreti quale precisamente sia l' ottava ora della notte, di cui parla quì il S. Padre, siccome se egli in questo capo ordini universalmente, che dopo l' Offizio della notte non sia lecci-

(1) Vidè Megè in hoc cap.

cito di ritornare al riposo; e varie sono state ne' tempi passati, e sono al presente circa queste due cose le pratiche delle Congregazioni Monastiche, e de' diversi Monasteri (1).

Le Religiose pertanto osservino circa di tutto ciò le lodevoli costumanze del loro Monastero, ed in quanto al tempo di recitare le Ore Canoniche in Coro, tanto di notte, quanto di giorno, si regolino secondo la Tabella di ciaschedun Monastero, approvata da' Superiori dell' Ordine. Con santa allegrezza, e fervore ad imitazione del Salmista si alzino la notte a confessare con lode la grandezza di Dio (2); e sette volte il giorno, comprese le Laudi mattutinali, offeriscano al Signore il Sacrifizio di lode sopra i giustissimi suoi Decreti, le veraci sue promesse, e le santissime disposizioni della sua volontà (3), come le esorta il S. Padre nel cap. XVI.

(1) Apud Megè. et Calmet in id. cap.
(2) Psal. 118. Heth. v. 6.
(3) Eod. Psal. 118. Sin. v. 4.

CAPITOLO IX.

Quanti Salmi si debbano dire negli Offici della notte .

CAPITOLO X.

Come si debba celebrare l' Officio della notte in tempo dell' Estate .

CAPITOLO XI.

Come si debba dire l' Officio della notte nelle Domeniche .

CAPITOLO XII.

In che modo si debba celebrare la solennità de' Mattutini.

CAPITOLO XIII.

In che modo si debbano dire le Laudi nei giorni feriali .

CAPITOLO XIV.

In che modo si debba celebrare l' Officio della notte nelle Feste de' Santi.

CAPITOLO XV.

In quali tempi si dica l' Alleluja .

CAPITOLO XVI.

In che modo si debbano celebrare di giorno gli Offici Divini .

CAPITOLO XVII.

Quanti Salmi si debbano dire nelle ore predette.

CAPITOLO XVIII.

Con che ordine debbano dirsi i Salmi.

Tutti questi Capitoli di sopra indicati si ommettono per la ragione, che si dirà qui sotto nella dichiarazione del cap. XIX., che siegue.

CAPITOLO XIX.

Della maniera di salmeggiare . .

NOi crediamo, che Iddio sia presente in ogni luogo, e che gli occhi suoi osservino minutamente da per tutto i buoni, ed i rei. Nondimeno senz alcun dubbio crediamo, di ciò avvenga massimamente quando stiamo al Divino Officio. Perciò ricordiamoci sempre di quello, che dice il Profeta: *Servite il Signore con timore;* e in un altro luogo: *Salmeggiate sapientemente, ed io vi loderò alla presenza degli Angeli.* Consideriamo adunque in che modo ci bisogni stare alla presenza di Dio, e degli Angeli, e stiamo a salmeggiare in maniera, che la nostra mente si accordi colla voce.

DICHIARAZIONE.

Trattandosi nel cap. IX., e negli altri susseguenti fino al cap XVIII. del modo di recitare il Divino Offizio, si tralasciano tutti i suddetti capi, ben sapendo le nostre Monache, che in quanto al modo debbono esse regolarsi in tutto e per tutto secondo il Rito, e le Rubriche del Breviario Monastico approvato dal Sommo Pontefice Paolo V. coll aggiunta de Santi, secondo il Calendario proprio del loro Monastero.

Parimente è noto alle medesime, che debbono sempre intervenire al Coro, e che quando sieno legittimamente impedite, e dispensate dalla Madre Abbadessa, debbono privatamente recitare (1) quella parte del Divino Offizio, che non hanno potuto dire con le altre Consorelle in Coro.

Quantunque poi le Sorelle Commesse non siano obbligate alla recita del Divino Offizio, nondimeno a norma di ciò, che prescrivono per i nostri Fratelli Commessi le Costituzioni de' Monaci sopra il capo LVII. della santa Regola, con-

(1) Vide Megè in cap. 18., ac Theologos ab eo citatos, præsertim Dianam 2. p. de Horis Canon. resol. 19.

conviene, che esse dicano 8o. *Pater Noster*, e 8o. *Ave Maria.*

Due cose restano da notarsi sopra li 10. capi della santa Regola, che quì si tralasciano; l' una è, che secondo la medesima santa Regola si recitavano in Coro nelle Ferie le Laudi in tempo distinto da quello del Mattutino, come raccogliesi da' capi 8. 11., e 14.: il che essendo in progresso di tempo mutato, per indicare l' uso antico si premette alle Laudi delle Ferie il *Pater noster*, e l' *Ave Maria*. L' altra cosa si è, che il Santo Legislatore comanda espressamente nel capo 13., che nelle Laudi, e nel Vespero, dopo il *Kyrie eleison*, la Superiora dica con voce alta l' Orazione Domenicale „ a causa delle contese, e degli scan„ dali, che sogliono nascere; acciocchè le Religiose impe„ gnate dalla promessa, che fanno in questa Orazione, „ nella quale dicono: *Perdonateci le offese, che vi abbiamo „ fatte, conforme perdoniamo noi a quelli, che ci hanno of„ feso*, si purghino da così fatto vizio „; cioè perdonino a chi le ha offese, e tornino alla primiera pace.

Passando ora alla dichiarazione del presente capo XIX., due cose in esso ingiugne il nostro Santo Legislatore, cioè l' attenzione, e riverenza esterna, e l' interna. In quanto all' esterna, oltre l' inviolabile silenzio, che dee osservarsi in Coro, l' andarvi colla Cocolla ne' tempi consueti, la modestia, e la composizione del corpo, procurino tutte le Monache, che la Sacra Salmodìa non sia affrettata; tutte salmeggino, o cantino con voce uniforme, una non prevenga l' altra nell' incominciare il versetto del Salmo, nè finisca prima, o dopo le altre; si faccia da tutte nel mezzo di ciaschedun versetto de' Salmi una breve pausa, nè nasca mai alcuna confusione nell *Opera di Dio*, nome dato più volte dal nostro S. Padre all' Offizio Divino. Tutte le Monache con uniformità s' inchinino, e facciano le solite riverenze, e genuflessioni secondo il Rito, ricordandosi, che questi sono tutti atti della virtù di Religione, virtù la più sublime, dopo le tre Teologali; onde nè debbono tralasciarsi, nè debbono farsi con poca decenza. Se mai nascesse qualche dubbio circa il tempo, in cui deesi inginocchiare, o inchinare, ovvero circa le altre sacre cerimonie, si consulti, essendo cosa di rilevanza, tutto ciò, che spetta a' Sacri Riti prescritti dalla Santa Madre Chiesa.

In quanto poi all' interna attenzione, per cui la nostra mente si dee accordare con la nostra voce, come dice al fine di questo capo il Santo Padre: questa è di tre sorte. La prima è l' attenzione, che si ha alle parole, la seconda al senso delle medesime parole, per chi è capace d' intenderne il significato, la terza a Dio, ed alle cose di Dio. Quantunque la seconda sia migliore della prima, e la terza anche migliore della seconda, nondimeno la prima, con cui si abbada a ben proferire le parole, e a non fare sbagli, a fare con diligenza le dovute riverenze, inchinazioni, e tutte le altre sagre cerimonie, basta per soddisfare all' obbligo del Divino Offizio, e per acquistarne il merito, perchè chi in questa maniera recita l' Offizio, o le altre sacre preci, intende lodar Iddio, pregarlo, e dire quello, che dice la S. Chiesa in quell' Offizio, e in quelle preghiere. Anzi decsi avvertire, che nè la seconda, nè la terza delle suddette tre attenzioni dee esser tale, che impedisca l' attenzione alle parole, ed alle dette sacre cerimonie. Chi recita l' Offizio fuori del Coro dee usare qualcuna delle suddette tre attenzioni; ed insieme dee recitarlo non in luogo indecente, non in luoghi di distrazione, non dee interromperlo con ciarle, non dirlo con troppa fretta, ma ricordarsi, che parla con Dio, e che dà al Signore una lode, ed un culto solenne in nome di tutta la Chiesa.

Procurino pertanto le Sacre Vergini di preparare il loro cuore avanti questa solenne lode del Signore, con indirizzare almeno la loro intenzione per piacere puramente, e lodare il loro celeste Sposo, la proseguiscano con attenzione, e con replicati interni affetti verso il medesimo loro Divino Sposo, e finalmente la terminino col recitare l' Orazione *Sacrosanctae, et Individuae Trinitati ec.* affine di conseguire il perdono delle colpe, e de' difetti commessi per umana fragilità nella recita del Divino Offizio, accompagnandola con interno dolore, o amore di Dio, atti necessarj per conseguire l' effetto di questo, e simili Sacramentali; e sappiano che il sommo Pontefice Benedetto XIII. concedette a tutti i Monaci dell' uno, e dell' altro sesso, che, dopo l' Offizio della Beatissima Vergine, reciteranno la detta Orazione *Sacrosanctae* (1),

(1) Ex Arch. S. Romualdi de Urbe.

lo stesso privilegio, che il suo antecessore Leone X. avea dato a tutte le persone Ecclesiastiche, che divotamente recitano la medesima Orazione dopo l' Offizio Divino.

Se poi le Monache per istare con maggiore piacere, e divozione attente all' Offizio Divino, e della Beatiss. Vergine, bramassero intendere il senso de' Salmi, che formano la più gran parte de' suddetti Offizj, potranno leggere, e studiare, specialmente ne' giorni festivi, varie parafrasi dei Salmi composte nella nostra favella Italiana, come sono quelle pubblicate dal P. Abate Rotigni in Firenze, ed in Padova, e l' altre dal P. Lallemand, stampate in Venezia, ed in Faenza.

CAPITOLO XX.

Della riverenza, che si dee avere all Orazione.

SE volendo noi domandar qualche cosa agli Uomini potenti, non osiamo farlo se non con umiltà, e riverenza, quanto maggiormente dobbiamo supplicare Iddio Signore di tutte le cose con profonda umiltà, e pura divozione? massimamente sapendo, che non siamo esauditi per il molto parlare, ma per la purità del cuore, e per le lacrime di compunzione.

L' Orazione pertanto dee esser breve, e pura, quando però essa non è prolungata per particolare ispirazione della Divina Grazia. Allorchè però essa si fa in comune, dee esser sempre breve, e fatto il segno della Superiora, tutte insieme si levino.

DICHIARAZIONE.

Raccomanda il nostro gran Patriarca in questo capo la somma divozione, e riverenza, che usar dobbiamo in qualunque modo noi facciamo Orazione. Essendo pertanto l' Orazione, che si fa a Dio, di tre sorti, cioè Orazione vocale, che si fa colla voce, accompagnata però colla mente e col cuore; Orazione mentale, ch' è una seria Meditazione, e considerazione di qualche verità della santa Fede, o di altra cosa pia, per risolversi ad emendare, o migliorare i nostri costumi, specialmente colla mortificazione delle proprie disordinate passioni, e coll' esercizio delle sante virtù; e finalmente Orazione giaculatoria, che consiste in brevi aspirazioni, e preghiere a Dio: le Religiose non solo debbono praticare tutte queste tre specie d' Orazione, ma debbono ancora sempre ciò fare con gran divozione, fervore, e riverenza.

Digitized by Google

In quanto alla prima sorta, parlando delle sole loro private Orazioni vocali, considerino le Religiose, che poche Orazioni vocali recitate con tutta la dovuta riverenza, e divozione saranno a Dio più accette, che molti Rosarj, Offizj, e preci malamente pronunziate, e senza veruna attenzione.

Circa la seconda specie d' Orazione riflettano, che essendo l' Orazione mentale uno de' più efficaci mezzi, che abbiamo per emendare, e migliorare la nostra vita, non potrà mai presumere una Religiosa di poter acquistare quella perfezione, alla quale è obbligata seriamente di attendere, come più diffusamente dirassi nella Dichiarazione del Capo LVIII., se non sarà dedita all' Orazione mentale, e non procurerà farla, come si dee: anzi una Religiosa, che non si eserciti ogni giorno nell' Orazione mentale, nella spirituale Lezione, e nell' esame della propria coscienza, sarà Religiosa solamente d' abito, e non di costumi. Si sforzino adunque le Religiose tutte d' intervenire, per quanto sarà loro possibile, all' Orazione mentale, che secondo il lodevole costume di tutta la nostra Congregazione, si fa in comune; e quando qualche Religiosa sia legittimamente dispensata, s' industrii di supplire privatamente a tutto ciò, a cui non ha potuto colle altre intervenire; e molto più procuri ognuna di prepararsi, e trattenersi nell' Orazione mentale, ed in tutti gli altri esercizj spirituali con ogni possibile diligenza, secondo gl' insegnamenti che ne danno i Libri spirituali, ed il loro Padre Confessore.

In quanto poi alla terza sorta d' Orazione avvertano le Religiose tutte, che la pratica frequente degli atti giaculatorj è la strada più facile, e più breve per unirsi con Dio. Quest' Orazione può farsi in ogni luogo, in ogni tempo tra le fatiche, e tra le faccende esteriori, colla bocca, ed anche solamente col cuore. Questa dà la maniera di resistere a tutte le tentazioni del Demonio, della Carne, e del Mondo, di ottenere da Dio la grazia necessaria per esercitare il bene, ed assuefà l' anima nostra a produrre quegli atti, che ognuno brama di praticare, e frequentare nel pericoloso punto della morte. Niuna Religiosa può scusarsi di non poter fare questa sorta d' Orazione, nè le Sorelle Converse occupate nelle loro faccende, nè le Monache impiegate nelle loro Obbedienze, nè le stesse Inferme, ben-

chè impotenti a praticare altra Orazione e vocale, e mentale. Tutte adunque le Religiose si esercitino spesso in atti giaculatorj, specialmente offerendo a gloria del Signore tutte le loro operazioni, e fatiche; chiedendo a Dio il perdono de' loro peccati, e difetti, pregandolo dell' ajuto della sua santissima grazia, senza di cui non possiamo fare nulla di bene; finalmente dimandandogli il gran dono della perseveranza finale, dono sopra ogni altro dono, perchè corona l' opera: dono, che il Signore non è tenuto per giustizia a dare a nessuno; e dono, che secondo la Dottrina del gran Dottore della Grazia Sant' Agostino (1): *Non si dà, se non a chi lo domanda al Signore*; e perciò debbesi chiedere spesso, con umiltà, con fervore, e con viva speranza di ottenerlo (2)

Che se vuole il S. Padre, che in ogni sorta d' Orazione si usi grande riverenza, e divozione, molto più dovranno le Religiose ciò fare, quando assistono alla santa Messa, essendo questa la più sublime Orazione di tutte l' altre, l' azione, generalmente parlando, la più grande, la più santa, la più accetta a Dio, che far si possa sopra la terra, poichè nella S. Messa si rinnova il Sacrifizio offerto da Gesù Cristo colla sua morte all' Eterno Padre sulla Croce; ed il medesimo Gesù Cristo di nuovo offre se stesso nella S. Messa in Sacrifizio, e con Lui l' offeriscono il Sacerdote, e tutti gli Astanti per cinque sublimissimi fini, cioè per onorare Dio, per ringraziarlo dei benefizj a noi conceduti, per placar l' ira del Signore giustamente sdegnato, a cagione di tante offese fattegli, per sodisfare alla pena dovuta ai peccati già scancellati in quanto alla colpa, tanto de' vivi, quanto de' morti, cioè delle Anime del Purgatorio, e finalmente per impetrare a noi tutte quelle grazie, che ci abbisognano sì spirituali, come temporali ancora, quando queste giovino all' eterna nostra salute. Laonde chi ascolta la S. Messa, non solo assiste a questo gran Sacrifizio, ma anch' esso è offerente insieme col Sacerdote, purchè l' ascolti divotamente, ed unisca le intenzioni sue a quelle di G. C.. Per la qual cosa le Religiose

(1) Lib. de Don. Pers. c. 16. n. 39. (2) Eod. Lib. cap. 22 n. 62.

se procurino di ascoltare tutte le Messe, che potranno, ed in esse offeriscano questo santo Sacrifizio pe' suddetti cinque motivi, o almeno abbiano quest' intenzione di offerirlo per tutti que' fini, pe' quali Gesù Cristo offerì sulla Croce questo santissimo Sacrifizio, e l' offre di bel nuovo adesso sull' Altare per mano del Sacerdote. Giacchè quì si è discorso della divozione necessaria nelle nostre Orazioni, conviene spiegare, che la divozione non consiste in una sensibile tenerezza; ma bensì, come insegnano i Teologi con S. Tommaso (1), nella volontà di prontamente abbracciare quelle cose, che s' appartengono al servizio del Signore; sicchè anche tra mille tentazioni, tra mille involontarie distrazioni, ed aridità di spirito, si può avere la vera divozione, se chi fa Orazione, brama, e si sforza di lodar Dio, di ossequiarlo, di pregarlo del suo ajuto, e di cercare l' adempimento de' suoi Divini voleri.

CAPITOLO XXI.

Delle Decane del Monastero.

Se la Comunità è numerosa, scelgansi tra le Sorelle alcune, che sieno di buona fama, e di santa vita, e costituiscansi Decane, le quali abbiano cura in ogni cosa delle loro Decanìe secondo i comandamenti di Dio, e gli ordini della Badessa. Laonde si eleggano quelle, alle quali la Badessa possa sicuramente compartire i suoi pesi.

Non si eleggano per ordine, ma per merito di vita, di sapienza, e di dottrina Ma se per avventura qualcuna di loro gonfiata di superbia sarà trovata degna di riprensione, se corretta una, due, o tre volte non vorrà emendarsi, sia deposta, e sia sostituita in suo luogo un' altra, che ne sia degna; e ordiniamo, che si faccia il medesimo anche della Priora.

DICHIARAZIONE.

Ordinando il Santo Legislatore, che le Decane invigilino sopra le loro Decanìe, conoscano la Madre Priora, e le Decane, che è peso del loro uffizio l' avere sollecitudine,

e

(1) 2. 2. q 82 art. 1.

e cura, che si conservi nel Monastero l'osservanza di tutte le Leggi, e lodevoli costumanze: che non s' introducano abusi, e si mantenga la pace nella Comunità; e perciò debbono esse con amore, e carità alle occorrenze ammonire, e correggere chi commette qualche difetto. Che se mai, (il che Dio non permetta) vi fosse, chi ardisse commettere qualche colpa grave, che cagionasse scandalo nel Monastero, e molto più fuori del medesimo, sappiano, che allora esse Seniori, ed ancora qualunque Religiosa, sono tenute a notificare ciò alla Madre Abbadessa, senza far sussurri, e andar raccontando il fatto ad altre, affinchè la suddetta Madre Abbadessa, col consiglio del Padre Confessore, e del Prelato dell' Ordine, che ha la cura del Monastero, con prudenza vi porga sollecito rimedio. Debbono ancora la Madre Priora, e le Decane usare ogni studio, perchè le Religiose rispettino, ed obbediscano a' Superiori, ed alla Madre Abbadessa; e perciò conviene all' occorrenze, che giustifichino, o sostengano, per quanto sarà possibile, la condotta di quelli, e di questa, senza offender però la verità, e la giustizia.

Soggiugnendo parimente il S. Padre, che le Decane invigilino sopra le loro Decanie, *secondo i Comandamenti di Dio, e gli ordini dell' Abbadessa*, ne viene per conseguenza, che le Decane non debbano ardire d' ordinare cosa alcuna, che sia contraria alle Leggi, e alle lodevoli costumanze del Monastero, e contro la volontà della Madre Abbadessa, da cui debbono in tutto, e per tutto dipendere. Sopra tutto si ricordino le suddette Decane, siccome ancora la Madre Abbadessa, e la Priora, ch' esse debbono andar avanti alle altre Religiose nell' osservanza delle Leggi di Dio, della Chiesa, e della Religione, col loro esempio, e si persuadano, che i fatti, cioè l' esempio, muovono più, che non fanno le parole, cioè le buone istruzioni, ed esortazioni.

CAPITOLO XXII.

Come debbono dormire le Monache.

OGnuna dorma in un letto da se, e lo abbiano tutte fornito conforme alla loro professione, e alla disposizio-

ne della Badessa. Tutte, se si può, dormano nel medesimo luogo; ma se la moltitudine non lo permette, dormano a dieci a dieci, ovvero a venti a venti colle più vecchie, che invigilino sopra di loro, e in questo medesimo luogo stia continuamente acceso il lume sino alla mattina. Dormano vestite, e cinte con cingoli, o funi; e stiano sempre apparecchiate a levarsi quando suonerà la campana. Fatto il segno e levatesi senza dimora, si affrettino, con gravità però, e con modestia, di prevenirsi all' Officio Divino. Le giovani non abbiano i letti l' uno appresso all' altro, ma stiano mescolate colle più vecchie, e levandosi per andare all' Officio Divino, si sveglino modestamente e si confortino l' una coll' altra per togliere alle sonnacchiose qualunque scusa.

DICHIARAZIONE.

Quantunque al tempo del nostro Santo Padre Benedetto fossero solite le persone Religiose dormire tutte insieme in un luogo, chiamato perciò Dormitorio, senza Celle separate, tuttavia coll' andare de' tempi è stato stabilito, anche coll' autorità de' Sommi Pontefici (1), che ciascheduna persona Religiosa abbia la propia Cella, ed in essa il suo letto. Pertanto niuna Religiosa dee ardire d' andare a dormire insieme nella Cella d' un' altra, se non che in qualche caso straordinario, coll' espressa licenza della Madre Superiora; e molto meno insieme nel letto dell' altra, come proibisce il Santo Padre sul principio di questo capo.

Circa il dormire vestita si osservi la Santa Regola, almeno secondo la benigna interpretazione di varj interpreti (2), cioè bassi dormire con un Abitino, o Scapolare di Lana cinto, ovvero seguano le Religiose in questo particolare la pratica del loro Monastero. Di più potranno le medesime Religiose praticare il buon costume di molti del nostro Ordine di ritenere sul letto, mentre dormono, qualche parte del nostro santo Abito, che portasi di giorno, v. g. lo Scapolare; il che serve ancora per te-

(1) Eugenius IV. anno 1437. apud Megè in hoc cap., et Clemens VIII. in Decr. pro reform Regul. n. 26. & 28.

(2) Apud Megè in hoc cap.

tenere lontano il Demonio dal letto. Finalmente in tutte le loro operazioni, che faranno, anche da sole nelle loro Celle, ed in ogni luogo, e tempo, si ricordino, che hanno sempre Dio presente.

CAPITOLO XXIII.

Della Penitenza per le colpe.

SE alcuna Sorella sarà trovata contumace, disubbidiente, o superba, o mormoratrice, o in qualche cosa contraria alla santa Regola, o sprezzatrice dei comandamenti delle sue Maggiori, essa, secondo il precetto di nostro Signore, sia ammonita in segreto dalle sue Maggiori una, o due volte. Se non si emenda, sia pubblicamente ripresa in presenza di tutte. Ma se nè meno così essa si emenda, se intende quale pena sia la penitenza, sia penitenziata; ed essendo ancora rubella, ed ostinata sia castigata maggiormente.

DICHIARAZIONE.

La Penitenza, della quale parla il gran Patriarca S. Benedetto nella sua Regola, priva la Religiosa di qualche bene, ch' è comune alle altre sue Consorelle Religiose, v. g. del poter intervenire colle altre Sorelle alla Mensa comune, del poter mangiare degli stessi cibi, che mangiano le altre; del poter intuonare in Coro le Antifone, i Salmi, e recitare le Lezioni, ovvero i Capitoli, e le Orazioni; di poter convenire colle altre al Coro; del poter conversare colle medesime, ec. e tutto ciò affine di umiliare in questa maniera la Delinquente, ed ottenere l' emenda de' suoi mancamenti. Laonde le Penitenze possono imporsi dalla Madre Abbadessa; e poichè la Penitenza non suppone una trasgressione, che importi peccato mortale; essa per conseguenza s' impone anche pe' soli peccati veniali, e per sole trasgressioni della santa Regola.

CAPITOLO XXV.

Qual debba essere il modo di dare la Penitenza.

LA Penitenza, o la correzione dee esser proporzionata alla colpa, e il giudizio ne dipenda dalla Badessa. Se

dunque qualche Sorella sarà trovata rea di colpe più lievi, sia solamente privata della mensa comune, non imponga Salmo, o Antifona, nè reciti Lezioni nell' Oratorio, infino che non avrà soddisfatto. Dopo la refezione delle Sorelle, sola, e da se prenda la sua con quella misura, e in quell' ora, che la Badessa avrà giudicato convenirsele, cioè se per esempio le Sorelle mangiano a Sesta, quella Sorella mangi a Nona, e se le Sorelle a Nona, quella a Vespro, e ciò fin tantochè con soddisfazione conveniente ne ottenga il perdono.

DICHIARAZIONE.

Da questo capo, e dal xxv., e xxviii. si raccoglie, che di tre sorte sono le Penitenze Monastiche; la prima, che s' impone per colpe più lievi, come quì parla il testo della santa Regola, la seconda, che per colpe più gravi, come nel capo xxv., e la terza, che per colpe gravissime, ed incorrigibilità, di cui parlasi nel capo xxviii.

Per le colpe più lievi però, che meritano la pena della Penitenza Monastica, non s' intendono certi difetti, che si commettono piuttosto per ignoranza, inavvertenza, o debolezza, delle quali però debbono la Madre Abbadessa, e le Seniori ammonire, e correggere quelle, che mancano: ma s' intendono quelle colpe, che si conoscono procedere da volontaria disubbidienza, ostinazione, o malizia, ed inganno, ovvero da disprezzo di qualche legge, o comando, come raccogliesi dal capo precedente (1), abbenchè in se stessa la trasgressione fosse assai leggiera; e queste tali colpe debbono punirsi con Penitenze, premesse le dovute ammonizioni prescritte dal Santo Padre nel suddetto capo xxiii.

Non è sempre cosa facile il determinare quali sieno le colpe, che meritano maggiore, o minore Penitenza Monastica. La Madre Abbadessa pertanto (al cui giudizio rimette il Santo la misura della colpa in questo capo) si regoli con matura considerazione, consigliandosi anche col Padre Confessore, e nei casi di rilievo col Prelato Regolare, a cui è appoggiato il Governo del Monastero; il quale, se gli sembrerà necessario, consulterà ancora i Superiori Maggiori

(1) Vide Megè, & Calmet in cap. 23.

della Religione; e sempre la madre Abbadessa abbia avanti gli occhi il bell' avviso, che le dà il Santo Padre nel capo LXIV. *Dell' elezione dell Abbadessa*, cioè, *che preferisca la misericordia alla giustizia*.

In vece poi, che la Religiosa privata del consorzio della Mensa comune mangi dopo l' ora dell' altre Monache, come dicesi in questo capo, potrà la Madre Abbadessa ordinare, che mangi con le altre in mezzo al Refettorio in ginocchio, giacchè il Santo Padre al giudizio della stessa Madre Abbadessa rimette la misura del cibo, ed il tempo, in cui dee mangiare la Religiosa penitenziata; e di più questa penitenza di far mangiare in mezzo al Refettorio è un costume abbracciato da tutte le Congregazioni osservanti dell' Ordine Monastico: nelle quali usasi ancora spesse volte di penitenziare le persone Religiose per leggieri mancamenti, ed inosservanze, con farle stare per qualche tempo inginocchiate in mezzo al Coro, o in mezzo al Refettorio.

CAPITOLO XXV.

Delle colpe più gravi.

LA Sorella, ch' è rea di colpa più grave, sia sospesa dalla Mensa, e dall' Oratorio. Niuna delle Sorelle si accompagni con essa lei, nè seco ragioni. Stia sola all' opera impostale, perseverando in pianto di penitenza, avendo sempre a memoria la terribile sentenza dell Apostolo, che dice: (1) *Essere dato un sì fatto uomo in potere di Satanasso, per mortificare la carne, acciocchè nel dì del Signore sia salvo lo spirito*. Prenda da se sola anche il cibo in quella misura, ed a quell'ore, che la Badessa giudicherà esserle conveniente.

DICHIARAZIONE.

Allora s' intende essere una Religiosa penitenziata con Penitenza Monastica dovuta a qualche colpa più grave, quando dalla Superiora, ovvero dai Prelati dell' Ordine le viene intimato, che se ne stia di giorno, e di notte nel-

(1) *Cor.* 5. 5.

nella propria Cella, priva della Mensa comune, del Coro, e del consorzio colle altre Consorelle. Questa tale dee mangiare in detta Cella, nè parlar dee, o trattare in alcun modo colle altre, a riserva di quelle Consorelle, che avranno l' espresso ordine dalla Madre Abbadessa.

Nel tempo però del Coro, come raccogliesi dal Capo XLIV. intitolato: *Come le Penitenziate debbono soddisfare*, e come più frequentemente usasi fra' nostri Monaci, potrà la Madre Abbadessa ordinare, che la Religiosa penitenziata per qualche colpa più grave intervenga sempre al Coro, restando in ginocchio alla Porta del medesimo, ovvero secondo il comando avutone, entrando, ed inginocchiandosi in mezzo al Coro, e finalmente dopo qualche tempo, andando al luogo assegnatole, e salmeggiando colle altre: purchè però non ardisca intuonare alcuna Antifona, o Salmo, ovvero recitare Lezione, o altra cosa simile; ed al fine di ciaschedun' ora Canonica si prostri in terra nel luogo, ove si ritrova, come prescrivesi nel suddetto capo XLIV.

CAPITOLO XXVI.

Di quelle, che senza comandamento dell' Abbadessa praticano colle Penitenziate.

SE qualche Sorella, senza comandamento della Badessa, presumerà in qualsivoglia maniera praticare colla Sorella Penitenziata o parlare, o mandarle qualche cosa, incorra nella stessa Penitenza.

DICHIARAZIONE.

Il nostro S. Legislatore ordina in questo Capo, che le Religiose, le quali ardissero praticare in qualche maniera, senza il permesso della Madre Abbadessa, colla Consorella penitenziata per qualche colpa più grave, o per colpa gravissima, incorrano esse ancora nella Penitenza dovuta almeno a quelle, che commettono colpe più lievi; potendosi ora benignamente interpetrare in questa maniera la mente del nostro Santo Padre.

CAPITOLO XXVII.

Come debba essere sollecita l' Abbadessa circa le Penitenziate .

COn ogni sollecitudine abbia cura la Badessa delle Sorelle, che peccano, perciocchè (1) *non hanno bisogno di Medico i sani , ma gl' infermi* . Perciò dee, come savio Medico, usare ogni rimedio, e mandare segretamente alcune delle Sorelle più vecchie, e più savie, acciocchè consolino la travagliata Sorella, esortandola a dare umile soddisfazione, e consolandola, acciocchè *non sia assorta da maggiore malinconìa*, ma come dice l' Apostolo , (2) *in lei si confermi la Carità*, e tutte preghino per essa . Imperciocchè la Badessa dee avere tutta l' attenz one verso le Sorelle, che peccano; e con ogni sagacità, ed industria procurare , che non si perda veruna delle pecorelle a se commesse. Sappia , che ha ricevuto la cura delle Anime inferme, non la tirannide sopra le sane. Tema le minacce del Profeta , per bocca del quale Dio dice : (3) *Prendeste per voi quello che vi pareva grasso, e rigettaste quello, ch' era debole* . Imiti l' esempio del buon Pastore , (4) il quale lasciate novantanove pecore sopra i monti, andò a cercare quella sola, ch' era smarrita , all' infermità della quale ebbe tanta compassione, che si degnò porsela sopra le sue sagre spalle, e riportarla alla greggia.

DICHIARAZIONE.

Eseguisca la Madre Abbadessa con ogni diligenza quanto il nostro S. Legislatore, ripieno di zelo delle Anime, e pieno dell' amore di Padre, a lei ingiugne in questo capo , e consideri, ch' ella non solo è Superiora, ma ancora è Madre di tutte le sue Figliuole spirituali , benchè delinquenti , e contumaci .

CAPITOLO XXVIII.

Di quelle, che essendo state più volte corrette, non si sono emendate .

SE qualche Sorella corretta più volte , ed anche penitenziata per qualche colpa non si emenderà , sia di nuovo

(1) *Matt.* 9. (2) 2. *Cor.* 2. (3) *Ezech. c.* 34. (4) *Matt.* 18.

più acerbamente corretta, cioè si proceda contro di essa con maggiore gastigo. Che se anche a questo modo non si emenderà, ovvero forse insuperbita (il che a Dio non piaccia) vorrà difendere le opere sue, allora la Badessa faccia come il medico saggio, il quale avendo adoperato fomenti, ed unguenti di esortazioni, medicamenti di sacre Scritture, e finalmente il fuoco della Penitenza, se ciò non ostante vede nulla giovare la propria industria, usi ancora quella cosa, che è la maggiore di tutte, cioè l' Orazion sua, e di tutte le Sorelle, acciocchè il Signore, che può tutto dia la salute all' Inferma Sorella.

Ma se nè anche così essa si risana, allora adoperi il ferro, o la rescinda dalla Comunità, secondo, che dice l' Apostolo : (1) *Togliete via da voi il male;* e in un altro luogo: (2) *Se l' infedele parte, partasi* , acciocchè la pecora infetta non contamini tutta la greggia.

DICHIARAZIONE.

In questo capo trattasi della Penitenza Monastica da imporsi per colpe gravissime, cioè per delitti, de' quali non si spera l' emenda. Pertanto se mai vi fosse nel Monastero (il che Dio non permetta) qualche Religiosa, la quale, dopo tutte le diligenze, e i rimedj prescritti dal S. Patriarca Benedetto in questo capo, rimanesse indurata, e contumace ne' suoi delitti, allora la suddetta, come incorreggibile, dovrebbe separarsi affatto dalla vista, e dalla società dell' altre Religiose, finchè ella si emendi; giacchè, per disposizione de' Sacri Canoni, e de' Sommi Pontefici, non è più lecito alle Monache di discacciare dal Monastero le Religiose Professe incorreggibili (3).

Per castigo maggiore, di cui parla il Santo Padre tanto in questo, quanto in altri capi della santa Regola, possono con ragione intendersi le Discipline da imporsi per penitenza, e castigo alle Religiose indurate nel male, castigo sempre usatosi ne' Chiostri, come osservano gli Espositori (4). Quando poi il medesimo Santo Padre parla il al-

(1) 1. *Cor.* 5. (2) 1. *Cor.* 7.
(3) Cap. fin. de Regul., & S. Pius Const. *Decori*.
(4) Megè in cap. 44., & Calmet in hoc cap.

tri luoghi, come nel capo XXIII. *di castighi corporali*, possono intendersi non solo le suddette Discipline, ma anche i Digiuni o ordinarj, o straordinarj, v. g. in pane, ed acqua; lo stare in ginocchio in mezzo al Coro, o al Refettorio, e simili penitenze, che affliggono il corpo.

Noti la Madre Abbadessa la grande confidenza, che ha il Santo Padre nelle Orazioni sue, e della sua Comunità, asserendo in questo capo, che il maggior rimedio per convertire le incorreggibili sono le suddette Orazioni; e con quest' occasione sappia la stessa Madre Abbadessa, che chiunque è costituito in grado di superiorità, è tenuto a raccomandare spesso al Signore, specialmente nella santa Messa, tutte le Anime alla sua cura commesse, particolarmente quelle, che più ne hanno bisogno delle altre, come sono le deboli, e le delinquenti.

CAPITOLO XXX.

Come si debbono correggere le Fanciulle di minor età.

NElla condotta delle persone debbonsi osservare certe misure conforme l' età, e la capacità di ciascuna, e perciò ogni qualvolta le fanciulle, ovvero le più giovani d' età, o quelle, che non hanno giudizio abbastanza per intendere quanto grande sia la pena della Penitenza, commettono qualche delitto, queste tali, o sieno castigate con lunghi digiuni, o con aspre astinenze acciocchè si emendino.

DICHIARAZIONE.

Il Sacro Concilio di Trento (1) ha stabilito, che niun Religioso, e nessuna Religiosa possa ammettersi alla solenne Professione avanti gli anni 16. compiti di sua età, e se non ha premesso un anno intero di Noviziato: altrimenti in tutti e due i suddetti casi la Professione Religiosa sia nulla, ed invalida. Quindi a' nostri tempi quasi comunemente usasi di non dare ad alcuna Fanciulla, non solamente avanti gli anni quindici, l' Abito o di Corista, o di Commessa (2); il

(1) Sess. 25. de Regul. c. 15. (2) Eadem sess. 25. c. 17.

il che è conforme ancora alle disposizioni più volte stabilite per i Monaci. Anzi credesi cosa più espediente di non vestire dell' Abito di Commesse le Giovani, che non hanno un' età più provetta, v. g. di anni 18. o 20 affinchè sieno più atte alle fatiche, che far debbono le Sorelle Commesse.

Pertanto sembra adesso non aver luogo ciò, che il S. Padre ordina in questo capo per le Fanciulle, o Giovinette, che al suo tempo ricevevansi al Sacro Abito di assai minore età. Tuttavìa tanto la Madre Abbadessa, quanto la Maestra delle Novizie sappia imporre alle Novizie, quando mancano, penitenze adattate alla loro età.

CAPITOLO XXXI.

Della Celleraria del Monastero.

Si elegga Celleraria del Monastero una della Comunità, saggia, di costumi maturi, sobria, non gran mangiatrice, non superba, non turbolenta, non ingiuriosa, non pigra, non prodiga, ma che tema Iddio, e sia come Madre a tutta la Comunità.

Abbia cura d' ogni cosa, e niente faccia senza comandamento della Badessa. Osservi gli ordini, che le sono dati, nè contristi le Sorelle. Ma se qualche Sorella le domandasse qualche cosa fuori di ragione, non la conturbi spregiandola, ma ragionevolmente, e con umiltà le neghi quello, che inalamente domanda. Custodisca l' anima sua, ricordandosi sempre del detto dell' Apostolo, che (1) *chi avrà ministrato bene, si acquisterà buon grado*.

Abbia diligentissima cura delle Inferme, delle Fanciulle e de' poveri, sapendo, che di tutti questi senza dubbio dee renderne ragione nel dì del Giudizio. Abbia cura di tutti i vasi del Monastero, e d' ogni altra sostanza, come se fossero sagri vasi dell' Altare. Non istimi doversi fare poco conto di cosa alcuna, nè attenda all' avarizia. Non sia prodiga, nè dissipatrice delle sostanze del Monastero, ma faccia ogni cosa misuratamente, e secondo il comandamento della Abbadessa. Sopra tutto sia umile, ed a chi non ha il modo di da-

(1) *Timoth* 3.

dare ciò, che le vien domandato dia buona risposta, essendo scritto: (1) *Le buone parole sono migliori d' ogni prezioso dono*.

Abbia cura di tutte le cose a se imposte dalla Abbadessa, nè presuma d' intromettersi in quelle, che le saranno proibite. Dia alle Sorelle senza spiacere, o tardanza, l' ordinaria provvisione del vivere, acciocchè non si scandalizzino, ricordandosi, secondo il detto del Salvatore, qual pena meriti (2) *chi scandalizzerà uno de' piccioli*.

Se la Comunità è grande, le sieno date compagne, che l' ajutino, acciocchè ancor essa possa adempiere con buono, e quieto animo l' ufficio commessole. Le cose, chè si hanno da dare, si diano alle ore competenti, e così si domandino ancora quelle, che si hanno da domandare, di modo, che nella Casa di Dio niuna si perturbi, o si contristi.

DICHIARAZIONE.

Legga frequentemente la Celleraria, o Camerlinga del Monastero questo bellissimo capo, per eseguire esattamente tutto ciò, che in esso le comanda il nostro S. Legislatore. Specialmente rifletta a quelle parole: *Custodisca l' anima sua* cioè non s' immerga talmente nelle cose temporali, che non attenda ancora, anzi principalmente alle spirituali: Ma come la S. Chiesa dimanda al Signore nelle sue Orazioni, in tal maniera passi per questi beni temporali, che non abbia a perdere i veri beni, cioè gli eterni. Rifletta ancora a quelle Parole. *Non faccia senza comandamento dell' Abbadessa*; e a quelle altre: *Faccia ogni cosa misuratamente, e secondo il comandamento dell' Abbadessa*, dalle quali parole si raccoglie, che il nostro S. Padre non vuole, che nè la Camerlinga, nè qualunque altra Uffiziale del Monastero, prendasi nella sua ubbidienza, più d' autorità di quello le abbia conceduto la Madre Abbadessa; e che niuna Uffiziale, o Sorella Commessa dee far cosa alcuna, a' meno di qualche momento, e considerazione, senza averne data prima notizia alla Madre Abbadessa, e ottenutone da lei il consenso.

Dee poi la Camerlinga, insieme colla Madre Abbadessa, invigilare sopra quelle persone, che amministrano in qual-

(1) *Eccl.* 18. (2) *Matth.* 18.

qualche modo o dentro, o fuori del Monastero, i beni temporali dello stesso Monastero, dovendo, come dice quì il S. Padre, *aver cura di tutti i vasi del Monastero, e d' ogni altra sostanza, come se fossero Sacri Vasi dell' Altare*; poichè, come si è detto nella Dichiarazione del capo 11., tutte le sostanze del Monastero sono beni di Chiesa, e patrimonio di Gesù Cristo.

Dee pure la Camerlinga, se così l' ordinerà la Madre Abbadessa, tenere esatto conto dell' entrata, e dell' uscita del Monastero tanto in denaro, che in roba; e fare, che tutti i Libri alle suddette spettanti sieno diligentemente descritti, e ben ordinati, sicchè la Madre Abbadessa possa far leggere lo stato del Monastero alle Monache in quei tempi, che porta il costume del medesimo Monastero; possa darne conto ai Prelati dell' Ordine, qualunque volta lo richiederanno, specialmente in tempo delle Sacre Visite, e finalmente possa consegnare i suddetti Libri terminati, colla nota de' debiti, e Crediti del Monastero alla nuova Abbadessa.

Similmente dee la Camerlinga, siccome tutte le altre Ufficiali, e la stessa Madre Abbadessa astenersi dalle spese superflue: nè dee la Camerlinga, e neppure la Madre Abbadessa intraprendere spese straordinarie, v. g. di fabbriche nuove, e cose simili, senza prima farne partecipi le Monache, secondo il costume, ed il Prelato, che governa il Monastero, a cui appartiene il giudicare, se le dette spese possano farsi, senza aggravio del Monastero, e con vantaggio del medesimo.

Si ricordi la Camerlinga, siccome la Madre Abbadessa, e le seniori, che i beni stabili, ed anche i mobili preziosi del Monastero, non possono vendersi, o in altro modo alienarsi; nè si possono far censi passivi perpetui, o vitalizj, nè prender denari a cambio, o in prestito coll' obbligo di pagarne il lucro cessante, e il danno emergente, o con ispeciale ipoteca, e obbligazione de' beni del Monastero, o col dare qualche cosa di valore in pegno a chi somministra il denaro, senza le dovute licenze, e senza il consenso del Capitolo del Monastero, ed altre cautele, e solennità, come prescrivono i Sacri

Canoni (1), i sommi Pontefici (2), e varj Decreti della Sacra Congregazione, sotto la pena della Scomunica maggiore Ecclesiastica, e sotto altre gravissime pene.

Se poi fossero stati alienati beni stabili del Monastero colle dovute licenze, o fossero stati estinti censi attivi, che prima godeva il Monastero, si ricordino la Madre Abbadessa, la Camerlinga, e le Decane, siccome tutte le altre Monache, che de' denari provenienti dalle suddette alienazioni, ed estinzioni, non se ne possono servire per qualunque bisogno del Monastero loro; ma debbono tenerli depositati, perchè sono obbligate a investirli quanto prima sarà loro possibile, se non vogliono incorrere nelle gravissime pene imposte da' sacri Canoni, e dai Sommi Pontefici. Laonde sarà bene, che i suddetti denari si tengano depositati in una casserta a parte, chiusa con tre chiavi, nella quale potranno ancora riporre i denari, che, secondo gli ordini de' Superiori maggiori dell' Ordine, dovessero le Monache depositare ogni anno per rinvestirli, e le Doti spirituali delle Monache, o Commesse, che colle dovute licenze fossero state vestite sopra il numero tassato pel loro Monastero, poichè queste Doti soprannumerarie debbono, secondo gli ordini (3), onninamente investirsi in beni fruttiferi. Circa le Doti poi delle Monache, e Commesse del solito determinato numero, se non s' investono in beni fruttiferi, o non si estinguono colle Doti suddette censi passivi, che avesse il Monastero, la Madre Abbadessa, e la Camerlinga se ne servano, secondo li ordini, e la permissione, che ne avranno da' Superiori.

CAPITOLO XXXII.

Delle Masserizie, ed altre cose del Monastero.

L' Abbadessa commetta la cura delle Masserizie, ed altre cose del Monastero alle Sorelle, della cui vita, e costu-

(1) Plures textus Juris.

(2) Plures Summi Pontifices, præsertim Paulus II., & Urbanus VIII.

(3) Lezana V. *Dos.* Sperell. decis. 74. n. 62. Confess. Monial. 2. §. 5. q. 15. & Sac. Congreg. 6. Junii 1615.

mi sia sicura; e secondo giudicherà essere utile ciascuna di dette cose consegni loro, acciocchè siano da esse custodite, e rassettate. L' Abbadessa tenga l' Inventario di tutte, acciocchè succedendo una Sorella all' altra in questo impiego, sappia cosa dà, e che cosa riceve. Ma se alcuna non avrà tenute le dette cose con mondezza, e custodite con diligenza, sia ripresa; e non emendandosi, sia sottoposta alla correzione Regolare.

DICHIARAZIONE.

Non potendo la Madre Abbadessa da se sola accudire a tutti i bisogni del Monastero, ordina in questo capo il S. Legislatore, che la Madre Abbadessa elegga tra le sue Religiose varie Uffiziali, che possano adempiere con esattezza gl' impieghi, ed obbedienze, che ad esse saranno ingiunte; e che la Madre Abbadessa, ritenendo presso di se l' inventario di tutte le robe del Monastero, dia a ciascheduna Uffiziale sul principio del suo impiego un Catalogo di quanto le vien consegnato, ed esiga sul fine dell' Uffizio la nota di tutto ciò, che ognuna lascerà.

Circa l' elezione delle suddette Uffiziali si ricordi la Madre Abbadessa, che secondo i comandamenti, ed insinuazioni del S. nostro Legislatore, gli Uffizj, o Ubbidienze del Monastero, non debbono distribuirsi secondo l' Ordine della Professione; ma si debbono destinare dalla medesima a qualsiàla uffizio, senza eccezione di veruna, quelle Religiose, che saranno già idonee, e l' elezione delle quali la medesima Abbadessa giudicherà nel Signore più espediente. Questa distribuzione poi degli Uffizj, o Ubbidienze sarebbe bene, che venisse approvata, e confermata dal Prelato dell' Ordine colla sua sottoscrizione, come lodevolmente costumasi in varj Monasteri ben regolati delle nostre Monache.

Seguita l' elezione delle Uffiziali, non dee lasciare la Madre Abbadessa di vegliare sopra la condotta di ciascheduna delle suddette; siccome dee invigilare sopra i portamenti de' Fattori, Fattore, ed altre Servienti; dee procurare, che i Poderi del Monastero non sieno danneggiati, ma anzi che a' tempi proprj vengano in essi fatti utili bonificamenti, con piantarvi alberi, viti, e tutto ciò, che serve a mettere in buon essere i suddetti Poderi; che non si gettino a

terra gli alberi fruttiferi del Monastero, essendo questa una specie di alienazione; che si risarciscano le Case del Monastero, che ne hanno bisogno, e dee spesso far rendere i conti a' Pattori, e cose simili.

Tutte poi le Uffiziali tanto Coriste, quanto Commesse, adempiano con diligenza, e volentieri per amor di Dio le loro Ubbidienze; abbiano gran cura, che non si rompano, o si consumino inutilmente le robe del Monastero, riguardandole tutte come Vasi sacri dell' Altare, siccome dice il S. Padre nel capo precedente; nè le dette Uffiziali, nè qualsisìa altra Religiosa dee ardire di dare fuori del Monastero pane, vino, o altra cosa simile, senza qualche licenza, o commissione della Madre Abbadessa. Quelle, che non potranno intervenire con le altre agli esercizj spirituali quotidiani per legittimo impedimento della loro Ubbidienza, e con intelligenza della Madre Abbadessa, procurino di supplire a' suddetti esercizj con fare quando potranno, almeno un poco, secondo la qualità dell' impedimento, d' Orazione mentale, di lezione spirituale, ed il solito Esame della coscienza.

CAPITOLO XXXIII.

Se le Monache debbono avere alcuna cosa propria.

IL vizio della proprietà dee essere sopra tutto dal Monastero estirpato fino dalle radici, dimodo che niuna presuma nè di dare, nè di ricevere che che sia, senza permissione della Abbadessa, nè avere veruna cosa di proprio, nè libro, nè tavoletta, nè stile, nè qualunque altra cosa. Alle Monache neppure è lecito avere in loro potestà i proprj corpi, e le proprie volontà.

Tutte poi le cose necessarie aspettino dalla Madre del Monastero, nè ad esse è lecito avere ciò, che non è loro stato dato, o permesso dall' Abbadessa. Tutte le cose siano comuni a tutte, come si trova scritto, nè alcuna presuma dire qualche cosa essere sua. E se alcuna è scoperta essere dedita a questo pessimo vizio, sia ammonita la prima, e la seconda volta, e non emendandosi, sia sottoposta alla correzione.

DICHIARAZIONE.

In questo capo tratta il nostro Santo Legislatore del

voto della povertà, che ciascheduna Religiosa fa a Dio nella solenne sua Professione. Questo è quel voto, per l' inosservanza di cui, al detto di quei, che trattano degli obblighi Religiosi, più che per l' altre obbligazioni regolari, si dannano molti Religiosi, e molte Religiose, o per l' attacco, che ritener vogliono a quelle cose, che hanno donate al Signore nel voto della santa Povertà, o per non volersi umiliare a chiedere le necessarie licenze per dare, ricevere, spendere ec. cose temporali. Perciò il Santo Padre, pieno di zelo della loro eterna salute, comanda, che il vizio della proprietà sia affatto dal Monastero *estirpato fino dalle radici*; e che se si ritrovasse mai una Religiosa, che fosse dedita (il che Dio non voglia) a questo pessimo vizio, dopo due ammonizioni, *sia sottoposta alla correzione*, cioè alla penitenza Monastica, di cui si è parlato nella Dichiarazione del capo XXIII., e degli altri, che seguono; e di più i Sacri Canoni ordinano, che chi ne' Sacri Chiostri muore proprietario, sia sepolto fuori del Monastero in un letamajo, per contrassegno della sua perdizione (1).

Per maggior chiarezza quì si spiegherà primieramente a che obbliga il voto della santa Povertà; e in secondo luogo quando peccherebbe mortalmente la Religiosa contro il suddetto voto.

Adunque il voto della santa Povertà obbliga in primo luogo la Religiosa a non poter mai avere dominio alcuno, o proprietà di cosa alcuna; onde qualunque cosa ella acquisti legittimamente, la proprietà di essa cosa resta presso del Monastero, e la Religiosa l' acquista pel Monastero. Quindi la Religiosa non può asserire, che quella cosa è sua; perciò il S. Padre ordina, che nessuna *presuma dire, qualche cosa essere sua*: nè può alcuna Religiosa far Testamento, dopo chè è Professa: siccome non è lecito alla Religiosa, almeno privata, senza il consenso del Capitolo del Monastero, e la licenza della Superiora, il far sicurtà, (2) ed il contrarre altre simili obbligazioni.

In secondo luogo il voto della S. Povertà obbliga la Re-

(1) Innoc. III. cap. *Cum ad Monasterium* de statu Monach.
(2) Innoc. III. cap. *Quod quibusdam*, de Fideju.

Religiosa a non poter avere neppure l' uso di qualsisia cosa, benchè donatale da' Parenti, o da altri, ovvero acquistata colle sue fatiche, o avuta in virtù del livello, ch' ella si lasciò nella sua Rinunzia, o proveniente da qualche legato, ed eredità a lei toccata, se non con dipendenza della Madre Abbadessa, e de' Superiori dell' Ordine: e vale a dire, che tal cosa non potrà la Religiosa ritenere, o di essa servirsene, senza legittima licenza della Madre Abbadessa, o de' suddetti Superiori. Onde il S. Padre dice in questo capo, che le Religiose non possono aver cosa alcuna, che non sia stata loro data, o permessa dall' Abbadessa.

Le cose dette in questi due Paragrafi si verificano, o si osservi nel Monastero la vita comune, come si dovrebbe, o per tolleranza non si costumi Dal sin quì detto ne segue, che la Religiosa peccherà gravemente contro il voto della santa Povertà, e per conseguenza farà peccato di sacrilegio.

I. Se ella in materia grave darà ad altri, o da altri riceverà denari, o roba temporale, senza qualche licenza particolare, o generale, espressa, o tacita della Madre Abbadessa, o de' Superiori dell' Ordine, abbenchè que' denari, o robe, che dà, e riceve, non provengano da' beni del Monastero, ma da' propri Parenti, Amici, Devoti, *ec.*

II. Se la Religiosa in materia grave riterrà denari, o altra cosa nascosta, senza saputa della Superiora; ovvero riterrà danari, o altra roba presso di se, o presso d' altre contro la volontà della Madre Abbadessa, o de' Superiori dell' Ordine.

III. Se la Religiosa de' denari, o robe del Monastero, o anche di tutto ciò, che con licenza ritiene a suo uso, in materia grave disporrà a suo piacere, spendendo v. g. a suo capriccio, vendendo, donando, *ec.*, senza qualche licenza della Madre Abbadessa, o de' Superiori dell' Ordine: il che dee intendersi anche delle Uffiziali del Monastero, le quali non possono disporre de' denari, o roba del Monastero a se commessa, contro la volontà della Madre Abbadessa, o de' suddetti Superiori.

IV. Se la Religiosa spenderà in materia grave in cose illecite, e peccaminose, o in cose vane, e indecenti allo stato religioso, o in cose del tutto superflue, ancorchè gliene dessero licenza o la Madre Abbadessa o i detti Superiori, non potendosi dare tali licenze.

V. Se la Religiosa in materia grave dissiperà, o con notabile negligenza colpevole lascierà andare a male le cose del Monastero, specialmente quelle, che sono a suo carico, o quelle ancora, che a lei sono concedute per proprio uso.

Qual quantità di denaro, o di roba richiedasi per costituire una materia notabile, e grave, che basti per peccar mortalmente contro il santo voto di Povertà, è cosa difficile il determinarlo, sì per la diversità delle sentenze de' Dottori, come per la varietà de' casi, che occorrono, ne' quali richiedesi ora maggiore, ora minore quantità. Ciò nondimeno non dovrebbe molto importare alla Religiosa, la quale dovendo attendere alla perfezione, e per conseguenza sommamente abborrire ogni peccato veniale, conviene che sia molto sollecita di non trasgredire il suo voto, neppure in cosa assai leggiera, e molto meno mettersi in queste angustie di poter dubitare, se la sua trasgressione arrivi, o nò a peccato mortale.

Adunque tutte le Religiose, per assicurare la loro coscienza, e per levare ogni luogo a' dubbj, e scrupoli, osservino gli avvertimenti, che quì si soggiugneranno.

I. Sul principio d' ogni Abbadessato ciascheduna Religiosa tanto Corista, quanto Commessa, faccia il suo proprio, cioè un Inventario fedele, scritto di proprio, o di altrui carattere, di quanto allora ha di roba, e di danaro a suo uso, la nota di tutti i suoi annui proventi, e de' debiti, e crediti se ne ha, provenienti dal suo livello, o da qualsiasi altra cagione; lo consegni alla nuova Madre Abbadessa, ed al principio d' ognuno de' due susseguenti anni rinnovi il suddetto sproprio, almeno col levare, ed aggiugnere ciò, che allora ciascheduna avrà di meno, o di più.

II. Se nel Monastero non si osserva la vita comune per tolleranza, ogni Monaca, ed ogni Commessa, senza alcuna eccezione, ed anche la stessa Madre Abbadessa, riponga fedelmente nel solito Deposito qualunque denaro avrà a proprio uso, proveniente dal suo livello, o da' lavori, o da qualsivogli banda, ovvero donatole da' Parenti, o altra persona; e ciò faccia quanto prima potrà, qualunque volta perverrà danaro alle suo mani.

III. Sul principio d' ogni Abbadessato ciascheduna Religiosa preghi la nuova Superiora a concederle licenza di te-

ner presso di se qualche piccola somma di denaro per le spese minute, che sogliono occorrere; e chieda la licenza generale per le cose minute da darsi, e da riceversi. Le stesse licenze facciansi rinnovare dalla medesima Superiora ne' tempi consueti, secondo il lodevole costume di ciascheduna Monastero. La Madre Abbadessa poi accordi le suddette licenze in quella quantità, che giudicherà necessaria, secondo i differenti bisogni di ciascheduna Religiosa. Così pure dichiari alle Uffiziali quali spese, e quali cose loro accordi, da farsi da esse, senza che abbiano a ricorrere a lei ne' casi particolari.

IV. Qualunque volta occorra a qualche Religiosa di fare alcuna spesa, o altra cosa, che ecceda la licenza generale accordatale dalla Madre Abbadessa, ricorra alla medesima, la quale le concederà la licenza di ciò fare, quando la giudichi giusta, e non dannosa nè alla Religiosa, che la richiede, nè alla Comunità, introducendo v. g. tal licenza abusi in detta Comunità, nè dannosa finalmente a' beni temporali del Monastero. Che se alla Religiosa sarà negata la grazia, ella dica subito nel suo cuore: quest' è la volontà di Dio; nè se ne lamenti, anzi ringrazj il Signore, che le fa il favore di provare qualche effetto della S. Povertà, e le dà occasione di rompere la volontà propria per mezzo della santa Ubbidienza.

V. Si guardi qualunque religiosa dal dare imprestito, specialmente agli esteri, senza le dovute licenze, danaro, o qualunque altra roba; e molto più si guardi dal prendere imprestito, senza le medesime licenze, denari; e dall' impegnare per qualche suo bisogno qualunque cosa, ancorchè a proprio suo uso permessa.

VI. Se mai qualche Religiosa fosse ricercata da' proprj Parenti a rilasciar loro il livello, che ha a suo uso, si ricordi, che a lei non è lecito far ad essi la ricevuta, come se lo avesse riscosso; nè può ella condonare il suddetto livello o in parte, o in tutto, senza giusta cagione, e senza previa espressa licenza della Madre Abbadessa, se si tratti di non molta quantità, e quando fosse una somma rilevante, senza la licenza de' Superiori, secondo la minore, o maggiore quantità del denaro, che si vuol condonare.

VII. Quando si tratti di far regali, sappiano le Re-

Religiose tutte, che i Sommi Pontefici (1) hanno proibito alle persone Religiose il far donativi in primo luogo, senza il motivo di qualche virtù, v. g. di carità, di rimunerazione, di gratitudine; in secondo luogo senza licenza de' loro Superiori, o Superiore; ed in terzo luogo comandano, che i regali, che faransi in questi casi, sieno discreti, e non eccessivi, (2) non convenendo alle persone, che professano la santa povertà, donativi di gran valore, e da Signore. Le Religiose tutte pertanto si contengano ne' suddetti limiti prescritti da' Sommi Pontefici; e la Madre Abbadessa, prima di concedere licenza di far regali, consideri, se v' è il giusto motivo, e se la quantità del denaro, o di roba, che vuol donarsi, oltrepassi la sua autorità.

VII. Parimente si consigli la Madre Abbadessa, se dubitasse, che la cosa, di cui vien richiesta da qualche Religiosa per la licenza di ricevere, o di comprare, fosse indecente allo stato Religioso, o del tutto superflua: non potendo la Madre Abbadessa accordare l' uso di tali cose, nè la Religiosa ritenerle.

IX. Tutte le Religiose nel custodire le robe del Monastero, o concedute a loro uso, siccome nel servirsi di tutte le suddette cose, usino una moral diligenza, cioè quella cautela, che usar sogliono le persone veramente diligenti: ma particolarmente sieno esattissime circa le cose della loro Ubbidienza, ed altre consegnate alla loro special custodia. Inoltre si guardino dal tener più conto delle robe a loro uso permesse, che delle altre comuni del Monastero; poichè una tal differenza indicherebbe attacco a quelle, ed una certa proprietà, cioè che le considerassero come cose lor proprie.

X. La Madre Abbadessa rifletta, ch' ella non è la padrona de' beni temporali del Monastero, ma una semplice Amministratrice, siccome pure Amministratori ne sono gl' istessi Superiori dell' Ordine. Laonde nel suo mi-

(1) Clemens VIII. Const. *Religiosae Congregationes* 20 Julii 1594. Urbanus VIII. Const. *Nuper a Congregatione* 16. Octobris 1640.

(2) Urbanus VIII. §. 1. ibid.

nistero si regoli colle leggi di chi amministra roba d' altri. In quanto poi alle cose, che sono a suo proprio uso sappia, che a se stessa può accordare tutto ciò, che può ella concedere alle sue suddite. Finalmente si ricordi dell' aureo avviso, che il S. Padre dà alla Camerlinga nel capo XXXI., cioè a chi ella non potrà dare ciò, che le è richiesto, o qualche licenza domandatale, dia almeno una buona risposta.

XI. Non si contentino le Religiose di osservare solamente la sostanza del loro Voto di Povertà, ma procurino di esercitare la S. Povertà con perfezione, se vogliono conseguire il gran merito di questa virtù, ed i singolari privilegj promessi da Gesù Cristo nel S. Vangelo (1) a' veri Poveri di spirito, cioè a' Poveri di volontà, e se vogliono assomigliarsi al celeste loro Sposo, il quale, quantunque fosse il Padrone del Cielo e della Terra, volle nascere da povero, vivere da povero, e morire da povero. Non si curino adunque d' avere grossissime somme di denaro, benchè colla dovuta licenza, e nel comune Deposito: ma si esortano a spogliarsene in parte, se le hanno, impiegandole, coll' opportune licenze, in benefizio della Chiesa, o del Monastero; giacchè è cosa facile, che chi ha gran quantità di denaro, attacchi ad esso il suo cuore, e si metta in pericolo di perdere l' Anima propria. Abborriscano le comodità, le vanità, le robe preziose, e le cose in qualche maniera superflue; godano di provare gli effetti della S. Povertà sì nell' uso di cose triviali, e proprie de' poveri, come ancora nel mancamento di qualche cosa necessaria, specialmente in tempo di malattìa; perchè questo veramente è l' essere di povero. Sopra tutto non abbiano affetto ad alcuna cosa temporale, poichè il distacco, ed il disprezzo di tutte le cose caduche di questo Mondo è l' anima della santa Povertà, promessa nella solenne nostra Professione.

Le tavolette, e lo stile, di cui parla il S. Padre in questo capo, servivano in que' tempi per iscrivere, le quali cose più non s' usano a' giorni nostri.

CA-

(1) *Matth. c. 5. v. 3, et cap. 19. v. 28. Lucae 10. v. 30*

CAPITOLO XXXIV.

Se tutte ugualmente debbano ricevere le cose necessarie.

SI faccia come egli è scritto: (1) *Si dividea a ciaschedun o conforme il bisogno*. Con queste parole noi non diciamo, che nel Monastero vi sia eccezione di persone, (il che a Dio non piaccia) ma bensì vi sia il riguardo alle infermità, di maniera, che chi ha bisogno di meno, ringrazj Dio, e non si contristi, e chi ha bisogno di più, si umilj per la propria infermità, e non s' insuperbisca, perchè gli viene usata misericordia: così tutte le membra saranno in pace. Sopra tutto non apparisca il male della mormorazione per qualsivoglia causa in alcuna, quantunque picciola, parola, o segno. E se alcuna sarà trovata rea di questa colpa, sia punita con castigo rigoroso.

DICHIARAZIONE.

Da ciò, che soggiugne il S. Legislatore sul fine di questo capo, si comprende quanto egli abborrisca il vizio della mormorazione contro della Superiora, ed altri, che presiedono alla cura del Monastero, poichè vuole, che la Religiosa ritrovata delinquente o in parole, o in gesti, sia sottoposta ad un castigo severo. Si guardino adunque le Religiose da qualunque ancor minima mormorazione, o lamento contro le dette persone; e r flettano ancora, che da' lamenti, e mormorazioni contro della Madre Abbadessa, e delle sue ministre, siccome contro de' Confessori, e de' Superiori dell' Ordine, nascono molte volte ne' Monasteri mali gravissimi, e che chi mormora delle mentovate persone, mormora di Gesù Cristo, di cui tengono il luogo: poichè, siccome egli disse nel S. Vangelo (2): *Chi ode voi, ode me*, così soggiunse: *E chi sprezza voi, disprezza me stesso*.

Tutte poi le Religiose si contentino di quel tanto, che il Monastero somministra loro secondo il costume, e secondo la sua possibilità; e se qualche cosa alle volte mancherà al loro bisogno, *benedicano Dio, e non mormorino*, come le avvertisce il S. Padre nel capo XL.; anzi godano, siccome è detto sul fine della Dichiarazione del capo precedente, di provare qualch' effetto della S. Povertà.

(1) *Act.* 4. 31. (2) *Luca* 10. *v.* 16.

CAPITOLO XXXV.

Delle Settimanarie di Cucina.

LE Sorelle si servano scambievolmente, di modo che niuna sia esente dall' ufficio della Cucina, salvo, che per infermità, o per occupazione in cosa di maggior importanza, conciossiacosachè in questo esercizio si acquista più merito, e più carità. Siano dati degli ajuti alle deboli, acciocchè servano senza tristezza; tutte però abbiano gli ajuti conforme lo stato della Comunità, e la situazione del luogo.

Se la Comunità sarà grande, la Celleraria sarà dispensata dall' Ufficio della Cucina, e così se altre (come abbiamo detto) fossero occupate in cose di maggior importanza. Tutte le altre si servano con carità l' una coll' altra.

Quella, che dovrà uscire della settimana, nel Sabato netti tutto, lavando i panni lini, co' quali le Sorelle si rasciugano le mani, e i piedi. Così quella, che esce di settimana, come quella, ch' entra, lavino i piedi a tutte, e riconsegnino i vasi dell' esercizio loro mondi, e sani alla Celleraria, la quale similmente li consegni a quella, ch' entra, acciocchè sappia, che cosa dà, e che cosa riceve.

Le Settimanarie, un' ora avanti la refezione, oltre la loro parte ordinaria, piglino un poco di pane, e alquanto di bere, acciocchè all' ora della refezione servano le loro Sorelle senza mormorazione, e senza grave fatica. Ma ne' giorni solenni aspettino, che sia finito l' Officio.

Le sopraddette Settimanarie tanto quelle, ch' entrano, quanto quelle, ch' escono, finiti in Coro i Mattutini della Domenica, si gettino a' piedi di tutte le Sorelle, e domandino, che si preghi per loro. Quella, che esce di settimana, dica questo verso: *Benedictus es Dominus Deus, qui adjuvisti me, et consolatus es me*, e dettolo tre volte, riceva la Benedizione. Quella poi, ch' entra, seguiti, e dica: *Deus in adjutorium meum intende, Domine ad adjuvandum me festina*. E replicatolo tre volte da tutte, presa la benedizione, entri al suo Ufficio di settimana.

DICHIARAZIONE.

Anticamente tanto i Monaci tutti, quanto tutte le Monache Benedettine servivano alla Cucina, ed al Re-

fettorio. Ma, dopo che si è introdotto nell' Ordine Monastico l' uso di vestire i Fratelli, e le Sorelle Commesse, a titolo di servizio de' ministerj più bassi, affinchè i Monaci, e le Monache possano meglio attendere al servizio della Chiesa, e del Coro, ed agli altri impieghi, ad esempio de' santi Apostoli, che elessero i sette Diaconi (1), acciocchè s' impiegassero nell' amministrazione de' beni temporali, si debbono osservare le costumanze di ciaschedun Monastero nella distribuzione de' varj uffizj. Lo stesso dee dirsi dell' uso antico della lavanda de' piedi, che una volta spesso praticavasi nella Chiesa, per imitare una simile azione, che Gesù Cristo fece co' suoi Apostoli nell' ultima Cena (2).

Ove dice il S. Legislatore, che le Settimanarie ne' giorni solenni non prendano il permesso loro ristoro, finchè non sia finito l' offizio, ciò comanda per motivo della SS. Comunione, che ne' giorni festivi distribuivasi a tutti nella Messa Conventuale (3). Laonde se ne' suddetti giorni le Settimanarie, e le altre, che non possono andare alla prima tavola, non vengono impedite dalla santa Comunione da farsi sul tardi, potranno, senza contravvenire alla santa regola, prendere il suddetto ristoro all' ora degli altri giorni.

E' sembrato incredibile agli Autori delle Costituzioni de' Monaci, che il S. Padre permetta il suddetto ristoro ne' giorni di digiuno comandato dalla S. Chiesa: perciò, come prescrivono le suddette Costituzioni le Settimanarie, e tutte le altre Religiose di sopra mentovate, non debbono prendere il riferito ristoro, se sono in età, che obblighi al digiuno Ecclesiastico; quando però qualcheduna non potesse, senza grave incomodo, sostenere il digiuno fin dopo la prima tavola, in tal caso dovrà ella consultare il Padre Confessore, e regolarsi secondo l' Istruzione, ch' egli le suggerirà.

Del resto la Madre Abbadessa faccia osservare, secondo il lodevole costume del suo Monastero, le altre cose in questo capo prescritte.

Le Sorelle Commesse poi servano volentieri per amor di

(1) Act. 6. v. 2. Vide Megè in hoc capit. Reg.
(1) *Joann.* 13. *v.* 5.
(3) Vide Calmet, et Megè in hoc capit.

di Dio sì nell' impiego della Cucina, come in ogn' altro esercizio, benchè faticoso, le Monache; considerando, che essendo venute alla Religione in qualità di Servienti, e che dipendendo dalla Madre Abbadessa, dalla Camerlinga, e dall' altre Uffiziali, pretendere non debbono di fare le cose a loro capriccio. Tra di loro scambievolmente con amore, e carità di Sorelle s' ajutino; e quando servono le Monache, o l' altre Consorelle Commesse, non si persuadano di servir Donne, ma Gesù Cristo, il quale è per dir loro nel giorno del finale Giudizio, come ce ne assicura nel S. Vangelo (1): *Quello, che avete fatto ad una delle mie minime, l' avete fatto a me.*

Dall' altra parte le Monache non aggravino di troppo le Sorelle Commesse, e sappiano compatirle ne' loro mancamenri, e nel loro forse poco buon naturale; di più non si sdegnino di fare di quanto in quando qualche atto degli esercizj più bassi, ed abbietti, per praticare la virtù della S. umiltà tanto raccomandata dal nostro S. Padre.

In questa maniera le Monache, e le Commesse caritatevolmente sollevandosi, e compatendosi tra di loro, adempiranno la Legge di Gesù Cristo, come dice S Paolo, (2), cioè il gran precetto della Carità Cristiana, ch' è il compimento di tutta la Legge di Gesù Cristo (3).

Con quest' occasione si raccomanda vivamente, e con tutta l' efficacia a tutte le Religiose questo gran comandamento della Carità, ch' è la Reina di tutte le virtù, ed il carattere distintivo del Cristianesimo (4); ch' è sommamente necessaria nelle Comunità, e che tra le Religiose dee risplendere assai più, che tra gli altri Cristiani, pel maggior vincolo d' unione, che passa fra di esse. Pertanto non si lusinghi mai alcuna Religiosa d' essere accetta al Divino suo Sposo per qualunque virtù in essa si ritrovasse, se non possiede la Carità, nè creda di possedere la Carità, se non sà compatire, e sopportare i difetti delle sue consorelle; se di esse si lamenta, e ne mormora; se le offende con parole; se le sfugge, e non vuol loro parlare, ovvero trattar-

(1) *Matth.* 25. *v.* 40. (2) *Ad Galat.* 5. *v.* 14.
(3) *Ad Galat.* 6. *v.* 2. (4) *Joann.* 13. *v.* 35.

tarle; e se non dimostra i segni d' amore a chi mai l' avesse oltraggiata ; poichè Gesù Cristo nel S. Vangelo comanda espressamente (1), che non solo non si voglia male a' nemici, ma che si amino positivamente , loro si faccia del bene, e si preghi Dio per essi , quantunque ci abbiano in odio , ci perseguitino , e ci calunnino , ad esempio del nostro Padre celeste , il quale fa nascere il suo Sole sopra i buoni , ed i cattivi , e manda la sua pioggia sopra i giusti , e gl' ingiusti .

Sopra tutto si ricordino le Religiose tutte di ciò , che dice S. Paolo (2) , e lo ingiugne il nostro Santo Legislatore nel c. IV. *Quali siano gli Strumenti delle buone opere* , cioè che quando succedesse qualche sconcerto , o disgusto tra di loro, niuna se ne vada a letto prima d' essersi riconciliata con chi v' è stata qualche discordia , nè alcuna stia sul puntiglio di chi esser debba la prima ; poichè quella dee esser la prima, a cui preme la Carità , alla quale , secondo il detto di S. Bernardo (3), in questi casi non si ripara in altra maniera, che con un atto di umiliazione , chiedendo una all' altra Consorella scusa , e perdono. Ma guai a quella, che venendo la sua Consorella ad umiliarsele , o non la volesse ricevere , o la trattasse con parole brusche , poichè non potrebbe sperare il perdono delle sue colpe da Dio , ch' è pronto a perdonarci , ma in quella maniera che noi perdoneremo agli altri , come si protesta Gesù Cristo nel suo santo Vangelo (4) , e ce lo insegna nella quinta petizione del *Pater noster* (5) , nè s' inganni col dire , ch' ella già le ha perdonato col cuore , imperciocchè il precetto della Carità esige , che di tal perdono dia tali segni nell' esterno , per cui la Consorella , e le altre tutte restino di ciò persuase .

Si guardino ancora le Religiose tutte da una cosa , che molto offende la carità , ed è , il riferire ad un' altra ciò , che di lei ha detto la Superiora , o una Consorella , o altra persona , quando questa sia materia , che possa ingerire nell' altra sospetti , dispiacere , o amarezza ; poichè tali parolette

(1) *Mat.* 5. *v.* 26. (2) *Ephes.* 4. *v.* 26. (3) Serm. de Nat. Dom.
(4) *Matth.* 6. *v.* 14. *Marc.* 11. *v.* 15., *et alibi*.
(5) *Matth.* 6. 2. 4.

te sogliono cagionare grandi danni, cioè avversioni, diffidenze, mormorazioni, discordie, e cose simili; e lo Spirito Santo ne' Proverbj (1) ci assicura, che il Signore odia, ed abbomina di cuore chi semina discordie tra Fratelli, e tra le Sorelle; il che molto più si verifica di chi seminasse zizzanie tra le suddite, e chi loro presiede, o dirige nello spirito le anime loro.

CAPITOLO XXXVI.

Delle Sorelle Inferme.

PRima di tutto, e sopra tutto si dee aver cura delle Inferme di modo che siano servite come Gesù Cristo medesimo, giacchè egli stesso disse: (2) *Io fui infermo, e voi mi visitaste: e tutto quello, che faceste ad uno di questi miei minimi, lo avete fatto a me stesso.* Le inferme poi considerino anch'esse, che si serve loro ad onore di Dio, e colle loro superfluità non contristino le Sorelle, che le servono. Debbono tuttavia tollerarsi pazientemente, poichè in questa maniera si acquista maggior premio, e merito più copioso. L' Abbadessa dunque usi tutta l' attenzione, acciocchè non manchi loro alcuna cosa per altrui negligenza. Sia ad esse Sorelle inferme deputata una camera da per se, ed una servitrice, che tema Dio, e che sia diligente, e sollecita.

L' uso de' bagni sia offerto alle Inferme quante volte fa di bisogno; ma alle sane, e massimamente alle giovani, più difficilmente concesso. Si permetta alle Inferme di mangiar carne, come ancora a quelle, che sono del tutto deboli, acciocchè si riabbiano; ma poichè saranno migliorate, tutte secondo il solito se ne astengano. L' Abbadessa poi abbia grandissima cura, che le inferme nè dalle Cellerarie, nè dalle Servitrici siano trascurate, perchè ad essi è imputato qualunque mancamento, che dalle discepole si commette.

DICHIARAZIONE

Dalle sommamente espressive parole, *Prima di tutto*, e *sopra tutte*, con cui incomincia il nostro Santo Patriarca questo capo, si raccoglie l' indicibile premura, ch' egli

(1) Can. 4.

Digitized by Google

ha per la cura delle Sorelle inferme. La visita delle Inferme da farsi dalle Consorelle spesso, e con carità Cristiana, e la Religiosa, oltre l' assistenza delle Infermiere, l' ha già raccomandata il S. Padre tra gli strumenti delle buone opere al cap. IV. Maggiore obbligazione però ha la Superiora di visitare le Inferme per consolarle, e per informarsi, e vedere, se sono in tutto ben servite. Ma ricordisi la Madre Abbadessa di non avere minore sollecitudine del bene spirituale delle Inferme di quella, che aver dee della salute de' loro Corpi. Le esorti dunque spesso a prendere dalla mano del Signore la malattìa, a soffrirne almeno con pazienza il male, ad offrirlo al Signor nostro Gesù Cristo in unione di tanti patimenti, e della morte da Lui sopportata per noi; e a disporsi alla morte, quando l' infermità sia pericolosa. Subito, che occorre, ne venga avvisato il Medico, ed il Padre Confessore, affinchè l' uno, e l' altro possa esercitare il proprio uffizio.

Le Infermiere poi sieno caritatevoli, pazienti, e sollecite; e si ricordino, che servendo le loro Sorelle inferme, servono Gesù Cristo, siccome loro fa riflettere sul principio di questo capo il nostro S. Legislatore.

Finalmente le Inferme, Convalescenti, ed altre simili, non si scordino d' essere Religiose; e per conseguenza di dover attendere alla perfezione religiosa anche nel tempo della loro malattìa, o debolezza; e diano a tutte buona edificazione; specialmente colla pazienza, coll' ubbidienza, che debbono prestare anche al Medico, ed alle Infermiere, e col ricorso frequente a Dio, almeno con atti giaculatorj. Da se stesse dimandino i SS. Sacramenti, gli altri ajuti spirituali, e la notizia del pericolo delle loro infermità, quantunque esse non riconoscessero il detto pericolo.

Dovendo ciascheduna Religiosa sempre dipendere dalla Superiora, non dee alcuna chiamar Medici, o altri, ovvero consultarsi con essi, senza il permesso della Madre Abbadessa: siccome nissuna dee prendere medicina alcuna, che esiga riguardo, senza consiglio del Medico, come ordinano ancora le Costituzioni de' Monaci.

Sotto il nome di Bagni, di cui parlasi in questo ca-

po, s' intendono i Bagni da concedersi dentro al Monastero, come spiegano questo passo molti de' nostri Commentatori (1), de' quali Bagni ne' tempi del nostro S. Padre v' era maggior bisogno, che ne' nostri. Niuna Religiosa però dee al presente usar Bagni, senza special ordine de' Medici, e senza licenza della Superiora.

CAPITOLO XXXVII.

Delle Vecchie, e delle Fanciulle.

SEbbene l' umana natura per se stessa si muova a compassione verso queste età delle Vecchie, e delle Fanciulle, nulladimeno torna bene, che la Regola provveda al loro bisogno. Sia pertanto considerata sempre la debolezza loro, e in niun modo negli alimenti sia osservato con esse il rigor della Regola: ma si abbia intorno al loro bisogno pietosa considerazione, e prevengano le ore Canoniche per riguardo alla Refezione della Comunità.

DICHIARAZIONE.

Alla discretezza della Superiora si appartiene il giudicare quali sieno le vecchie, e quali, e quante dispense debbano a ciascuna accordarsi, giacchè il S. Legislatore non ha stabilito di quale età esse debbano essere; e sembra voglia egli, che si abbia riguardo piuttosto alla fiacchezza di ciascheduna Religiosa, che alla sua età.

In quanto alle Fanciulle, già si è detto nella Dichiarazione del capo xxx., che a' giorni nostri non si si accettano più, come al tempo del S. Padre Benedetto, le Fanciulle di tenera età, ma si vestono almeno d' anni quindici; tuttavìa colle Religiose giovani, che non hanno ancora compito l' anno vigesimoprimo, si può usare dalla Madre Abbadessa qualche dispensa, specialmente circa i digiuni, ed il mangiare fuori della Mensa comune.

Perchè poi ne' Monasteri al dì d' oggi si ammettono Fanciulle per loro buona educazione, primieramente la Madre Abbadessa avanti di chiedere la solita licenza al Su-

(1) Vide Megè in hoc cap, & Calmet in idem cap.

Superiore dell' Ordine, e di proporne qualcuna al Capitolo delle Monache, prenda un' esatta, e sincera informazione, se la Fanciulla da accettarsi, abbia tutte le condizioni prescritte da' sommi Pontefici, se sia di buona nascita, e di buoni costumi, e qualità, se abbia ottenuta la solita licenza da' Superiori, con esprimere, se altre volte è stata in questo, o altro Monastero, e l' età, che dee essere d' anni sette compiti, nè può estendersi, se non agli anni xxv. compiti; se tal licenza è stata registrata nella Cancelleria Vescovile della Diogesi(1); se parimente abbia avuta la licenza dal Vescovo Diocesano; e se i di lei Parenti siano per pagare la consueta anticipata dozzina per gli alimenti, e portata ne abbiano la solita sicurtà; sopra le quali cose molto più dovrà invigilare il Superiore del Monastero.

In secondo luogo ricevute, che saranno le Fanciulle in educazione con tutte le dovute licenze, la stessa Madre Abbadessa le consegni alla Maestra delle Educande, sotto di cui tutte debbono stare, e dormire in un luogo separato dalle Monache, a tenore di tanti Decreti della Sacra Congregazione, e delle condizioni, che la medesima mette nelle Licenze, che dà di ricevere qualche Educanda in Monastero. La Madre Abbadessa poi e la Maestra delle Educande ne abbiano tutta la cura, specialmente in ciò, che concerne il loro bene spirituale. La Maestra le istruisca ne' lavori, ma molto più ne' buoni costumi, nella Dottrina Cristiana, o Catechismo, e nelle cose di spirito, e frequentino i SS. Sacramenti, secondo che ordinerà il Padre Confessore. La suddetta Maestra faccia, che vestano con modestia, non usino abiti sfarzosi, e indecenti al luogo santo, ove abitano, e le accompagni, particolarmente quando sono richieste alle Grate, o alla Porta. Non permetta, che loro venga conciato il capo da qualsisìa uomo; ch' esse vadano girando pel Monastero, ove lor piace; che stringano amicizia particolare con qualche Monaca, o Commessa; che parlino con qualche estranea persona pericolosa, o abbiano corrispondenza con chi non è loro stretto Parente. Faccia, che per le sue ma-

(1) Sagr. Congreg. 27. Maii 1603.

mani passino le lettere, viglietti, e tutt' altro, che le suddette Educande mandano, o ad esse si trasmettono da qualsisìa persona. Finalmente si ricordi la detta Maestra, che delle loro Anime dovrà rendere stretto conto a Dio, giustissimo Giudice. Sopra delle riferite cose, dovrà anche invigilare la Madre Abbadessa, come si è detto nella Dichiarazione del capo secondo.

CAPITOLO XXXVIII.

Della Settimanaria Lettora.

QUando le Sorelle mangiano, non dee mai mancar la lezione: nè ardisca leggere quella, che a caso avrà preso il libro, ma quella, che sarà destinata a leggere tutta la Settimana, e cominci la Domenica. Chi ha da leggere; terminata la Messa, e fatta la Comunione, domandi umilmente a tutte, che preghino per lei, accocchè da essa tolga Dio lo spirito di superbia, e dicasi nell' Oratorio tre volte da tutte questo Versetto, cominciando però essa Lettora: *Domine labia mea aperies, et os meum annunciabit laudem tuam*: e presa la benedizione entri a leggere, ed alla Mensa sia tenuto sommo silenzio in guisa, che non vi si oda mormorìo, o voce d' altre, che di quella sola, che legge. Le cose poi necessarie, quelle, che mangiano, e bevono, se le porgono l' una all' altra, così che niuna abbia bisogno, di chiedere alcuna cosa; e se pure farà bisogno, si domandi piuttosto con qualche segno, che con la voce.

Niuna presuma di domandare della lezione, nè di altro, acciocchè non si dìa in quel tempo occasione di ragionare, salvo se la Superiora volesse dire qualche cosa per edificazione.

La Sorella Settimanaria, prima che cominci a leggere prenda il misto a causa della S. Comunione, acciocchè non le sia forse gravoso il sostenere il digiuno; e dopo mangi con le Settimanarie della Cucina, e le altre Servitrici. Le Sorelle però non leggano, o cantino per ordine, ma leggano, e cantino solamente quelle, che sono atte ad edificar le ascoltanti.

DICHIARAZIONE.

In primo luogo, tra le Monache alla prima Tavola si

dee leggere un capo della S. Regola colla sua Dichiarazione, incominciandosi dal Prologo, fino all' ultimo capo ; come portano varj Decreti di diverse Congregazioni Monastiche; e se il detto capo, o dichiarazione troppo si estendesse, se ne potrà riserbare una parte pe' giorni seguenti. Dopo si potrà leggere un libro spirituale, o qualche sacra Storia, specialmente delle Vite de' Santi del nostr' Ordine. Se poi si legge alla seconda Tavola, si potrebbe leggere lo stesso capo della S. Regola, colla sua Dichiarazione, particolarmente per istruzione delle Sorelle Commesse, che v' intervengono. Quella, che legger dee a Tavola, preveda prima la Lezione da farsi; procuri leggere adagio, e in tal maniera, che tutte le circostanti possano intendere ciò, che leggesi; e lasci il segno ne' Libri, ove terminerà di leggere.

Qual esser debba il silenzio da osservarsi in Refettorio, lo dichiara il S. Legislatore, dicendo, che dee essere *sommo*; che non vi si *oda mormorio, o voce d' altra, che di quella sola, che legge;* e che si chiedano le cose necessarie piuttosto *con qualche segno, che colla voce*. Nulladimeno, se qualcuna non si potesse far intendere facilmente co' cenni, sarebbe cosa più modesta, e più religiosa parlar sotto voce, che far certi gesti ridicoli, come osserva un dotto Espositore (1). Non dovrebbesi mai in Refettorio dispensare nè la Lezione, nè il Silenzio, secondo il testo della S. Regola, e come porta la pratica de' Monaci, i quali quando tra essi dispensansi le suddette cose, sogliono mangiare anche ne' Monasteri meglio regolati, in un luogo diverso dal Refettorio, ch' essi chiamano Ospizio. Ma giacchè in molti Monasterj delle Monache Benedettine si è introdotto l' uso di dispensare tal volta la Lezione, ed il Silenzio anche nel Refettorio, in tali Monasterj, quando la Madre Abbadessa darà l' una, e l' altra dispensa, le Religiose non se ne abusino, alzando assai la voce, facendo schiamazzo, o ridendo dissolutamente, poichè il Refettorio è uno di que' luoghi in cui deesi sempre osservare almeno una special modestia, e compostezza, e qualche specie di silenzio, di cui parlerassi nella Dichiarazione del capo XLII.

Pel

(1) P. Megè in hoc cap.

Pel ristoro da prendersi dalla Lettora avanti che cominci a leggere, s' intende un poco di pane, e alquanto di vino, chiamato dal S. Padre *Misto, causa della S Comunione*, perchè usavasi allora darsi, dopo la santa Comunione, a ch' si era comunicato un boccone di pane, ed un sorso di vino (1). Adesso però dobbiamo regolarci secondo il presente costume della Chiesa; e quella, che dovrà leggere a Tavola, osservi quanto si è detto delle Settimanarie della Cucina nella Dichiarazione del capo xxxv.

Da ciò, che dice il S. Patriarca in questo capo, che la Settimanaria, *che ha da leggere terminata la Messa, e fatta la Comunione, dimandi umilmente a tutte, che preghino per lei*, raccogliesi, che tutte le Religiose si comunicavano ogni Domenica. Niuna Religiosa certamente dee tralasciare di confessarsi, e comunicarsi almeno una volta il mese, venendo ciò prescritto a tutte la Religiose da' Sacri Canoni, e dal Sacro Concilio di Trento (2). Ma di piú vengono esortate tutte le Monache, e le Commesse alla frequenza dei SS. Sacramenti una, o più volte la Settimana, secondo il lodevole costume del Monastero, e secondo la direzione del loro Padre Confessore, sì per premunirsi, come dice il Sacro Concilio di Trento (3), con questo celeste soccorso contro tutte le insidie del Demonio, sì ancora per unirsi spesso sacramentalmente, come conviene alle Sacre Vergini, al celeste loro Sposo.

Oltre a ciò procurino le Religiose tutte, che le loro Confessioni sieno investite da un sincero dolore, e da un efficace proponimento, più curandosi di questo, che d' un troppo lungo esame della coscienza, e d' un prolisso, e minuto racconto di tutti i loro peccati veniali, i quali possono anche scancellarsi fuori di questo Sacramento, coll' uso dei replicati atti di vera contrizione, e de' Sacramentali, come sono l' Orazione del *Pater Noster*, e le Preci, che si recitano al suono dell' *Ave Maria*, la mattina, al mezzo dì, la sera

(1) Calmet, & apud ipsum Joann. Beleth. in hoc cap.

(2) Calmet. *Ne in agro §. sane*, de Stat. Monach. Trid. sess. 25. de Regul. c. 10.

(3) Conc. Trident. ibid.

sa, ed all' ora prima di notte, ed altri simili, che si fanno in comune dai Fedeli; il prender l' Acquasanta; la recita del *Confiteor*; il far limosina; il ricevere con riverenza la Benedizione Vescovile, o Sacerdotale (1). Ma affinchè questi, ed altri Sacramentali della S. Chiesa producano il suddetto effetto, conviene, che chi esercita questi atti, non solo sia in grazia di Dio, cioè non abbia peccato mortale sull' Anima, ma ancora gli accompagni con qualche atto interno di dolore de' suoi peccati veniali. Si ricordino le Religiose tutte della pronta obbedienza, che prestar debbono al Giudice, Medico, e Maestro datole da Dio, cioè il Padre Confessore, e non si curino d' avere altri Direttori, l' interno delle Anime loro, e ciò, che per direzione di ciascheduna hanno suggerito i Confessori, non lo manifestino ad altra qualunque Consorella, benchè confidentissima, sì perchè da simili confidenze ne sogliono nascere gravissimi pregiudizj alle Anime, sì perchè la direzione, che dar conviene ad una persona secondo il di lei bisogno, e secondo la condotta, che Dio tiene con l' Anima sua, per lo più non si confà punto all' Anima d' altra persona.

Di più si esortano le Religiose tutte alla frequenza della S. Comunione spirituale, tanto lodata dai Santi Padri, ed approvata dal Sacro Concilio di Trento (2), la quale possono fare ogni giorno, e più volte al giorno (non ricercandosi per essa il digiuno naturale), specialmente quando ascoltano la S. Messa, e quando visitano il SS. Sacramento dell' Altare, preparandosi ad essa particolarmente con un atto di viva Fede della presenza reale di Gesù sotto le specie Sacramentali, e di ardente contrizione, bramando con tutto il fervore di ricevere, e di satollarsi di quel Divino alimento.

Si esortano ancora con quest' occasione a non iscordarsi di visitare almeno una volta il giorno il Divino Ospite, che sempre hanno in Casa loro, cioè Gesù Cristo Sacramentato, che sta nel sacro Ciborio sempre pronto ad ammettere le loro visite, e ad ascoltare, ed esaudire le loro supplipli-

(1) Vide Synodum Raven. an. 1749. p. 3. cap. 11.

(2) Sess. 13. cap. 8., et Sess. 22. cap. 10.

pliche ; e sappiano di più che colla recita di sei *Pater Noster*, sei *Ave Maria*, e sei *Gloria Patri*, ed uno di questi per il Sommo Pontefice, pregando secondo la di lui mente, dinanzi all' Altare del SS. Sacramento, per singolar privilegio conceduto da' Sommi Pontefici alle persone Religiose, possono conseguire ogni giorno, se avranno le dovute disposizioni, tutte le Indulgenze delle Stazioni di Roma, tutte le Indulgenze di Gerusalemme, della Porziuncula, e di S. Giacomo di Galizia, delle quali potranno applicare una, anche Plenaria, per se stesse (quando in quel giorno non ne abbiano acquistata un' altra Plenaria) e le altre per le S. Anime del Purgatorio (1). Non privino adunque nè se stesse, nè le povere Anime del Purgatorio di un sì grande tesoro.

CAPITOLO XXXIX.

Della misura dei Cibi.

NOi crediamo, che per la refezione d' ogni giorno, o si prenda a Sesta, o a Nona, bastino a tutte le mense riguardo alle infermità di diverse, due vivande cotte, acciocchè quella, che per avventura non potrà mangiare dell' una mangi dell' altra. Bastino dunque alle Sorelle due vivande cotte; e se oltre queste vi saranno frutta, o legumi, si aggiunga anche la terza.

Una libbra di pane al giorno basti a ciascuna, o sia per una sola refezione, o sia per il desinare, e per la cena. Se hanno poi da cenare, la Celleraria serbi la terza parte di detta libbra, per darla loro a cena. Ma se a caso la fatica è stata più grande, sia in arbitrio, e potestà della Badessa, parendole spediente, aggiungere qualche cosa, purchè si fugga sopra tutto il mangiar con eccesso, e la Monaca non abbia indigestione, non essendovi cosa tanto contraria ad ogni Cristiano, quanto la crapola, dicendo il Signore (2): *Guardate, che i vostri cuori non siano aggravati dalla crapola, e dall' ubbriachezza*.

(1) Vide P. Leonardum a Portu Mauritio in Manual. pro Monial. §. 22. circ. finem n. IX.

(2) Lucae 21.

Alle Fanciulle però di minore età non si dia la quantità medesima, ma minore, serbando in tutte la parsimonia. Ognuna poi si astenga dal mangiar carne d' animali quadrupedi, eccetto le deboli affatto, ed inferme.

DICHIARAZIONE.

Convengono quasi tutti gl' Interpreti della nostra S. Regola, che la libbra di pane, di cui parla il S. Legislatore in questo capo, fosse assai abbondante, attese le gravissime fatiche, che allora facevano i Monaci, e la leggierezza degli altri cibi, che mangiavano. Per la qual cosa in tutte le Congregazioni Monastiche, anche le più riformate, si è introdotto di non dare il pane a misura; a riserva della sera ne' giorni di digiuno (1).

Similmente essendo varia la necessità di piú, o meno cibo, stante il diverso clima de' Paesi, ed essendo vario lo stato temporale de' Monasterj, la quantità delle vivande, anche ne' Monasteri meglio regolati, è diversa da quella, che porta la lettera della S. Regola in questo capo, ed ora minore, ed ora maggiore, a cagione delle Solennità, delle fatiche del Coro, o di altra cosa, ovvero de' giorni di sollievo conceduto alle persone Religiose. Nè ciò si dee prendere per rilassatezza, o trasgressione della S Regola; perciocchè il santo Padre in questo stesso capo lo lascia alla discretezza della Superiora, come tra gli Espositori osserva, e prova il P. Megè.

Pertanto diasi alle Religiose in tavola il pane senza misura, a riserva della collazione, che quantunque non si usasse al tempo del Padre San Benedetto, a' tempi nostri si fa la sera ne' giorni di digiuno, secondo il costume introdotto nella Chiesa. La Madre Abbadessa poi tratti le sue Religiose nella quantità, e nella qualità degli altri cibi, e nelle diverse giornate secondo l' uso del Monastero, e secondo la necessità delle Religiose, e la di lei discretezza, con riguardo alle facoltà temporali dello stesso Monastero. Sopra tutto però procuri, che le Ministre della Cucina eseguiscano con carità il loro uffizio, ed i

(1) Megè in hoc cap.

cibi, che si apprestano alle Religiose, specialmente alle Inferme, o Convalescenti, sieno ben condizionati, e con pulitezza apparecchiati.

Non può negarsi, che il mangiar carne almeno d' animali da quattro piedi, secondo le varie opinioni degli Espositori (1), non sia contro la nostra S. Regola. Tuttavìa essendosi introdotto da gran tempo in moltissimi Monasterj di quasi tutte le Congregazioni Benedettine, specialmente tra le Monache, l' uso delle carni di qualunque specie d' animali, a similitudine di varie dispense concedute da' Sommi Pontefici a diversi Monasterj, le Religiose che godono perfetta salute, si contentino di astenersi dal mangiare qualunque sorta di carne, anche in privato, in tutti quei giorni, in cui secondo il costume del loro Monastero dalla Comunità Religiosa non si mangia carne, affine di osservare almeno in questa parte la santa Regola.

Tra' Monaci usasi di non mangiare mai carne nel Refettorio, ma in altro luogo distinto. Tra le Monache si permette il mangiar Carne anche in Refettorio, quando in Monastero non v' è altro luogo capace, ove decentemente possano convenire alla mensa tutte le Religiose.

CAPITOLO XL.

Della misura del bere.

Ciascuna ha qualche dono proprio da Dio (2), *chi in un modo, e chi in un altro:* e perciò non senza qualche scrupolo prescriviamo la misura dell' altrui vitto, nulladimeno avendo riguardo alla debolezza delle Inferme crediamo bastare a ciascuna un' emina di vino al giorno; ma quelle, alle quali Iddio dà la grazia di astenersene, sappiano d' averne a ricevere propria, e particolare mercede.

Se poi la necessità del luogo, la fatica, o l' ardor della Estate ne richiedesse di più, sia in arbitrio della Superiora, la quale guardi bene, che in tutti i detti casi non vi sia eccesso, o ubbriachezza, benchè leggiamo non convenirsi il vino in modo alcuno alle Monache. Ma perchè a' nostri tem-

(1) Vide pro una parte Megè in hoc c. pro alt. Calm. in id. c.
(2) *Cor.* 7.

pi questa cosa non può alle Monache persuadersi, contentiamoci almeno di non bere sino alla sazietà, ma più parcamente, perchè il *vino fa apostatare anche i saggi* (1). Ma se il luogo fosse così povero, che non si potesse ritrovare nè meno la sopraddetta misura, ma molto minore, o nessuna, quelle, che ivi abitano, benedicano Dio, e non mormorino, ammonendole noi sopra tutto, che si astengano affatto dalla mormorazione.

DICHIARAZIONE.

E' cosa assai difficile il determinare, come dicono i nostri Interpreti, qual fosse la quantità del vino assegnata in questo capo dal S. Padre per ciascheduna persona Religiosa in ogni giorno, essendosi perduta la misura, che quì chiamasi *emina di vino*. Perciò la Madre Abbadessa, seguendo il costume sì della nostra, che d' altre Congregazioni Monastiche, dia a ciascheduna Religiosa tanto di vino, che le basti; procurando però, che nessuna commetta eccesso nel bere. Che se qualcuna mai mancasse, dovrebbe la medesima Madre Abbadessa fare apprestare a quella il vino a misura, o mischiato con acqua, secondo la sua prudenza.

Giudicasi superfluo l' esortare quì le Religiose a bere moderatamente, e non *sino alla sazietà*, come ordina in questo capo il nostro S. Padre, ed a moderare il vino, almeno generoso, con acqua; conoscendo ciascheduna da se stessa, quanto disdica ad una sacra Vergine qualunque minimo eccesso in questo particolare.

CAPITOLO XLI.

A che ora sia conveniente, che mangino le Sorelle.

DAlla santa Pasqua fino alla Pentecoste le Sorelle mangino a Sesta, e cenino la sera. Ma dalla Pentecoste in poi per tutta l' Estate digiunino la quarta, e sesta feria infino a Nona, (se però le Monache non facessero grandi fatiche, o non le molestasse il troppo caldo dell' Estate) e gli

(1) *Eccl.* 19.

gli altri giorni mangino a Sesta ; e questo desinare a Sesta facendo esse grandi fatiche , o pure essendo il caldo dell' Estate troppo eccessivo , si tiri innanzi , se così parrà alla prudenza della Abbadessa , la quale temperi , e disponga ogni cosa in giusa tale , che le Anime si salvino , e che le Sorelle facciano tutto senza mormorazione .

Da' quattordici poi di Settembre fino al principio di Quaresima le Sorelle mangino sempre a Nona , e nella Quaresima infino a Pasqua mangino a Vespro . Il Vespro però si dica in maniera tale , che quelle , che mangiano , non abbiano bisogno della lucerna, ma ogni cosa si termini colla luce del giorno. Anzi in ogni tempo si temperi l' ora o della cena, o della refezione in maniera, che tutto sia fatto colla luce del giorno .

DICHIARAZIONE.

Essendosi dopo il tempo , in cui viveva il S. nostro Legislatore, introdotto nella Chiesa il costume della piccola colazione la sera ne' giorni di digiuno, anche Ecclesiastico; ed essendosi col tempo molto accresciute le solennità , e funzioni delle Chiese, in cui conviene sodisfare ancora alla pietà de' Fedeli in tempo opportuno : ne viene per conseguenza, che al presente sia impossibile osservare esattamente la distribuzione dell' ore del giorno prescritta in questo capo, e terminare il tutto colla luce del giorno . Perciò basterà, che le Monache mai non vadano alla comune Mensa ne' giorni di digiuno tanto Regolare, quanto Ecclesiastico, se non dopo di essersi recitata in Coro l' ora di Nona; e ne' giorni feriali di Quaresima dopo il Vespero.

Del resto per l' ora tanto dell' Offizio Divino , quanto della Mensa comune, e d' ogni altra cosa dovrassi osservare la distribuzione delle ore stabilite, secondo il lodevole costume d' ogni Monastero, e la Tabella approvata da' Superiori dell' Ordine; il che non deesi stimare punto contrario alla mente del discretissimo nostro S. Legislatore, attese le circostanze de' tempi, e de' luoghi come rilevasi dalla pratica delle Congregazioni, e de' Monasterj anche più osservanti .

In quanto poi a' Digiuni prescritti dalla S. Regola, non solo non deesi mai comprendere in essi il giorno della Domenica, in cui, come giorno di trionfo, e di allegrezza per

Digitized by Google

tutti i Cristiani, non vuole la S. Chiesa, che si digiuni (1); ma ancora si eccettuano, secondo il Concilio d' Aquisgrana celebrato nell' anno 817. (2), e secondo il comune uso dell' Ordine Monastico, tutte le Feste di precetto, ed altre solennità dell' Ordine, e della propria Chiesa, che occorrono fra l' anno, fuori della Quaresima, dell' Avvento, e degli altri giorni di digiuno Ecclesiastico, cioè comandato dalla S. Chiesa.

Varie Congregazioni Monastiche, tra le quali la nostra, ne' loro Capitoli generali, e Diete, colla facoltà loro conferita da' Sommi Pontefici (3) di far nuove leggi, di interpretare la santa Regola, senza mutarla nelle cose sostanziali, e moltissimi Monasterj, per uso inveterato, hanno ridotto i digiuni prescritti dal santo Padre in questo capo, e ne hanno sostituiti alcuni pochi in altri giorni. Pertanto le Religiose osservino almeno que' digiuni regolari, che si costumano nel loro Monastero, secondo le costituzioni, e specialmente quei, che incominciano dopo la Festa della SS. Croce in Settembre, quello dell' Avvento, a riserva della Domenica, e quello del Venerdì, consacrato alla memoria della Passione del nostro Signore Gesù Cristo (4) tutto l' anno, a riserva dei giorni eccettuati: di più digiunino altresì le vigilie almeno delle più antiche, e misteriose Feste della Beatissima Vergine, singolar Protettrice della nostra Congregazione, e de' Santi principali del nostr' Ordine; e le medesime Religiose osservino volentieri questi digiuni, benchè alcuni di essi non vengano comandati dal santo Legislatore, in compenso di tanti altri in maggior numero ordinati dal Santo Padre in questo capo.

Per parlare poi delle Dispense, che può concedere la Madre Abbadessa, rifletta la medesima, che quantunque sia grande l' autorità, che il Santo Legislatore dà alla Superiora sì in questo, come in altri capi sopra la santa Rego-

la

(1) C. *Quadragesima*, de Consecr. dist. 5., et cap. *Ex parte* de observ. jejun.

(2) Can. 4

(3) Leo X. pro Constitut. *Etsi* Priv. nost. pag. 30, & Clemens VIII. in Brevi *Ex injuncto* 2 Jan. 1604

(4) L. 1. in hoc cap.

la stessa, e sopra l' osservanza, non è però tale, che di essa se ne possa servire a capriccio, ma solamente con giustizia, e ragione, non essendo la Madre Abbadessa sopra la santa Regola, nè dispotica di essa, ma bensì soggetta alla stessa santa Regola, e custode della medesima, come specialmente osserva S. Bernardo (1). Quindi non è mai lecito alla Madre Abbadessa il concedere alcuna Dispensa senza giusta cagione; nè può dar Dispense perpetue, ma solamente per qualche tempo. Osservi pertanto la Madre Abbadessa le regole, che quì si soggiugneranno, per maggior suo lume.

I. La Madre Abbadessa non conceda Dispense senza giusta cagione, perchè tali dispense sono ingiuste; nè dia Dispense troppo frequentemente, perchè le frequenti Dispense introducono l' inosservanza, e la rilassatezza nel Monastero.

II. Con facilità conceda Dispense, quando vi sia bisogno, ovvero necessità delle suddite, mentre ciò esige e la Carità, e la mente del nostro Santo Legislatore, il quale vuole, che l' Abbadessa moderi, e disponga tutte le cose in maniera, che l' Anime si salvino, e non si dia motivo alle mormorazioni.

III. Non sia difficile a concedere Dispense alle Religiose particolari, quando a lei sembrera esservi giusta cagione, purchè non s' accorga d' inganno in chi richiede la Dispensa.

IV. Non sia parziale nel dare le Dispense a cagione della parentela, del genio, e cose simili.

V. Più difficilmente conceda Dispense generali, cioè quelle, che riguardano tutta la Comunità, essendo per queste necessaria una maggior cagione.

VI. Quando concede simili Dispense generali, si guardi dal darle negli stessi giorni dell' anno, quando non vi sia un uso inveterato nel Monastero di darne qualcuna nel tal determinato giorno, o tempo; poichè quindi ne sogliono seguire gli abusi; e da una grazia, qual' è la Dispensa, le suddite sogliono molte volte pretendere d' introdurne un' usanza.

Le cause poi giuste, e ragionevoli per concedere le Dispense, sono varie, che la prudenza suggerisce, specialmente il bisogno, o l' utilità delle suddite, le circo-

(1) De Dispens, et Præcept. c. I. apud Megè in cap. 5. Reg.

stanze de' tempi, de' luoghi, e delle persone, ed anche qualche volta, ma di rado, in mostrarsi la Superiora benigna, e liberale verso delle sue Suddite. In alcuni casi potrà la Madre Abbadessa consigliarsi col Padre Confessore, e sappia di più, per maggior sua sicurezza, che quando ella conosce, che v' è motivo, o cagione di dare qualche Dispensa, e non sa discernere, se tal cagione sia sufficiente, anche in questo caso ha ella l' autorità di concedere tal Dispensa, e può darla, purchè non preveda, che da tal Dispensa ne siano per seguire abusi, o purchè ella ponga colla sua prudenza a tali abusi un previo opportuno impedimento, v. g. con dichiarare, che questa è una grazia, che non farà facilmente un' altra volta.

CAPITOLO XLII.

Che niuna parli dopo Compieta.

LE Monache debbono in ogni tempo attendere al silenzio, ma specialmente nelle ore di notte. Pertanto in ogni tempo, o sia di digiuno, o non lo sia, subito che si saranno levate da cena, se non sarà tempo di digiuno, si pongano tutte a sedere in un luogo, ed una di loro legga le Conferenze, ovvero le Vite de' Santi Padri, o altra cosa, che edifichi quelle, che l' ascoltano: Ma non si leggano i primi sette Libri della Bibbia, ovvero i Libri de' Re, perciocchè non sarebbe utile agl' intelletti infermi l' udire a tale ora questa Scrittura; si legga però nelle altre ore.

Se sarà poi giorno di digiuno, detto il Vespro, e fatto alquanto d' intervallo, vadano subito, come abbiam detto, alla lezione delle Conferenze, e letti quattro, o cinque fogli, ovvero quanto l' ora permette, radunandosi tutte insieme nel tempo, che si legge, eziandìo quelle, che per avventura fossero in qualche cosa a se commessa occupate, dicasi da tutte unitamente la Compieta, dopo la quale non sia più lecito a veruna di parlare. Se qualcuna trasgredisce questa regola di silenzio, sia castigata con pena più grave; eccetto però, sopravvenendo de' Forastieri, che abbisognasse parlare, o pure se per sorte la Badessa comandasse qualche cosa ad alcuna; il che però si faccia onestissimamente, e con somma gravità, e modestia

DICHIARAZIONE.

Tre sorte di silenzio possono distinguersi per maggiore chiarezza. La prima è quella, per l' osservanza di cui ci asteniamo del tutto dal parlare, se non che in caso di necessità, o comando de' Superiori, e allora si parla, o si risponde sotto voce con somma modestia gravità, e rispetto. La seconda è quella, in riguardo di cui si parla poco, e sempre con voce bassa. La terza finalmente è quella, per rispetto della quale si astiene dal troppo parlare, e dalla scurrilità, di cui si è discorso nella Dichiarazione del capo VI.

Quest' ultima specie di silenzio è quella, di cui dice il nostro S. Legislatore in questo capo, che *le Monache*, sotto il qual nome si comprendono ancora le Sorelle Commesse, *debbono in ogni tempo attendere al silenzio*.

Il silenzio poi della prima specie dee osservarsi sempre in Chiesa, in Coro, ne' Coretti, e negli Oratorj del Monastero, e di più in ogni luogo, nel tempo, che suole chiamarsi del silenzio, perchè se ne da il segno col suono del Campanello tanto la sera, quanto nel dopo pranzo nelle giornate lunghe, secondo il costume del Monastero; nel qual tempo deesi ancor conservare la ritiratezza nella propria Cella da tutte le Religiose, a riserva de' casi di gran bisogno, quando non venga ordinato altrimenti a qualcheduna dalla Madre Abbadessa, ed in tal tempo conviene ancora astenersi dal far strepito nella propria Cella, o nell' Officine. Questa stessa prima specie di silenzio deesi osservare in Refettorio. Che se in detto Refettorio si dispensi la Lezione, allora le Religiose osservino almeno la seconda sorta di silenzio; e se di più in qualche giorno di sollievo si dispensi dalla Madre Abbadessa anche il silenzio, che in tal luogo non dovrebbesi mai dispensare, come si è detto nella Dichiarazione del capo XXXVIII., le Religiose non se ne abusino, e custodiscano almeno la terza specie di silenzio.

Vorrebbe il S. Padre, che la prima specie di silenzio si osservasse da dopo Compieta (che al suo tempo dicevasi sull' imbrunire del giorno, e con essa terminavansi tutte le faccende del Monastero, e serviva come di orazione prima di andare a letto) in tutte le ore della notte, cioè secondo l' opinione più comune, e la pratica più generale del nostr'

Ordine (1), fin dopo Prima del giorno seguente. Ma perchè a' nostri tempi non può mettersi in esecuzione la distribuzione delle ore prescritte dallo stesso S. Padre, come si è detto nella Dichiarazione del capo XLI., almeno si osservi la detta prima specie di silenzio dal tocco del Campanello, per tutte l' ore della notte, giacchè alle ore 24. in circa, sempre terminavasi al tempo del nostro S. Padre Benedetto la Completa, e di più sarebbe cosa sommamente lodevole, che dalle ore 24. ossia dal segno dell' *Ave Maria* della sera fino dopo Prima si custodisse da tutte le Religiose la seconda sorta di silenzio, parlando poco, e sotto voce, a riserva dell' occasione di qualche straordinaria dispensa: siccome osservasi da tutte le Religiose in qualche nostro Monastero, ed in altri dalle Religiose più esatte.

Finalmente la seconda specie di silenzio deesi anche osservare sempre in Sagrestìa, ne' Coretti, e ne' luoghi vicini alle Grate, alle Ruote, e Porte del Monastero. Per la suddetta ragione di non potersi a' nostri tempi osservare la distribuzione delle ore prescritte dalla S. Regola, basterà, che si faccia ogni giorno da tutte le Religiose la Lezione spirituale il dopo pranzo, all' ora stabilita dall' uso del Monastero, e dal comando della Madre Abbadessa; e riflettano le Religiose, che sommamente sta a cuore al S. Padre, che da niuna venga tralasciata questa Lezione spirituale; poichè dice in questo capo, *radunandosi tutte insieme, ... eziandio quelle, che per avventura fossero in qualche cosa a se commessa occupate* (2). Perciò la Madre Abbadessa invigili, che tutte le Religiose, anche le Sorelle Commesse, facciano, o intervengano alla suddetta Lezione spirituale, e di più osservi quanto prescrive il S. Padre nel capo XLVIII, circa il portarsi, o mandare qualche Decana a girare di quando in quando pel Monastero, affine di scoprire, se vi è qualche Religiosa, che in tempo della Lezione stia oziosa, disturbi le altre, e non attenda alla medesima Lezione.

(1) Vide Megè in hoc cap. ad calcem.
(2) Vide Megè in idem cap.

CAPITOLO XLIII.

Di quelle, che vengono tardi all' Officio Divino, o alla Mensa.

SUbito, che si sarà udito il segno di andare in Coro, si lasci tutto ciò, che si ha per le mani, e vi si vada con somma prestezza, ma con gravità, acciocchè non si dia occasione alla scurrilità. Non si preponga dunque veruna cosa all' Opera di Dio: Se qualcheduna arriverà alle Ore della notte, dopo la Gloria del Salmo nonagesimo quarto (quale vogliamo, che a quest' oggetto si dica al tutto adagio, e prolissamente), non istia in Coro nel' ordine suo, ma nell' ultimo luogo dopo tutte, o separatamente in quel luogo, che l' Abbadessa avrà assegnato a simili negligenti, dove sia veduta dall' Abbadessa, e da tutte, finattantochè, finito l' Officio, con pubblica soddisfazione, dia segno di pentimento. Nè per altro giudichiamo dovere queste tali stare nell' ultimo luogo, o separate dall'altre, se non perchè essendo vedute da tutte, almeno si emendino per vergogna; imperocchè se rimanessero fuori di Coro, vi sarebbe forse qualcuna, che o si ricoricherebbe, e dormirebbe, o standosi fuori, attenderebbe a fole, e così darebbesi occasione al Maligno; entri pertanto dentro, per non perdere tutto, e per avere occasione di emendarsi in avvenire. Nelle Ore poi del giorno, quella, che anderà all' Opera di Dio, dopo il Versetto, e la Gloria del primo Salmo, che si dice dopo il Versetto, stia nell ultimo luogo, secondo la legge detta di sopra, nè presuma di unirsi a quelle, che salmeggiano, se prima essa non ha data soddisfazione: salvo però se l' Abbadessa non le desse la permissione, di maniera però, che la colpevole soddisfaccia per questo.

Ma quella, che per sua negligenza, o difetto non andrà alla Mensa innanzi al Verso, per dirlo, e per pregare Iddio unitamente a tutte le altre, e andare a tavola con loro, ne sia ripresa fino alla seconda volta; e non emendandosi, venga esclusa dalla partecipazione della mensa comune, anzi separata dal consorzio delle altre, mangi sola, e finchè non si sarà emendata e non avrà soddisfatto, resti priva della sua parte di vino. Similmente sia punita ancora quella, che non si troverà presente al Versetto, che si dice dopo preso il cibo. Nè alcuna

presuma avanti, o dopo l' ora determinata, mangiare, o bere cosa veruna. Se viene offerta dalla Superiora qualche cosa ad alcuna, ed essa ricuserà pigliarla, quando poi essa avrà volontà di ciò, che prima essa ricusò, o di altra cosa, non le sia in modo alcuno conceduta, finchè non abbia data una soddisfazione conveniente.

DICHIARAZIONE.

Non solo non dee mai veruna Religiosa mancare, senza legittimo impedimento, e senza il permesso della Madre Superiora, a qualsisìa esercizio tanto spirituale, quanto corporale, a cui interviene la Comunità Religiosa, specialmente al Coro, ed alla Mensa comune; nè dee da' suddetti esercizj partirsene, senza giusta cagione, e senza licenza di quella, che ivi è maggiore: ma ancora dee ciascheduna alle suddette cose portarsi con tutta sollecitudine, subito che ne avrà udito il Segno. Laonde il S. Patriarca, oltre l' aver detto nel capo v. dell' Ubbidienza, che il primo grado dell' Umiltà è l' Ubbidienza, *pronta, e senza indugio*, quì istituisce un altro capo, per inculcare questa sollecitudine; e vuole, che non solo sia castigata quella, che senza legittima causa, e senza il permesso della Superiora non va a' suddetti esercizj, o da essi si parte, ma ancora quella, ch' è negligente in portarvisi.

Per osservanza adunque di ciò, che comanda il nostro S. Padre, secondo il lodevole costume de' Monasterj ben regolati, e secondo ciò, che ordinano le costituzioni de' Monaci, la Religiosa, che non può intervenire al Coro, alla Mensa, o ad altro esercizio comune, dimandi o per se stessa, o per mezzo di qualche Consorella, l' espressa licenza alla Madre Abbadessa; e quando mai non avesse potuto ciò fare prima del Coro ec., faccia la sua scusa dopo colla medesima Madre Abbadessa; eccettuandosi però il caso, in cui la Madre Abbadessa sapesse, che quella Religiosa è attualmente impedita dalla propria Ubbidienza.

Quella Religiosa, che vien tardi al Coro, alla Mensa, o ad altro esercizio comune, s' inginocchj verso la Maggiore in tal luogo, e di più dica alla medesima la sua scusa, se non è manifesta la cagione della sua tardanza.

Quella, che avrà bisogno di partirsi per breve tem-

po dal Coro, dalla Mensa, o da altro comune esercizio, s' inginocchj verso la Maggiore di quel luogo, prendendo in questa maniera la benedizione, o licenza di partire. Ma quella, che avrà bisogno di partirsi dal Coro, dalla Mensa *ec.* per non ritornare, avanti di prendere la suddetta benedizione, adduca alla Maggiore in quel luogo la sua scusa.

La Madre Abbadessa poi ammonisca prima una, e due volte, e poi imponga qualche penitenza alla Religiosa, che non intervenisse, senza cagione, e senza richiederne il permesso, al Coro, alla Mensa, o ai comuni esercizj, o che non osservasse le sopraddette cose, ovvero che vedesse fosse solita spesso venir tardi, come ordina il S. Padre in questo capo.

Similmente procuri, che, terminata la Mensa comune, niuna Religiosa ardisca trattenersi in Refettorio a far ciarle con quelle, che mangiano alla seconda Tavola.

Quando soggiugne il S. Legislatore in questo capo, che niuna presuma avanti l' ora determinata, mangiare, o bere cosa veruna, ciò s' intende, che non facciasi senza licenza della Superiora (1). Da questa legge però sono eccettuate non solo le ammalate, ma anche le Infermiere, e le Vecchie, colle quali vuole il S. Padre, che non s' osservi il rigore della S. Regola, e che prevengano le ore assegnate per la Comunità, come ha dichiarato nel capo XXXVII. Parimente sono eccettuate quelle, che non possono la mattina intervenire alla prima Tavola, in quanto alla piccola colazione loro permessa nel capo XXXV., e XXXVIII. Tutte le altre Religiose, che credessero d' aver bisogno di qualche ristoro avanti, o dopo le ore della Mensa comune, prendano dalla Madre Abbadessa una licenza almeno generale, per poter ciò fare, senza contravvenire alla santa Regola.

CAPITOLO XLIV.

Come le Penitenziate debbono soddisfare.

QUella, che per qualche grave colpa è esclusa dall' Oratorio, e dalla Mensa, allora quando nell' Oratorio si ce-

(1) Vide Megè in hoc cap.

celebra il Divino Officio, giaccia prostrata avanti la porta dell' Oratorio senza dire cosa veruna: ma col capo per terra, e col corpo steso sul pavimento stia prostrata a' piedi di tutte quelle, che escono dall' Oratorio; e faccia questo finattantochè l' Abbadessa giudicherà, che abbia soddisfatto. E allorchè l' Abbadessa le avrà comandato, che venga, andandovi, si getti a' piedi di lei, e di tutte le altre Sorelle, acciocchè preghino per lei. Ed allora se l' Abbadessa lo comanderà, sia ricevuta in Coro, ovvero in quel luogo, che la medesima Abbadessa comanderà, con questo però, che essa non presuma imporre Salmo, dire Lezione, o fare altra cosa, se di nuovo l' Abbadessa non glielo comanderà. A tutte le ore poi nel fine dell' Officio si getti in terra nel luogo dove sta, e così soddisfaccia, finattantochè l' Abbadessa di nuovo le comandi, che tralasci questa soddisfazione.

Quelle poi, che per le colpe leggiere sono escluse solamente dalla Mensa, soddisfacciano nell' Oratorio a piacere dell' Abbadessa, e continuino a farlo, finattantochè le benedica, e dica: *basta*.

DICHIARAZIONE.

Attese le spiegazioni sopra il capo XXIII., fino al capo XXXVIII., il presente capo non ha bisogno d' ulteriore Dichiarazione. Solamente si aggiugne, che per le soddisfazioni, di cui parlasi in questo capo, s' intende lo stare in ginocchio, o alla porta del Coro, o in mezzo al medesimo; e questo o entrata, ch' è la Religiosa in Coro, o sul fine dell' Offizio Divino, ovvero per tutto il tempo del detto Offizio, siccome ancora lo stare in Coro non nel proprio stallo, ma in un luogo inferiore, e sotto le altre Consorelle: le quali penitenze, ed umiliazioni servono per soddisfare a Dio, ed anche alla Comunità, per lo scandalo, e mal' esempio ad essa dato dalla Delinquente.

CAPITOLO XLV.

Di quelle, che fallano nell' Oratorio.

SE alcuna, pronunciando qualche Salmo, Responsorio, Antifona, ovvero Lezione, fa qualche errore, se ivi non si umilierà alla presenza di tutte, sia più gravemente

punita, perchè non vuole con umiltà correggere il mancamento, che ha commesso per negligenza. Ma le fanciulle per così fatti errori siano corrette.

DICHIARAZIONE.

Perchè il S. Legislatore non ispiega qual' esser debba il modo, con cui dee umiliarsi nel Coro quella Religiosa, che fa qualche errore, per soddisfare con un atto di umiltà, e pentimento a Dio, ed alle Consorelle, a cui fa dato mal' edificazione, o colla sua astrazione, o colla sua negligenza; varie sono le costumanze, che si usano in questo particolare nelle Congregazioni Monastiche. Da alcuni si costuma, che se un Monaco fa qualche sbaglio in Coro, questo soddisfà, toccando terra, e baciando la mano; ma se pel suo sbaglio fallano gli altri, allora, sia questi l' Ebdomadario, o l' Antifonario, o qualunque altro, s' inginocchia in mezzo al Coro, e non si leva se non fatto il segno dal Superiore; come pure fanno nel fine dell' Offizio Divino quelli, che hanno fatta l' Ebdomada delle Antifone, e quelli, che hanno recitata qualche Lezione del Mattutino, subito che hanno finito.

Le Monache pertanto osservino in questo particolare il costume del loro Monastero, purchè chiunque farà in Coro o salmeggiando, o leggendo, o cantando qualche errore, o farà sbagliare le altre, ovvero farà qualche strepito, ivi subito si umilj alla presenza di tutte, come ordina la S. Regola.

CAPITOLO XLVI.

Di quelle, che fallano in qualunque altra cosa.

SE qualcuna lavorando in Cucina, in Cellerarìa, al Forno, nell' Orto, in qualunque arte, o in qualsivoglia luogo farà qualche male, o romperà cosa alcuna, o la perderà, oppure ovunque siasi commetterà qualche fallo, se essa non verrà subito dinanzi all' Abbadessa, o alla Comunità a manifestare spontaneamente il suo errore, e a dare soddisfazione, quando si sarà saputo dall' altre, sia castigata con penitenza maggiore. Ma se il fallo è occulto, e interno, lo manifesti solamente all' Abbadessa, ovvero a' Padri Spirituali, i quali sappiano curare le proprie piaghe, e non iscoprire, e pubblicare le altrui.

Digitized by Google

DICHIARAZIONE.

In questo capo il S. Legislatore accenna tre maniere di dire la propria colpa; la prima alla Superiora; la seconda nel Capitolo, chiamato perciò delle colpe, alla presenza di tutta la Comunità, e la terza nella sacramentale Confessione, al Sacerdote Ministro di Gesù Cristo.

Circa la prima maniera, per qualunque motivo non trascurino le Religiose di portarsi con sollecitudine a' piedi della Madre Abbadessa, per manifestarle, e tendersi in colpa di qualunque errore, fallo, o mancamento esteriore (non però occulto, e interno, che riservar deesi per la Confessione Sacramentale) da esse commesso intorno alle cose, che si descrivono nel presente capo; nè si privino, per qualunque loro ripugnanza, o vergogna, del gran merito, che v' è in adempiere quest' atto di umiltà, comandato dal nostro S. Padre. La Madre Abbadessa altresì riceva con buon occhio la Religiosa, che viene spontaneamente a dire la sua colpa, le faccia una dolce riprensione proporzionata al mancamento, e negligenza commessa, e le ingiunga una leggiera penitenza.

Intorno alla seconda maniera, si dee radunare il Capitolo delle Colpe a norma del buon costume del Monastero; e tutte le Religiose con vera compunzione dicano in esso la loro colpa, e adempiano la solita penitenza, per ottenere da Dio il perdono de' leggieri loro mancamenti. Ma quando mai vi fosse (che Dio non permetta mai) peccato grave notorio, non basterebbe, come osservano le Costituzioni di Monte Casino (1), che di esso se ne fosse detta la colpa alla Superiora, o nel Capitolo ancora, ma converrebbe, per ottenere dal Signore il perdono, esporlo al Padre Confessore nel Sacramento della Penitenza, e riportarne la Sacramentale assoluzione.

Finalmente in quanto alla terza maniera, già si è parlato della Sacramentale Confessione, da frequentarsi dalle Religiose, nella Dichiarazione del capo XXXVIII.; e ognuna sa, che ogni peccato mortale o certo, oppure veramente dubbio

(1) Apud Calmet in hoc cap.

bio, deesi necessariamente palesare nel Sacramento della Penitenza, quando non sia stato manifestato in altra Sacramentale Confessione ben fatta; e guai a quella Religiosa, se mai si ritrovasse ne' Sacri Chiostri (il che Dio per sua infinita misericordia non voglia), la quale ardisse per rossore, ripugnanza naturale, o altro motivo, celare qualche sua grave colpa al Confessore; poichè questa dovrebbe in ogni momento temere d' essere castigata con morte subitanea dal Divino suo Sposo, da cui non solo vuole restare lontana, e nemica pel suo peccato, che si vergogna di manifestare, sotto l' inviolabile sigillo Sacramentale, al suo Medico, datole da Dio, ma ancora con Confessioni, e Comunioni sacrileghe disprezza il preziosissimo Sangue di Gesù Cristo, sparso per lei, il quale si applica a nostro beneficio ne' Santissimi Sacramenti.

CAPITOLO XLVII.

Del significare l' ora dell' Officio Divino.

Sia cura dell' Abbadessa l' annunziare di giorno, e di notte l' ora dell' Officio Divino, ovvero di commetterla a qualche Sorella, la quale sia talmente sollecita, che tutte le cose siano finite alle ore competenti. Quelle, che avranno avuto l' ordine d' intuonare i Salmi, e le Antifone dopo l' Abbadessa, le intuonino secondo il loro ordine. Niuna però presuma cantare, o leggere, eccetto quella, che può adempiere detto Officio, ed edificare quelle, che l' ascoltano, il che si faccia con umiltà, gravità, e tremore, e secondo gli ordini della Abbadessa.

DICHIARAZIONE.

Da tutto il presente capo si raccoglie, quanto la Superiora dee essere esatta a tutti gli esercizj Regolari, e specialmente all' Offizio Divino, dal quale non dee mai esentarsi senza necessità (1); imperocchè il nostro S. Legislatore comanda, ch' ella lo debba suonare, o assegnare quella, che lo suoni, invigilando, che tanto di giorno, che di notte se ne

(1) Megè ex hoc cap.

ne diano i soliti segni alle ore stabilite, senza prevenirne, o differirne il tempo: di più debba avvisare, per se stessa, o per altre, quelle Monache, che dovranno leggere, o cantare dopo di lei; affinchè possano prevedere le loro Lezioni, preparare i Libri per tempo, sicchè nell' Opera di Dio, come in tanti luoghi il S. Padre chiama l' Offizio Divino, non segua alcuno sconcerto.

Secondo l' antico costume di tutti i Monasterj, alle Sagrestane appartiene il dare i segni del Coro, delle Messe, e delle altre sacre funzioni. Le Sagrestane poi, alla di cui custodia è affidato il Santuario del Signore, non solo sieno esattissime nel dare i suddetti segni, ma ancora trattino con somma riverenza, e con mondezza le cose sacre; siano sollecite, e diligentissime in tutto ciò, che s' aspetta al loro uffizio, e specialmente invigilino, che di giorno, e di notte stia sempre accesa la lampada avanti Gesù Sacramentato; non permettano il celebrare la S. Messa ai Sacerdoti forestieri, senza le loro Lettere testimoniali, da rivedersi dal Padre Confessore, nè ad altri Sacerdoti, quando vi fosse la proibizione de' Superiori dell' Ordine, o del Vescovo Diocesano; procurino, che per tempo si preparino le cose necessarie, sicchè non abbia mai a nascere confusione, particolarmente nelle Solennità, nè molto si abbia a lavorare in Chiesa nei giorni festivi di precetto. Non profanino la Casa di Dio, ch' è la Chiesa, nè la Sagrestìa, ch' è un annesso della medesima, con inutili ciarle, nè parlino ne' suddetti luoghi con voce alta; e neppure permettano, che sieno profanati i medesimi con istrepito da' Cherici, o altre persone. Non diano in prestito le argenterìe, e le altre supellettili sacre, se non a quelle Chiese, dalle quali avesse bisogno la Chiesa loro di consimili prestanze; ed in questo caso, prima ne ottengano il permesso dalla Madre Abbadessa. Sopra tutto custodiscano esse le Anime loro con ogni purità, e nettezza, e le adornino di religiose virtù, come conviene a chi spesso va maneggiando cose a Dio consacrate.

CAPITOLO XLVIII.

Dell' Opera quotidiana delle mani .

L' oziosità è nemica dell' anima , e perciò le Sorelle debbono in certi tempi occuparsi in qualche lavoro manuale, e similmente in certe ore nella Lezione Divina , laonde crediamo doversi ordinare quosti due tempi colla seguente disposizione . Da Pasqua fino al primo di Ottobre , uscendo la mattina da Prima, lavorino quello che sarà necessario , fino quasi all' ora quarta; e dall' ora quarta sin vicino a Sesta , attendano alla Lezione .

Dopo Sesta , levate, che saranno dalla Mensa , si riposino ne' loro letti con ogni silenzio , e se per avventura qualcuna volesse leggere da se , legga in maniera , che non inquieti le altre . Dicasi Nona più per tempo circa il fin dell' ora ottava; dappoi facciano quello , che avranno da fare infino a Vespro . Ma se la povertà del luogo richiederà , che le Monache si occupino da loro medesime nel faticare assai, non si contristino , perchè allora sono veramente Monache , quando vivono delle fatiche delle proprie mani, come facevano i nostri Padri , e gli Apostoli . Tutto però si faccia discretamente , e con misura a cagione delle pusillanime.

Ma dal primo di Ottobre fino al principio di Quaresima attendano alla Lezione fin' a tutta l' ora seconda , nella quale si dica Terza : indi tutte lavorino infino a Nona in ciò , che sarà loro ordinato , e dato il primo segno dell' Ora Nona , partendosi tutte dall' opera loro , stiano apparecchiate, finchè suonerà il secondo segno . Dopo il mangiare attendano alle Lezioni , o a' Salmi .

Ne' giorni poi di Quaresima , dalla mattina fino a tutta l' ora di Terza, attendano alla Lezione , e poi fino a tutta la decima facciano ciò , che loro verrà imposto . In questi giorni di Quaresima prendano tutte dalla Libreria un libro per una , e lo leggano intieramente per ordine , e questi libri debbono darsi nel principio della Quaresima . Ma sopra tutto siano deputate una , o due delle piú vecchie , le quali vadano pel Monastero , quando le Sorelle sono applicate alla Lezione , ed osservino , se per mala sorte si trova alcuna Sorella accidiosa , che stia in ozio , o attenda a fole , o non sia intenta alla Lezione , e che non solamente non

faccia bene per se, ma disturbi ancora, e inquieti le altre. E ritrovandosi questa tale (il che a Dio non piaccia) sia ripresa la prima, e la seconda volta, e non emendandosi, soggiaccia alla correzione della Regola, di modo tale, che le altre abbiano del timore. Non si accompagni una Sorella coll' altra nelle ore incompetenti. Il giorno della Domenica tutte attendano alla Lezione, eccetto quelle, che sono deputate a' diversi impieghi. Ma se vi è qualcuna così negligente, e pigra, che non voglia o non possa meditare, o leggere, siale imposta qualche cosa da fare, acciocchè non istia oziosa. Alle Sorelle inferme, o delicate sia ingiunta tale occupazione, sicchè nè siano oziose, nè vengano oppresse dalla violenza della fatica, in maniera che siano costrette ad abbandonare il lavoro; la debolezza delle quali dee dall' Abbadessa esser considerata.

DICHIARAZIONE.

Essendosi a' giorni nostri accresciute assai, più de' tempi antichi, le occupazioni delle Monache tanto circa al Coro, quanto in ordine alle funzioni della Chiesa, ed altri esercizj spirituali, e temporali, riesce al presente impossibile l' osservare la distribuzione delle ore prescritte in questo capo; siccome notano ancora le Costituzioni di diverse Congregazioni Benedettine. Laonde, come si è detto nella Dichiarazione del capo XLI., si dovrà osservare la Tabella delle ore stabilite in ciaschedun Monastero.

Parimente, ordinando il S. Patriarca in questo capo, che le Monache ora si esercitino nella Lezione spirituale, ora nell' Opera delle mani; a questo fine principalmente, che si fugga l' oziosità, siccome raccogliesi dal principio di questo capo, in cui dice: *L' oziosità è nemica dell' Anima, e perciò ec.*, ne viene per conseguenza, che siccome i Monaci hanno creduto di punto non opporsi alla mente del nostro S. Legislatore, col sostituire all' opera delle mani da esso prescritta, lo studio della Sacra Scrittura, de' Santi Padri, e di tutte le Scienze, che convengono alle persone Ecclesiastiche; così le Monache senza far contro la mente del nostro S. Padre, possono spendere il molto tempo, che quivi si assegna alla lezione, in qualche esercizio di pietà, o in lavori manuali:

cosa non solo raccomandata dal S. Padre perchè conforme all' esempio degli antichi Monaci, degli Apostoli stessi, ma ancora tanto lodevole nelle Donne, che lo Spirito S. principale Autore di tutta la Sacra Scrittura, nelle Parabole di Salomone, al capo xxxi., tra gli elogi dati alla Donna forte, questo vi mette d' aver' ella maneggiato il fuso.

Non dovrà però mai tralasciarsi da veruna Religiosa la Lezione spirituale, che si fa il dopo pranzo, all' ora stabilita, come si è detto nella Dichiarazione del capo xlii.; siccome ne' giorni di festa, in cui non si lavora, dovranno tutte ne' tempi vacanti attendere alla Lezione, e ad altri esercizj di pietà a riserva di quelle che sono deputate a varj impieghi; e ne' giorni di Quaresima dovrebbero tutte occuparsi qualche poco di più in Lezioni sacre, meditazioni, ed altre opere pie, per conformarsi alla mente del S. Legislatore.

Quantunque poi il S. Padre nè in questo, nè in altro capo della S. Regola, non abbia mai fatta menzione de' sollievi, e ricreazioni, che conceder si sogliono dopo la Mensa comune, ed in altri tempi a' Religiosi, ed alle Religiose, anche nelle Congregazioni, e Monasterj ben regolati; conviene però dire, che lo stesso S. Padre ciò abbia lasciato alla disposizione, e discretezza de' Superiori, e Superiore; poichè, siccome ordina, che sieno soccorsi i suoi Figli, e Figliuole nelle minime infermità del corpo, così giova credere, che il medesimo S. Legislatore non abbia voluto, che si neghi allo spirito loro, abbattuto dalla tristezza, stancato dalla fatica del Coro, delle meditazioni, e delle altre faccende, un onesto, facile, e necessario soccorso (1). Abbenchè maggior bisogno abbiano di sollevarsi, di prender aria, di far moto i Monaci, perchè occupati negli studj, che più de' lavori stancano il capo; nulladimeno anche alle Monache nelle loro occupazioni sono necessarj discreti sollevamenti.

La Madre Abbadessa pertanto conceda alle sue Religiose, secondo il costume del Monastero, e la regola della discrezione, certe ore di ricreazione, nelle quali possano con-

(1) Vide Megè in hoc cap.

conversare fra di loro, sollevarsi, e prender aria nell' Orto del Monastero, ma invigili per se stessa o per altre, che non si commettano in questo tempo offese del Signore, con mormorazioni, parole contro la carità, scurrilità improprie delle Sacre Vergini; ed in somma si divertano, e stiano allegramente, purchè, come dice S. Francesco di Sales, in simili ricreazioni non vi sia *niente contro Dio*.

Invigili altresì, che una Religiosa non si accompagni coll' altra nelle *ore incompetenti*, come comanda in questo stesso capo il S. Padre, cioè nell' ore del Coro, della Mensa comune, del silenzio, tanto di notte, quanto nel dopo pranzo nell' Estate, della Lezione spirituale, che si fa il dopo pranzo, e degli altri esercizj o spirituali o corporali, a' quali le medesime Religiose debbono intervenire, siccome spiegano le Costituzioni.

Invigili finalmente, che nissuna Monaca, o Commessa mai vada girando pel Monastero sfaccendata, o in altra maniera stia in ozio; il che tanto sta a cuore al nostro S. Legislatore, che comanda alla Superiora, che a quelle, le quali non possono, o non vogliono meditare o leggere, siccome ancora alle infermiccie, o di poca complessione, imponga qualche occupazione proporzionata alla loro respettiva ignoranza, tiepidezza, o debolezza di corpo, acciocchè non istiano in ozio, origine di tutti i mali; e specialmente al dire di S. Bernardo (1), sentina di tutte le tentazioni, e di tutti i pensieri cattivi, ed inutili.

Sarebbe cosa assai lodevole, che quando molte Religiose si radunano, per fare insieme qualche faccenda manuale, v. g. quando si facesse il pane in Monastero, ivi una leggesse un Libro spirituale, ovvero si recitassero preci, v. g. il Rosario della Beatissima Vergine, come si costuma ne' Monasterj ben regolati.

CAPITOLO XLIX.

Dell' osservanza della Quaresima.

ANcorchè la vita della Monaca debba in ogni tempo tenere l' osservanza Quaresimale, nulladimeno perchè vi

(1) l. 2. ad Eugen. c. 13.

sono poche, che abbiano questa virtù, esortiamo tutte le Sorelle a vivere in questi santi giorni di Quaresima con tutta la purità, ed insieme a scancellare tutte le negligenze degli altri tempi. Il che noi faremo degnamente, se astenendoci da tutti i vizj, attenderemo con lacrime all' Orazione, alla lettura, alla compunzione del cuore, ed all' astinenza.

In questi giorni dunque aggiungiamo da noi medesimi qualche cosa di più al solito debito della servitù nostra, cioè orazioni particolari, ed una particolare astinenza di mangiare, e di bere. Ciascuna di propria volontà con giubilo dello Spirito S. offerisca a Dio qualche cosa di sopra più, levandoselo dalla porzione ordinaria, cioè sottragga al proprio corpo del cibo, del bere, del sonno, del parlare, delle scarrilità; e con allegrezza, e desiderio spirituale aspetti la S. Pasqua.

Ciascheduna però manifesti all' Abbadessa, ovvero al Padre Spirituale, ciò, che offerisce, e si faccia coll' orazione, e volontà dell' una, o dell' altro: perchè quello, che si fa senza licenza del Padre, o della Madre Spirituale, viene imputato a presunzione, ed a vanagloria, e non a merito, e mercede. Dunque tutte le cose debbono farsi colla volontà dell' Abbadessa, o del Padre Spirituale.

DICHIARAZIONE.

Raccomanda il S. Padre in questo capo, che ne' giorni di Quaresima, destinati in modo particolare alla Penitenza, oltre il Digiuno comandato da S. Chiesa, ogni Religiosa viva con tutta la purità, e procuri di soddisfare ai mancamenti commessi negli altri tempi, primieramente coll' astenersi, ed emendarsi da tutti, anche i minimi difetti; in secondo luogo coll' attendere con maggior diligenza ai soliti esercizj spirituali, cioè all' Orazione, specialmente mentale, alla lezione spirituale, ed alla compunzione del cuore, cioè all' esame di coscienza, e a' frequenti atti di contrizione; e finalmente coll' aggiugnere qualche cosa più del consueto, cioè orazioni particolari, mortificazioni, e penitenze, che va quì numerando, e le quali il Santo

Pa-

Padre non comanda, ma ad esse efficacemente esorta (1).

Ordina poi, che tutto ciò, che la Religiosa spontaneamente vorrà offerire al Signore di particolare, prima lo manifesti alla Superiora, o al Padre Spirituale, e niente faccia di particolare, senza licenza, perchè ciò, che si fa di supererogazione, senza permissione della Superiora, o del Padre Direttore, è imputato a presunzione, e vanagloria, e non a merito, ed a premio: la qual ragione, essendo generale, fa conoscere, essere mente del S. Legislatore, che non solo nella Quaresima, ma anche nel decorso dell' anno debbasi usare tal dipendenza (2).

Dee avvertirsi, che quantunque non venga quì espressamente nominato il Padre Confessore, nel testo però latino della S. Regola, l' Abbate si chiama in questo capo *Padre Spirituale*: dal che può raccogliersi, che venga compreso il Padre Confessore, come Padre Spirituale a cui più, che alla madre Abbadessa, conviene discernere qual penitenza, e mortificazione sia più salubre all' Anima di ciascheduna Religiosa. Imparino pertanto le Religiose tutte da questo capo della santa Regola, che ad esse non gioveranno mai le particolari penitenze, ed altre simili opere di supererogazione, che imprendessero a fare, senza la benedizione della Superiora, o del Padre Spirituale; loro dato dal Signore, poichè anzi le dette opere saranno ascritte da Dio a presunzione, ed a vanagloria.

Resta da notarsi, che nella santa Regola non si fa menzione de' digiuni del sacro Avvento, i quali si osservano in quasi tutti i Monasterj del nostr' Ordine, come si è accennato nella Dichiarazione del capo XLI., verisimilmente, perchè un tal tempo resta compreso ne' digiuni, che cominciano a' 14. di Settembre, come al suddetto capo XLI., a' quali Digiuni il S. Padre stimò bene di non aggiugnere altro, lasciando alla divozione de' Monaci, e delle Monache, ed alla prudenza de' Superiori, e Superiore le cose di supererogazione, come osserva il Padre Calmet sopra questo capo XLIX.

CA-

(1) Megè in hoc cap.

(2) Megè in hoc cap.

CAPITOLO LII.

Dell' Oratorio del Monastero .

L' Oratorio sia tale, quale viene nominato, nè alcuna altra cosa in esso si faccia, o vi si riponga. Finita l' opera di Dio, tutte con sommo silenzio escano fuori, facendo riverenza a Dio, acciocchè la Sorella, che forse vuole privatamente orare, non sia impedita dall' altrui importunità. Ma se per sorte alcun' altra vuole orare più segretamente, entri dentro semplicemente, ed ori; non già con voce alta, ma con lacrime, e con fervore di spirito. A quella dunque, che non fa simile opera, non sia permesso, finito l' Officio Divino, restare nell' Oratorio, acciocchè come si è detto, l' altra non sia sturbata .

DICHIARAZIONE.

Il presente capo non ha bisogno di spiegazione; solamente è da notarsi, qual sia la riverenza, ed il silenzio, che il S. Legislatore vuole, che si porti alla Casa di Dio, ordinando, che anche nell' uscire di Chiesa, o sia del Coro si esca *con sommo silenzio*; dal che raccogliesi ancora, che ne' luoghi vicini alla Chiesa debbesi osservare il silenzio, sì per rispetto al luogo sacro, come anche per non disturbare chi fa Orazione in Chiesa, in Coro, o ne' Coretti, come si è detto nella Dichiarazione del capo XLII.

CAPITOLO LIV.

Se le Monache debbano ricevere Lettere, ovvero Regali.

NOn sia lecito in modo alcuno alla Monaca dare, o ricevere Lettere, o Regali, o qualunque, benchè piccolo donativo, nè da suo Padre, nè da sua Madre, nè da qualsivoglia altra persona secolare, nè l' una dall' altra, senza la permissione dell' Abbadessa. Ma essendole mandata eziandio dal Padre, o dalla Madre alcuna cosa, non presuma riceverla, se prima non ne avrà avvisata l' Abbadessa, quale contentandosi, che sia ricevuta, avrà anche l' arbitrio di ordinare a chi debba darsi. Nè si contristi la Sorella, a cui per sorte era stata inviata, acciocchè non si dia occasione al Demonio. Chi presumesse di fare altrimenti, soggiaccia alla Regolare disciplina .

DICHIARAZIONE.

Riconoscano da questo capo le Religiose tutte quanto sia contrario alla santa Regola il mandare, o ricevere ambasciate, o qualunque minimo regalo anche de' loro più stretti Parenti, senza il permesso della Superiora: poichè ordina il S. Legislatore, che quella Religiosa, che facesse altrimenti, sia punita secondo la gravezza della colpa co' castighi assegnati nella S. Regola, e vale a dire, se il delitto lo merita, anche colla pena Monastica, di cui si è parlato nella dichiarazione del capo XXIII., e degli altri susseguenti.

Riconoscano ancora, qual sia lo staccamento da qualunque cosa temporale, che il S. Padre esige nelle sue Figliuole, volendo che non si contristi quella Religiosa, a cui vien mandata qualunque cosa, se la Superiora ordinasse, che non a lei si desse, ma ad altra persona.

Pertanto le Monache, e le Commesse tutte prendano almeno una licenza generale sul principio d' ogni Abbadessato dalla nuova Madre Abbadessa, di poter ricevere, e scrivere lettere, o mandare Ambasciate a' loro Parenti, ovvero ad altri, che stimerà bene la stessa Madre Abbadessa; la qual licenza sarà maggior perfezione il far rinnovare di quando in quando colle altre licenze generali, come lodevolmente costumasi in alcuni Monasteri delle nostre Monache. In quanto a' Regali, e Donativi, si regolino le Religiose tutte secondo quello, che si è detto nella Dichiarazione del capo XXXIII.

Quì peraltro si suppone, che i suddetti regali, lettere, ed ambasciate sieno per essere tali, e con tali persone, che il Demonio non abbia indi a prendere occasione d' introdurre nella mente delle sacre Vergini alcuna disordinata affezione, ed offuscare in qualche maniera il bel candore della lor verginale purità, a Dio consecrata nella loro Monastica Professione col Voto di Castità, come si è detto nella Dichiarazione del capo V. per mezzo del qual Voto sono state sposate a Gesù Cristo.

Delle obbligazioni di questo Voto quì nulla si soggiugne, essendo queste a tutti abbastanza manifeste. Solamente si avvertisce, che se mai una Religiosa violasse

(il che a Dio non piaccia) in qualche maniera , anche col solo pensiero, il suo Voto , non solo sarebbe rea di peccato contro la santa Purità, ma ancora di sacrilegio, perchè di cosa offerta a Dio con Voto; e che per conservare la santa Purità, conviene fuggire ogni occasione , ed attendere alla continua mortificazione del proprio corpo, e de' proprj sentimenti .

Le Novizie, ed altre soggette alla Maestra non debbono per se stesse mandare, nè ricevere lettere , ambasciate, o altra qualunque cosa; ma il tutto dee passare per le mani della loro Maestra.

CAPITOLO LV.

De' Vestimenti, e de' Calzamenti delle Sorelle .

SI diano vestimenti alle Sorelle secondo la qualità de' luoghi, dove abitano, e secondo il temperamento dell' aria della Provincia; imperocchè ne' Paesi freddi si ha bisogno di più, e ne' caldi di meno . Sia dunque questa considerazione presso la Abbadessa . Noi però crediamo, che ne' luoghi temperati basti a ciascuna Monaca la Cocolla, e la Tonaca. La Cocolla per l' Inverno sia pannosa, e grossa, e per l' Estate leggiera, e vecchia; e lo Scapolare per gli esercizj. I vestimenti per i piedi siano le scarpe , e le Calzette. Le Monache non facciano difficoltà sopra il colore, o grossezza di tutte queste cose , ma si contentino di quella qualità, che può trovarsi nella Provincia, in cui abitano, ovvero delle più vili, che possano comperarsi.

Circa poi la misura, l'Abbadessa abbia cura, che i vestimenti non siano corti a chi se ne ha da servire, ma siano di una giusta lunghezza . Quelle, che prendono i nuovi, rendano subito i vecchj , quali dovranno riporsi per i Poveri nel Vestiario: imperocchè alla Monaca basta avere due Tonache, e due Cocolle per poterle lavare; e ciò, che si avrà di più, è superfluo , e dee toglierși via . Rendano similmente le calzette , ed ogni altra cosa vecchia , ricevendo le nuove.

Pel fornimento de' letti basti d' aver il pagliaccio , la coltre, la schiavina, e il capezzale; i quali letti però debbano spesso visitarsi diligentemente dall' Abbadessa , affinchè non vi si nasconda alcuna cosa particolare con vizio del-

Digitized by Google

la proprietà; quale nella Monaca in niun modo si trovi. Che se ad alcuna sarà trovata qualche cosa, che non abbia ricevuta dall' Abbadessa, sia sottoposta a severissimo gastigo. E acciocchè questo vizio della proprietà sia tolto via, fino dalle radici, dia l' Abbadessa a tutte le cose necessarie, cioè la Cocolla, la Tonaca, le Scarpe, le Calzette, la Cintola, il Coltello, uno Stilo da scrivere in tavoletta, l' Ago, il Fazzoletto, e le Tavolette, acciò sia tolta ogni scusa, e ogni pretesto di necessità. L' Abbadessa però consideri sempre quella sentenza degli Atti Apostolici (1) *Che si dava a ciascheduno, secondo che avea bisogno*. Così dunque l' Abbadessa pensi all' infermità delle bisognose, e non alla mala volontà delle invidiose. Ma in tutto ciò, che ordina, si ricordi, che Dio la giudicherà secondo l' opere sue.

DICHIARAZIONE.

I varj abusi introdotti in diversi tempi nel Monachismo, e la povertà di moltissimi Monasterj, che somministrare non possono a' Monaci, ed alle Monache tutto il necessario, sono state le cagioni, che non si osservi in molti Monasteri tanto di Monaci, quanto di Monache esattamente tutto ciò, che il S. Legislatore prescrive in questo capo.

Le Religiose pertanto osservino almeno le lodevoli costumanze del loro Monastero, e sobriamente si servano delle tolleranze pur troppo introdotte in questo particolare. Per quanto potranno, ne' loro mobili degli abiti, de' letti, della cella, e di altre supellettili, si guardino dalle superfluità, come l' avvertisce il S. Patriarca in questo capo. Non procurino le robe più fine, e delicate, e molto meno le preziose, e vane, dicendo il S Padre, che non si prendano fastidio della grossezza degli abiti; e sopra tutto si guardino dal volere negli abiti, nella conciatura del capo, e cose simili, comparire graziose, come l' avverte S. Bernardo (2), non dovendo esse comparire, che al loro celeste Sposo, il quale non di altra leggiadrìa si diletta, che di quella del loro interno, cioè delle loro anime, come dicesi nel Salmo 44. *Tutta la gloria della Figlia e del Re*

(1) *Act.* 4. (2) Megè in hoc cap.

Celeste è al di dentro. Finalmente facciano risplendere in tutto il loro corredo la decenza, e mondezza, che inculca più volte in questo capo il S. Padre, ma insieme la santa Povertà da esse solennemente professata; come si è insinuato anche nella Dichiarazione del capo XXXIII.

La Madre Abbadessa poi colle Seniori stia attenta, che nel Monastero non s' introducano abusi nella maniera del vestire, e del dormire, nella qualità, nella forma degli abiti, e in tutte le altre Massarizie del Monastero, e delle Religiose particolari. Non permetta, che alcuna Religiosa vada in Coro, in Sagrestìa, ne' Coretti, in Capitolo, in Refettorio, alle Porte del Monastero, alle Ruote, alle Grate, se non vestita dell intero suo Abito Religioso. Procuri ancora, che si vadano dispensando a' poveri, secondo lo spirito della santa Regola in questo capo, quelle vesti, o robe, che non hanno più uso pel Monastero, o per le Religiose.

Ed a questo proposito la Madre Abbadessa si ricordi del precetto della Carità Cristiana, di far limosine; l' esecuzione del qual precetto più dee risplendere nelle persone Ecclesiastiche, e Religiose. Laonde in questo particolare abbondi per quanto la possibilità del Monastero le permetterà, e facilmente accordi alle sue Religiose il permesso di far discrete limosine di quello, che è conceduto ad uso loro, esortandole anzi a questa singolar opera di carità, tanto a Dio accetta, e che farà piovere sopra la sua Casa Religiosa ogni sorta di celesti benedizioni.

Non basta al S Padre l' aver fatto un capo a parte, ch' è il XXXIII., contro il vizio della proprietà, cioè contro di chi violasse il Voto della santa Povertà; ma di nuovo in questo capo inveisce contro questo pessimo vizio, e sottopone a severissimo castigo quella Religiosa, che mancasse in questo particolare, ingiugnendo di più alla Madre Abbadessa il visitare spesso i letti delle Religiose, per vedere, se in essi vi fosse nascosto denaro o roba alcuna, che non avesse loro data, o permessa la Superiora; il che adesso deesi intendere della visita non solo de' letti, ma ancora delle Celle; dappoichè, colla permissione speciale della S. Sede, si è levato l' uso di dormire nel Dormitorio comune, ed introdotto il costume delle

Celle, come si è detto nella Dichiarazione del capo XXII.

CAPITOLO LVII.

Di quelle, che nel Monastero hanno qualche Arte.

SE nel Monastero vi sono alcune, che abbiano qualche Arte, la esercitino con ogni umiltà, e riverenza, se però l' Abbadessa lo comanderà. Ma se alcuna di loro s' insuperbisse per la scienza della sua Arte, parendole dare qualche utile al Monastero, essa sia dalla sua Arte rimossa, nè la eserciti più, salvo però, se essendosi umiliata, di nuovo l' Abbadessa gliela comandasse. Se poi si dovesse vendere qualche loro manifattura, quelle, per le mani delle quali avranno dette manifatture a passare, si guardino bene di non usare alcuna frode, ricordandosi di Ananìa, e Safira, acciocchè la morte, che questi sostennero nel corpo, esse, e tutte le altre, che nelle robe del Monastero faranno qualche frode non la patiscano nell' anima. Riguardo al prezzo stiano attente, che non vi si insinui il peccato dell'avarizia, perciò si diano a prezzo alquanto più vile, e per minore denaro di quello si fa da' Secolari, acciocchè in tutte le cose sia glorificato Iddio.

DICHIARAZIONE.

Questo capo è assai chiaro, e non altro occorre quì aggiugnere, che i seguenti tre sentimenti; e il primo si è, che la Madre Abbadessa non dee facilmente esentare dal Coro, dagli esercizj comuni, tanto spirituali, quanto corporali, e dal modo religioso di vivere, quelle che hanno qualche arte, e la volessero esercitare specialmente per loro vantaggio, o per servizio di persone estere, ancorchè fossero loro stretti Parenti. Il secondo, che ogni Religiosa dee astenersi dal lavorare Paste, e cose simili, per venderle con poco decoro del Monastero. Il terzo, che niuna Religiosa, ancorchè in grazia de' proprj stretti Parenti, dee impegnarsi in certe manifatture, o lavori dispendiosi, che arrecano del disturbo alla Comunità Religiosa, o di troppo aggravio alle Sorelle Commesse, o che sanno essere state vietate da' Superiori dell' Ordine: sopra le quali cose ancora conviene, che invigili la suddetta Madre Abbadessa.

CAPITOLO LVIII.

Del modo di ricevere le Novizie.

AQuella, che viene nuovamente a convertirsi, non così facilmente sia conceduto l' ingresso: ma come dice l' Apostolo (1): *Provate gli spiriti, se sono da Dio.* Dunque se quella, che viene, persevererà nella prima dimanda, e si vedrà, che sopporti pazientemente il rifiuto, le ingiurie, e la difficoltà, che le si fa a riceverla, e che stia ferma nella sua petizione, dopo quattro o cinque giorni se le conceda l' ingresso, e per alquanti giorni stia nella stanza de' forestieri. Dipoi sia posta nella Camera delle Novizie, dove mediti, mangi, e dorma, e siale deputata una vecchia atta a guadagnare le anime, quale curiosamente, e diligentemente consideri tutti gli andamenti di quella, e cerchi sollecitamente di vedere, se veramente cerchi Dio, se è pronta all' Officio Divino, ed all' obbedienza, e sopporta le ingiurie. Sianle predicate tutte le cose dure, ed aspre, per le quali si va a Dio; e promettendo essa la perseveranza nella sua risoluzione, dopo lo spazio di due mesi le sia letta per ordine questa Regola, e le sia detto: ecco, questa è la legge, sotto la quale vuoi militare; se tu puoi osservarla, entra; ma se non puoi, libera parti; e se a questo ancora starà ferma, allora sia condotta nella sopraddetta Camera delle Novizie, e di nuovo si provi la di lei pazienza, e dopo lo spazio di sei mesi le sia riletta la Regola, acciocchè sappia che cosa viene a fare in Religione. E se essa sta ancora perseverando, dopo quattro mesi se le rilegga di nuovo la stessa Regola. E se deliberandosi, prometterà di osservar tutto ciò, che la Regola ordina, e di obbedire in ogni cosa che le verrà comandata, allora sia ricevuta nella Congregazione; e sia avvertita essere ordinato per legge della Regola, che da quel giorno in poi non le sarà più lecito uscire dal Monastero, nè sottrarre il collo dal giogo della Regola, quale con sì lunga deliberazione potè, o rifiutare, o ricevere.

Quella dunque, che ha da essere ricevuta, prometta nell' Oratorio, in presenza di tutte, la sua stabilità, la mutazione de' suoi costumi, e l' obbedienza avanti a Dio, ed a tutti i suoi Santi, acciocchè se mai facesse altrimenti, sappia dover essere condannata da Dio, di cui essa si fa bef-

fe. Della quale sua promessa faccia la petizione di propria mano a nome de' Santi, le Relique de' quali sono in quel luogo, e dell' Abbadessa presente, o non sapendo essa scrivere, un' altra a' suoi preghi la scriva, ed essa Novizia vi faccia sopra il segno, e colla mano sua propria la ponga sopra l' altare. Posta che essa poi ve l' avrà, cominci subito questo verso; *Suscipe me Domine secundum eloquium tuum, et vivam, et non confundas me ab expectatione mea*. Il qual verso replicato da tutta la Comunità tre volte aggiungendovi *Gloria Patri*, allora essa Novizia si getti in terra a' piedi di tutte le Sorelle, acciocchè preghino per lei, e da quell' ora in poi sia computata nella Congregazione. Se ha cosa alcuna, o prima la distribuisca a' poveri, o facendone donazione solenne al Monastero, non si riservi al tutto cosa alcuna, sapendo, che da quel giorno in poi essa non avrà più in suo potere neppure il proprio corpo. Subito dunque nell' Oratorio sia spogliata de' propri vestimenti, de' quali era vestita, e sia vestita di quelli del Monastero, ed i vestimenti si ripongano, e siano conservati nel Vestiario, acciocchè se mai per diabolica persuasione volesse un dì partirsi dal Monastero (il che a Dio non piaccia), allora sia spogliata delle robe del Monastero, e mandata via coll' abito suo. Non le sia però resa quella petizione, che l' Abbadessa avrà presa di sopra l' Altare, ma si serbi nel Monastero.

DICHIARAZIONE.

Tutto ciò, che in questo capo prescrive il nostro S. Legislatore, siccome tutto quello, che intorno a questo punto comandano il Sacro Concilio di Trento, ed i sommi Pontefici, è di grandissima importanza; poichè dalla buona scelta, e dalla diligente educazione delle Novizie dipende ordinariamente tutto il bene del Monastero.

Ordina in primo luogo il nostro S. Padre in questo capo, che *non così facilmente* si accordi l' ingresso nella Religione a quelle, che lo addimandano, e che in questa maniera si provi la loro vocazione. La Madre Abbadessa pertanto, e le Seniori, avanti di ammettere all' accettazione chi richiede d' entrare in Monastero, per vestire l' Abito di Corista, o di Commessa, prendano un' esatta, e sicura informazione, se la Postulante abbia tutte le respettive condizio-

ni necessarie, e prescritte da' Sommi Pontefici, specialmente se sia di buona nascita, di buoni costumi, e qualità; se sia sana di mente, e di corpo; se la di lei vocazione sia stata esaminata, ed approvata da' Confessori, o altri Uomini saggi, se abbia la solita età, di cui si è parlato nella Dichiarazione del c. xxx. se i di lei Parenti abbiano già depositata la consueta limosina dotale, che secondo le disposizioni de' Superiori (1) dee nello Stato Ecclesiastico depositarsi almeno presso persona sicura, che non sia Parente, avanti, che dal Capitolo delle Monache venga accettata la Postulante per la Vestizione; la qual Dote inoltre, secondo altri Decreti de' Superiori (2), se in Monastero vi sono altre due Sorelle carnali, dovrà raddoppiarsi per la terza, e per la quarta Sorella darsi triplicata; siccome dee essere duplicata la Dote delle Soprannumerarie, ancorchè Commesse; se dalla Sacra Congregazione, e dal Vescovo Diocesano abbia ottenuta la licenza d' entrare nella sacra Clausura; se la detta Postulante abbia mai avuto Marito, poichè nell' Ordine Monastico non si usa ricevere Vedove.

Tutte, o quasi tutte le suddette informazioni debbonsi prendere circa le Educande, che dopo essere state in Monastero qualche tempo, dimandano il nostro santo Abito. Circa le quali è d' avvertirsi, che quantunque si possa invitare, ed esortare alla Vita Monastica quelle persone, che non si offeriscono, ciò però deesi fare con maniera dolce, disinteressata, e senza inganno, proponendo loro insieme i grandi beni dello Stato Religioso, e le fatiche, ed austerità della Religione: ma non giammai con minacce, o proposizioni, che ingeriscano nell' animo delle Fanciulle qualche timore, ancorchè solamente riverenziale verso persone loro Parenti; anzi non solo non possono le Monache sforzare alcuna a farsi Religiosa, ma neppure possono accettarla quando conoscessero, che veramente è stata sforzata; e ciò sotto pena della Scomunica maggiore Ecclesiastica, fulminata dal Sacro Concilio di Trento (3).

(1) Encycl. Emin. Præf. S.C. Ep. ad Ep. St. Eccl. 21. Feb. 1759.
(2) 26. August., et 30 Septemb. 1616.
(3) Sess. 25. de Regul. et Monial. c. 18.

Avanti però di accettare alcuna al nostro santo Abito di Corista, o di Commessa, si osservi, se nel Monastero è già stato, con legittima autorità, prefisso il numero delle Monache, e delle Commesse, secondo le disposizioni del suddetto S. Concilio, e di S. Pio V. (1); e se allora fosse compito il loro respettivo numero, si richieda prima la licenza a' Superiori, di ricevere la Postulante, come soprannumeraria (2), la qual licenza deesi anche richiedere, per ammettere al santo Abito la terza, o quarta Sorella carnale nello stesso Monastero (3).

In questo tempo si debbono far provare alla Postulante in gran parte le austerità della Religione; conviene istruirla nelle cose necessarie della Dottrina Cristiana, massime se la Postulante è venuta per vestirsi in qualità di Sorella Commessa; si dee far esaminare la di lei Vocazione dal Padre Confessore, il quale, secondo il costume, le dà gli esercizj spirituali, con farle fare una Confessione generale della vita passata: si dee far esplorare la di lei volontà dal Vescovo Diocesano, o da chi ne ha da lui la commissione, secondo il Decreto del Sacro Concilio di Trento (4), se ciò non siasi fatto fuori del Monastero; e ottenuta dal Prelato Regolare la licenza di convocare il Capitolo delle Monache, la Madre Abbadessa dee proporre la supplica della Postulante al medesimo Capitolo, dal quale conviene che esca chi avesse parentela colla Postulante, acciocchè le Monache possano liberamente dire il loro parere, come ordinano le Costituzioni, e poi entri, per dare coll' altre Vocali il suo Voto; e fatta la ballottazione a Voti del tutto secreti, se la Postulante avrà riportato quel numero de' Voti favorevoli, che basti, secondo le Leggi del Monastero, per l'inclusiva, essa resta accettata.

Ordina il santo Legislatore, che dipoi la Postulante *sia posta nel Noviziato*; e non fa parola della Vestizione, perchè in que' tempi i Novizj, e le Novizie non depone-

(1) Ibid. c. 3. Constitutione *Circa Pastoralis*.
(2) Vide Confess. Monial. c. 2. § 1. q. 18. & sequentibus.
(3) S. Congregatio 25. Maii 1595.
(4) Loc. cit. c. 17.

vano il loro abito secolaresco, se non dopo fatta la santa Professione, siccome raccogliesi da ciò, che dicesi nel fine di questo capo. Ma essendosi questo punto col progresso del tempo mutato in tutte le Congregazioni Monastiche, la Postulante non incomincia il suo anno del Noviziato, finchè dal Prelato dell' Ordine, che governa il Monastero, o da altri in sua vece, non riceva la Tonsura, o l' Abito Monastico proprio delle Novizie, come dispone il Sacro Concilio di Trento (1).

Avanti la detta Vestizione invigili la Madre Abbadessa, che siano all' ordine tutte le cose necessarie; che la Postulante abbia la fede del Battesimo, in cui si esamini la di lei età; abbia parimente la fede della Cresima, il qual Sacramento dee procurarsi, che abbia ricevuto prima di darle il santo Abito, secondo un Decreto della Sacra Congregazione (2); e che i Parenti facciano tutte le spese necessarie, e solite; senza superfluità, e senza introdurre abusi.

La suddetta Vestizione poi, tanto delle Coriste, quanto delle Commesse, dovrà farsi alla Grata interiore della Chiesa, e, secondo l' antico costume della Religione, colla mutazione del Nome, per dimostrare, che la Novizia non vuol ritenere niente di quello, che avea nel secolo.

Ordina in questo luogo il S. Padre, che alla Novizia *sia deputata* una Maestra, che vuole sia vecchia, ed atta a guadagnare le Anime. Perciò la Madre Abbadessa dee eleggere, col consiglio, ed approvazione del Prelato Regolare, che governa il Monastero, per Maestra delle Novizie una Monaca, matura d' età, e di Professione Religiosa, e molto più di saviezza, e costumi, atta ad adempire un così geloso impiego: la qual Maestra dovrà avere la piena facoltà, in tutto però dipendentemente dalla Madre Abbadessa, di dirigere, ed anche penitenziare le sue Novizie; e dovrà assisterle, ed accompagnarle, con dare alle medesime la licenza di portarsi, o trattenersi, ove occorrerà; non permettendo loro, che senza sua saputa, scrivano, o ricevano lettare, ambasciate, o altra cosa, dovendo il tutto passare per le sue mani; nè dovra permettere, che vadano, se non ris-

(1) Loc. cit c. 15. (2) Apud Gavantum loc. cit n. 36.

rissime volte alle Grate, ancorchè si tratti de' loro stessi Parenti; ed in tal caso sieno sempre accompagnate, o dalla stessa Maestra, o da altra Monaca anziana in suo luogo. Avvertasi, che secondo le decisioni della Sacra Congregazione (1) in ogni Monastero vi dee essere un luogo distinto pel Noviziato, ove le Novizie debbono stare, e dormire separate dalle Professe, sotto la cura, e governo della loro Maestra.

Ordina in quarto luogo il medesimo S. Padre, che la Maestra delle Novizie *curiosamente, e diligentemente consideri tutti gli andamenti della Novizia, e cerchi sollecitamente di vedere, se veramente cerca Dio* ec. Procuri adunque la Maestra delle Novizie di adempire con ogni diligenza tutto ciò, che quì prescrive il Santo Padre: osservi specialmente, se la Novizia tutto quello, che fa, lo faccia volentieri, e con pura intenzione di piacére unicamente a Dio; l'ammonisca, e la corregga de' suoi difetti, benchè leggerissimi; l'istruisca in tutte le cose della Religione: le legga, e rilegga più volte nel tempo del suo Noviziato la santa Regola per ordine, colle presenti Dichiarazioni, e le faccia fare riflessione sopra ogni capo. Non dee però la detta Maestra ingerirsi nella direzione dell' interno delle sue Novizie, poichè tal direzione si appartiene al solo Ministro di Gesù Cristo, cioè al Padre Confessore.

Parimente grande dovrà essere la vigilanza della Madre Abbadessa sopra i portamenti delle Novizie, e particolarmente Commesse, delle quali si dovrà provare l'abilità negli esercizj manuali, e servizio del Monastero, e delle Monache: ma molto più si debbono esaminare i loro costumi, e la loro vocazione, facendole istruire in tutte le cose necessarie, specialmente nella Dottrina Cristiana, negli obblighi dello stato Religioso, nella santa Regola, e buone costumanze del Monastero. Non minore sarà ancora la sollecitudine del Padre Confessore circa le Novizie tanto da Coro quanto Commesse, per indagare da quale spirito sieno condotte, e qual sia la loro perseveranza nella santa vocazione.

Ordina in quinto luogo il nostro S. Padre Benedetto, che

(1) 12. Januar. 1629. 16. Martii 1595.

che se la Novizia, per lo spazio d' un anno sarà costante, e *deliberandosi prometterà d' osservare tutto ciò, che la Regola ordina, e di obbedire in ogni cosa, che le verrà comandata, allora sia ricevuta nella Congregazione*, ec. Se adunque la Novizia, dopo fatte tutte le prove necessarie, ed opportune dalla Maestra, dalla Madre Abbadessa, e dal Padre Confessore, persevererà nella santa Vocazione, la stessa Madre Abbadessa, uno, o due mesi, secondo la diversa consuetudine de' luoghi, avanti che termini il suddetto anno del Noviziato, ne avvisi il Prelato Regolare, ed anche Monsignor Vescovo Diocesano, affinchè questi possa venire, o mandare ad iscoprire la volontà della Novizia, come ordina il Sacro Concilio di Trento (1); e poi convochi, colla solita licenza del Superiore dell' Ordine, il Capitolo delle Monache Vocali, per accettare la Novizia alla santa Professione, come ordinano ancora le Costituzioni de' Monaci, osservandosi in questo, quanto si è detto poc' anzi dell' accettazione al santo Abito; e se dalla maggior parte delle Vocali, con favorevoli Voti secreti, resterà accettata, allora premessi, secondo il costume della nostra Congregazione, i santi Esercizi spirituali dalla Novizia, si determini, col consenso del Prelato Regolare, il giorno, in cui, alla presenza del medesimo Prelato, o di altra Persona di sua commissione, della Madre Abbadessa, e della Comunità Religiosa, dovrà la stessa Novizia fare, colle solite cerimonie, la solenne sua Professione: purchè in tal giorno abbia la Novizia terminato affatto l' anno sestodecimo di sua età, e compito intieramente un anno di Noviziato, il quale incomincia dal giorno, e dall' ora, in cui ella ricevè il santo Abito della Religione; poichè, se mancasse o l' una, o l' altra delle suddette due cose, la Professione della Novizia sarebbe nulla, ed invalida, come ha stabilito il Sacro Concilio di Trento (1). Laonde, perchè ciò non succeda mai, la Madre Abbadessa scriva, o faccia scrivere in un Libro a questo fine destinato, il giorno, e l' ora in

(1) Sess. 25. de Regul., & Monial. cap. 17.
(1) Loc. cit. c. 15.

in cui ciascheduna Religiosa si veste, e l anche fa la sua Professione, il qual Libro dee perpetuamente conservarsi nell' Archivio del Monastero.

Ordina in sesto luogo il nostro Santo Legislatore; che *quella, che ha da essere ricevuta, prometta nell' Oratorio, in presenza di tutte, la sua stabilità, la mutazione de' suoi costumi, e l' obbedienza avanti Dio*, ec. Primieramente è da notarsi, che nella formola della santa Professione comunemente usatasi da' Monaci, e Monache Benedettine, si promette a Dio la stabilità, e la mutazione de' costumi, e l' ubbidienza, *secondo la Regola del Padre S. Benedetto*, la quale aggiunta è in tutto conforme alla mente del S. Padre, e, secondo la più comune opinione, cade la suddetta aggiunta sopra la promessa non solo dell' obbedienza, ma ancora della stabilità, e della mutazione de' costumi. Di più nella formola di qualche Congregazione vi si aggiugne, *e secondo gli Statuti dell' Ordine*; dal che si deduce, che le Religiose promettono d' osservare tutto ciò, che comandano i Superiori o ne' Capitoli Generali, o in altra occasione, siccome tutti i Religiosi, e Religiose Benedettine promettono di osservare la Regola del Padre S. Benedetto. Finalmente nella suddetta Formola di Professione si comprendono gli altri due Voti solenni di Povertà, e di Castità, benchè in essa non si esprimano, essendo anche questi essenziali allo stato Monastico, come dice il Sommo Pontefice Innocenzo III. (1), e questi restano compresi o nella promessa della mutazione de' costumi, come vogliono alcuni Autori, o nella promessa dell' ubbidienza come spiega S. Tommaso (2).

Delle obbligazioni del Voto d' ubbidienza si è parlato nella Dichiarazione del capo v., di quelle del Voto di Povertà nella Dichiarazione del capo xxxiii., e del Voto di Castità qualche cosa si è detto nella Dichiarazione del capo liv. Resta adunque da spiegarsi quali obblighi inducano le promesse della stabilità, e della mutazione de' costumi, e dell' osservanza della santa Regola. Per la sta-

(1) Cap. *Cum ad Monast.* de stat. Monac.
(2) 2.2.q.186 art.8. Vide etiam Megè, & Calm. in hoc cap.

stabilità s' intende la soda risoluzione di non abbandonare mai lo stato della vita Religiosa già intrapresa, alle quali obbligazioni i sacri Canoni (1), il sacro Concilio di Trento (2), ed i Sommi Pontefici (3) per giustissime cagioni hanno aggiunto per le sacre Vergini l' obbligo di perpetua Clausura, sotto pena di scomunica maggiore Ecclesiastica.

Colla promessa poi della mutazione de' proprj costumi, si obbliga la Religiosa ad attendere in tutto il tempo di sua vita a correggere i proprj difetti, e ad acquistare la perfezione Religiosa. Questo è un obbligo indispensabile di qualunque Persona Religiosa, quantunque nella solenne Professione non se ne facesse promessa espressa, essendo, come insegna S. Tommaso (4), *la Perfezione di Carità il fine dello stato Religioso*, sicchè ogni Persona Religiosa non è tenuta ad essere perfetta, quando si professa, ma a procurare con ogni diligenza in tutto il tempo di sua vita di acquistare la perfezione Religiosa, per mezzo dell' esatta osservanza de' suoi Voti, delle sue Regole, e degli Statuti dell' Ordine; e per conseguenza non solo dee convertirsi di cuore a Dio, e fare una vita cristiana, ma ancora dee guardarsi da ogni peccato veniale, e dalle imperfezioni; dee attendere continuamente alla mortificazione delle proprie disordinate passioni, ed all' acquisto delle sante Virtù con quella estensione, che le viene prescritto dai Voti della Religione, dalle sue Regole, e dagli Statuti del suo Ordine, e dalle lodevoli costumanze del suo Monastero.

Per meglio spiegare quest' obbligazione, che ha ogni Religiosa d' attendere alla sua perfezione, e per non ingerire scrupoli in questa materia, quì si dichiarerà, quando peccherebbe gravemente la Religiosa contro quest' obbligo. Peccherebbe pertanto gravemente la Religiosa,

I.

(1) C. *Periculoso* de Stat Regul. in 6.
(2) Loc. cit. c. 15.
(3) S. Pius V., ac Gregorius XIII.
(4) 2. 2. q. 134. art. 4.

I. Se avesse questa pessima ferma volontà di non voler procurare in alcun modo la perfezione propria del suo stato Religioso, o di voler trasgredire le Regole, ovvero gli Statuti dell' Ordine, a questo fine d' impedire la propria perfezione; poichè questa volontà si oppone direttamente all' obbligo del suo stato, ed alla promessa fatta a Dio.

II. Se in materia grave trasgredisse qualcheduno de' Voti della Religione, essendo questi i mezzi principali per conseguire la perfezione Religiosa.

III. Se disprezzasse, o trasgredisse con formale disprezzo (1) qualunque minima Regola, o Statuto dell' Ordine, essendo questi i mezzi secondarj, che ha la Religiosa per attendere alla perfezione: come se una Religiosa dicesse con altri, o tra se stessa solamente, io non voglio osservare la tal cosa prescritta dalla S. Regola, appunto perchè ciò è ordinata dalla Regola; poichè in questa maniera si disprezza l' autorità della S. Regola, che proviene da Dio.

IV. Se tale, e tanta fosse la di lei trascuraggine, ed inosservanza delle Regole, e degli Statuti della Religione, che perturbasse il modo di vivere Religioso, e col suo cattivo esempio fosse cagione, che s' introducessero nel Monastero abusi, rilassamento, ed inosservanza della santa Regola, e degli Statuti dell' Ordine: o colla sua inosservanza fosse di scandalo a' Secolari, e facesse perdere il buon concetto al Monastero; ovvero conoscesse, che questa sua grande trascuratezza la mette in pericolo prossimo di cadere in un formale disprezzo della Regola, e degli Statuti, o di trasgredire gravemente i Santi Voti. Laonde in questi casi sarebbe in obbligo stretto la suddetta Religiosa di usare tutta la diligenza, per estirpare questa cattiva consuetudine, e questo suo modo di vivere non religioso (2).

In quanto poi alle obbligazioni della santa Regola, è da sapersi, che da alcuni si fa questione, se la Regola del

(1) Vide Megè cum aliis ab eo laudatis in sua Præf. n. 73.

(2) Vide Cuniliat t. 2. tract. 16. §. 2 P. de Alexand. in Con. Monial. c. 1. §. 2. q. 2 aliosque apud ipsos.

del Patriarca S. Benedetto obblighi in coscienza per se stessa a qualche sorta di peccato, oppure solamente alle pene, o penitenze stabilite contro i trasgressori, ovvero che s' impongono per le trasgressioni, dai Superiori, o dalle Superiore. Dicesi, se obblighi *per se stessa*, poichè, ove la santa Regola contenga qualche precetto delle Leggi naturale, o Divina, ovvero della Santa Chiesa, oppure qualche consuetudine legittimamente introdotta con animo di obbligare a peccato, e già prescritta; come pure quando riguardi gli obblighi de' Voti della Religione; chiara cosa è, che obbliga in coscienza a peccato mortale, o veniale, secondo la gravezza della cosa, non per virtù della santa Regola, ma in vigore del suddetto precetto *ec.*

Ma intorno agli altri ordini, e comandi, che ritrovansi nella santa Regola spettanti alle osservanze religiose, la maggior parte degli Interpreti (1) è di opinione, che ciascheduno di questi ordini della santa Regola obblighi a peccato veniale chi l' ha professata, purchè in primo luogo la stessa santa Regola esprimasi per modo di comando, e non di consiglio, d' avviso, d' esortazione, di desiderio, d' instruzione, o di narrazione; in secondo luogo purchè su qualche punto non v' intervenga dispensa, proveniente da legittima autorità; e finalmente purchè quell' ordine, o comando non sia stato col tempo abolito, o mutato da qualche legittima autorità, o da qualche lunga, e legittimamente introdotta consuetudine in contrario. Alcuni altri pochi però pretendono, che i detti ordini di pura osservanza regolare, che ritrovansi nella santa Regola, non obblighino ad alcun peccato, ma solamente alle pene, di cui si è parlato di sopra.

Circa poi agli Statuti è da notarsi, che il Sommo Pontefice Leone X. (2) nel dare al nostro Capitolo Generale la piena potestà di far nuovi Statuti, Costituzioni, ed Ordinazioni, alle quali vuole il detto Pontefice, che tutti i Sudditi, e Suddite *obbediscano efficacemente*, ciò concedette con questa condizione, che i detti Statuti *non obbligano*

(1) Vide Megè loco cit. a n. 52. ad 72.
(2) Const. *Etsi*. Lib. Privil. pag. 30

no a peccato, se non quando si trasgredissero per disprezzo.

Ma quand' anche fosse vera la seconda delle suddette opinioni circa l' obbligare a peccato la santa Regola, convengono però i Dottori con San Tommaso (1), che il Religioso, e la Religiosa, che avvertentemente trasgredisce la sua Regola nelle sopraddette cose (il che dee applicarsi ancora agli Statuti dell' Ordine) molte volte pecca venialmente, per mescolarvisi qualche negligenza, pigrizia, disordinato affetto, poca stima della Regola professata, o il mal' esempio, che si dà alle altre Persone Religiose, specialmente alla gioventù, ed anche a' Secolari.

Quantunque poi i Sudditi, e le Suddite o non pecchino, o pecchino soltanto venialmente con rompere di quando in quando le Regole, o Statuti Regolari: non però è lo stesso de' Superiori, e delle Superiore, che dai Teologi Moralisti, anche non severi (2) comunemente si condannano di colpa grave, se dissimulano, e permettono le frequenti inosservanze, ed i peccati, benchè venialì de' Sudditi, e delle Suddite, specialmente se si accorgono, che da queste trasgressioni s' introducono abusi, e la rilassatezza della disciplina regolare, ancorchè non ne seguisse, che la disusanza d' una sola Regola, o d' un solo Statuto dell' Ordine; sì perchè i Superiori, e le Superiore sono i Custodi delle Leggi, e perciò debbono farle mantenere in verde osservanza; sì perchè sono in obbligo di promovere l' avanzamento spirituale tanto della Comunità Religiosa, quanto di ciascheduna persona sua suddita; e come dice il nostro S. Padre al capo 11. *Nel giudizio di Dio . . . sarà imputato alla negligenza del Pastore tutto il discapito, che il Padre di Famiglia troverà nelle pecore.*

Ordina in settimo luogo il S. nostro Patriarca in questo capo, che la Novizia, avanti la sua Professione, faccia la rinunzia di tutti i suoi beni temporali, non riservan-

(1) 2 2. q. 186. art. 9. ad 1., & 3. Cajet. ib. ad 4. dub.

(2) Vitendi apud Antoine tr. de Oblig. spec. c. 2. q. 9. Cuniliat. loc. cit. c. 3 §. 3. n. 7., & apud. Alex. in Confess. Monial c. 11. §. 1. q. 1.

vandosi cosa veruna affatto. Circa questa rinunzia è da avvertirsi, che se non si fa dalla Novizia avanti di prendere il santo Abito, la medesima Novizia non può più fare alcuna rinunzia, o obbligazione, se non che nel termine de' due ultimi mesi avanti la sua Professione, e con licenza del Vescovo Diocesano, o del di lui Vicario: altrimenti qualunque rinunzia, ed obbligazione è nulla, ed invalida, a tenore del Decreto del Sacro Concilio di Trento (1): nè possonoParenti, o Curatori nel tempo del Noviziato dare al Monastero o in tutto, o in parte il tangente de' beni temporali della medesima Novizia, a riserva del vitto, e delle vestimenta, sotto pena di Scomunica maggiore Ecclesiastica fulminata contro chi dà, e chi riceve, dallo stesso Sacro Concilio (2), affinchè, come dicesi nel citato Decreto, la Novizia non venga sforzata a restare nel Monastero.

Il non poter poi la Novizia riservarsi cosa alcuna nella sua rinunzia, come in questo capo comanda il S. Padre, s' intende delle proprietà; poiche qualunque cosa si riservi la Novizia, la proprietà, o dominio sopra quella cosa, dopo la di lei Professione, rimane presso del Monastero, non essendo la Religiosa Professa, in vigore del Voto di povertà, capace d' alcun dominio, o proprietà, nè dell' uso, o usufrutto, ovvero amministrazione irrevocabile: ma del solo uso in tutto dipendente dalla Madre Abbadessa, e da' Superiori dell' Ordine; spettando tutto ciò alla natura, e sostanza del Voto di povertà, che noi facciamo, come si è detto nella Dichiarazione del capo XXXIII.

Non occorre soggiugnere altra spiegazione sopra i vestimenti, de' quali ordina il S. Padre in questo capo, che sia spogliata la nuova Professa, essendosi già osservato, che al tempo del S. Legislatore le Novizie rimanevano fino alla Professione nel loro abito di Secolare, il quale è affatto superfluo, che si conservi nel Vestiario dopo la Professione, dappoichè la Chiesa ha fatte tante leg-

(1) Sess. 25. de Reg., & Mon. c. 16.
(2) Eodem cap.

leggi contro gli Apostati, e dappoichè ha stabilita per le Religiose una perpetua Clausura.

Dee bensì sempre conservarsi in Monastero la carta della Professione, che la nuova Professa avrà fatta portare sull' Altare, la qual carta molte delle nostre Monache lodevolmente sogliono tenere appesa nella propria Cella, per ricordarsi spesso delle promesse fatte a Dio, e per andar rinnovando la loro santa Professione. Questo atto di rinnovare con piena volontà la santa Professione è d' un grandissimo merito; talmente che vi sono gravi Dottori (1), che non dubitano d' asserire, che l' atto di rinnovare la Professione Religiosa ha virtù di rimettere tutta la pena dovuta a qualunque peccato già cancellato in quanto alla colpa: in quella maniera, che, secondo la Dottrina di S. Tommaso (2), e degli altri Teologi, la Professione Religiosa fatta in istato di grazia, e con pentimento di tutti i peccati veniali, conferisce la remissione di tutti i peccati quanto alla pena; e da' Santi Padri vien paragonata al Battesimo, ed al Martirio. Per lo che esortano le Religiose tutte a rinnovare ogni giorno, e più volte il giorno i loro santi Voti della Religione, e la santa Professione in quanto alla sostanza, premettendo, per conseguirne il pieno effetto, un fervoroso atto di contrizione d' ogni loro colpa.

Delle nuove Professe poi deesi avere una cura speciale. Sarebbe cosa sommamente lodevole, che non si levassero dal Noviziato, e dalla direzione della Maestra delle Novizie, se non dopo qualche anno; e dopo si consegnasse ciascheduna delle suddette ad una Monaca anziana, e savia, che ne avesse la cura, e specialmente l' accompagnasse secondo il bisogno alle Porte, alle Ruote, e Grate, come usasi in alcuni Monasteri ben regolati delle nostre Monache, o per loro antico costume, per Decreto de' nostri Superiori Maggiori. Le Giovani certamente non debbonsi impiegare in ogni sorta d' Uffizj, ma in quelli solamente

(1) Dionys. Cart. aliique cum Vecchio de Novit. dup. 23. dub. 5. n. 7.

(2) 2 2. q. ult. art. 3. ad. 3., et Cajet. ibidem.

te, che sono liberi dalle Porte, Ruote, e Grate, e dal dovere trattare con Uomini. Sopra le Monache giovani in modo particolare dee invigilare la Madre Abbadessa: siccome in modo speciale dee la stessa vegliare sopra le giovani Commesse.

CAPITOLO LXIII.

Dell' ordine, che si dee osservare nella Comunità.

Ciascheduna tenga nel Monastero il luogo, secondo il tempo della sua conversione, o secondo il merito della vita, o conforme avrà ordinato l' Abbadessa. L' Abbadessa però non conturbi il gregge commessole, nulla disponga ingiustamente, servendosi d' una potestà assoluta; imperciocchè dee sempre ricordarsi, di dover rendere conto a Dio di tutti i suoi comandi, e di tutte le sue azioni. Pertanto le Sorelle ricevano la pace, si accostino alla SS. Comunione, intuonino i Salmi, e tengano il luogo in Coro conforme all' ordine dell' Abbadessa, o conforme al tempo della loro Conversione. Finalmente in qualunque luogo, non si abbia riguardo alcuno all' età, rispetto all' ordine, nè sopra dessa si fondi alcun vantaggio; poichè Samuele, e Daniele, ancorchè giovanetti, giudicarono i Vecchj (1). Dunque a riserva di quelle, le quali, siccome abbiamo detto, l' Abbadessa avrà preferite per qualche particolare riguardo, ovvero avrà degradate per certe cause, tutte le altre stiano nel luogo, che hanno avuto da quando si sono convertite; di modo che quella, la quale per esempio sarà venuta nel Monastero nell' ora seconda del giorno, sia di qualsivoglia età, e condizione, dovrà considerarsi inferiore a quella, che è venuta nell' ora prima. Tutte poi abbiano cura di tenere le fanciulle sotto disciplina in qualunque cosa. Dunque le più giovani onorino le loro maggiori, e le maggiori amino le più giovani. Nel chiamarsi l' una l' altra non sia lecito a chicchessia di chiamare alcuna col suo semplice nome, ma le maggiori chiamino le inferiori *Sorelle*, e le inferiori chiamino le loro maggiori *Nonne*, che è nome, che significa la

(1) 1. *Reg.* 7. *et Daniel.* 13.

la riverenza, che la Figliuola usar dee verso la Madre; Ma l' Abbadessa, la quale si considera, come Luogotenente di Gesù Cristo, sia chiamata *Donna, e Abbadessa*, non perchè possa esigere questo titolo, ma solamente per amore, e per riverenza verso Gesù Cristo. L' Abbadessa però pensi ad operare in maniera, che si renda degna d' un tal' onore. Ovunque le Sorelle s' incontrano, la più giovane chieda alla maggiore la benedizione, e giungendo la maggiore la più giovane si alzi, e le ceda il luogo da sedere, nè ardisca di sedere, se la maggiore non glielo comanda, per fare ciò, che è scritto (1). Prevenitevi l' una l' altra con degli atti di onore, e di riverenza. Le fanciullette, e le giovani stiano in Chiesa, e in Refettorio, secondo il loro ordine, e con modestia. Fuori di là, ed ovunque siano, si usi verso di esse particolare attenzione da chi avrà cura di loro, e si tengano sotto alla disciplina, finchè siano giunte all' età più capace di discernimento.

DICHIARAZIONE.

Di tre cose in questo capo tratta il nostro S. Legislatore, cioè del luogo, che ciascheduna Religiosa dee aver nel Monastero, degli onori, che scambievolmente debbonsi rendere, e con quali nomi debbano chiamarsi.

Circa la prima vuole il S. Padre, che ordinariamente ogni Religiosa tenga il luogo della sua Professione. Laonde, secondo l' introdotto costume, a riserva della Madre Abbadessa, e della Madre Priora, che debbono precedere tutte le altre, le Decane tra di loro debbono osservare l' Ordine della loro Professione, e altre Monache tra di loro similmente; indi seguono le Novizie, secondo il tempo della loro vestizione; dipoi le Sorelle Commesse Professe secondo il tempo della loro professione; e finalmente le Commesse Novizie, a norma della loro Vocazione. Ciò però s' intende, quando qualche Religiosa per i suoi demeriti non venisse privata dal suo grado, a tenore della santa Regola. Sembra ancora conforme alla mente del S. Padre, che le Educande osservino fra di loro l' ordine del tempo, in cui entrano in Monastero.

(1) *Roman.* 12.

Intorno alla seconda cosa da ciò, che dice il S. Patriarca, *che le più giovani*, cioè le inferiori, onorino le loro maggiori, *e le maggiori amino le più giovani*, o inferiori, si raccoglie essere questa la mente del S. Padre, che le Monache giovani rispettino le Monache vecchie, come insegna la stessa legge di natura, e che per lo contrario le Monache vecchie amino le Monache giovani, e queste, e quelle amino le Sorelle Commesse. Il rispetto poi, che portar debbono le inferiori suddette alle loro maggiori già dette, vuole il S. Padre, che lo dimostrino nell' alzarsi in piedi, nel dar loro da sedere, nel chieder loro la benedizione, per la quale può intendersi l' inchino del capo, o qualche atto rispettoso, come avvertono molti Commentatori sopra la santa Regola (1): quando non vogliano le Religiose fuori de' luoghi, e tempi di sommo silenzio, usare ciò, che anticamente faceano i Monaci nell' incontrarsi, che il più giovane diceva, *Benedicite*, e l' Anziano rispondeva *Deus*; oppure servirsi della formola tanto commendata da' Sommi Pontefici, ed arricchita dell' Indulgenza di 100. giorni, cioè: *Sia lodato Gesù Cristo*, colla risposta; *Amen*, *o sempre sia lodato*.

Finalmente circa la terza cosa, bramando il S. Padre, che la nostra maniera di vivere, di parlare, e di conversare sia onesta, e lontana da ogni inciviltà, benchè minima, e dalla troppa famigliarità, proibisce, che una Religiosa chiami l' altra col semplice suo nome, senza aggiugnervi qualche cosa, che mostri o dell' amore, o del rispetto. Per la qual cosa, secondo il costume già introdotto nel Monachismo, la Superiora mai dee chiamarsi col proprio suo nome, ma sempre con quello di *Madre* insieme, e di *Abbadessa*. Nella stessa maniera dee nominarsi la *Madre Priora*. Al nome di tutte l' altre Monache da Coro dee aggiugnersi quello di *Donna*, ed alle Seniori anche quello di *Madre*. Se le Monache non vengono chiamate col loro proprio nome, ma con quello dell' Uffizio, che hanno, molto conveniente cosa è l' aggiugnervi l' altro di *Madre*, con

dir

(1) Apud Calmet in hoc cap.
(2) Vide Megè in hoc cap.

dire v. g. *la Madre Camerlinga*, ec. Le Commesse parimente non debbono chiamarsi col semplice loro nome, ma premettervi si dee quello di *Sorella*, o di *Suora*, che significa lo stesso. I pronomi di *Madre*, e di *Donna* indicano rispetto, e riverenza, e quello di *Sorella*, o di *Suora*, amore, e carità verso loro. Quantunque poi il S. Padre ordini, che le maggiori chiamino le inferiori *Sorelle*, e le inferiori chiamino le maggiori *Nonne*; tuttavìa questa denominazione di *Nonne* nell' Ordine del Padre S. Benedetto non si usa più, benchè sia durata molto tempo come osservano alcuni nostri Espositori (1), e di più a distinzione del Monachismo dagli Ordini Mendicanti (2), e perchè nello stesso Monachismo si distinguano le Monache Coriste dalle Commesse, col tempo si è introdotto di attribuire a tutte, ed alle sole Monache da Coro, il nome di *Donna*, e quello di *Sorella*, e di *Suora* alle sole Commesse. È però da avvertirsi, che nella Santa Regola spessissimo, sotto il nome di *Sorelle*, si comprendono tutte le Religiose tanto Coriste, quanto Commesse.

Abbenchè il S. Legislatore non parli propriamente dell' Educande de' nostri tempi, poichè allora le Fanciulle non ricevevansi per pura educazione, ma al sacro Abito; nondimeno con qualche proporzione ciò, che in questo capo il S. Padre dice di queste, potrà applicarsi alle presenti Educande, le quali da tutte le Monache potranno caritatevolmente ammonirsi, se fallano, lasciandone però la cura particolare alla Madre Abbadessa, alla loro Maestra, ed a quelle, che saranno a ciò destinate.

CAPITOLO LXIV.

Dell' elezione dell' Abbadessa.

NEll' elezione dell' Abbadessa si osservi sempre questa regola, che quella sia stabilita, e riconosciuta per Abbadessa, la quale sarà stata eletta di consenso comune della Comunità, col timore di Dio: oppure quella, che una parte, ancorchè piccola, avrà eletta con più sano consiglio, e

(1) Calmet in hoc cap.
(2) Megè, et Calmet in id. cap.

e con più saggio discernimento. Quella dunque si elegga, che sarà eminente per merito, per prudenza, e dottrina, quand' anche, per ragione dell' ordine della Professione, fosse l' ultima del Monastero. E se accadesse, che tutta la Comunità (il che a Dio non piaccia) eleggesse concordemente per Abbadessa una, che dissimulasse i vizj, e sregolamenti di essa, giunto, che sia all' orecchie del Vescovo, o degli Abbati, e de' Cristiani vicini questo disordine, non tollerino, che questa cospirazione de' malvagi prevalga: ma procurino di dare alla Casa di Dio una degna dispensatrice, e siano certi, che in facendolo con retta intenzione, e per puro zelo dell' onore di Dio, saranno per riceverne la giusta mercede, siccome all' incontro si faranno rei, se trascureranno di farlo.

Ora quella, la quale sarà stata eletta Abbadessa, pensar sempre dee alla gravezza del peso che le è stato addossato, e a chi ha da render conto della sua amministrazione, anzi sappia, ch' è obbligata più a giovare, che a presedere. Bisogna perciò, che sia dotta nella Legge Divina, acciocchè possa cavare dalla Legge Vecchia, e Nuova le necessarie istruzioni. In oltre dee esser casta, sobria, misericordiosa, e sempre preferisca la misericordia alla giustizia, acciocchè Iddio la tratti nella medesima maniera. Bisogna, che abbia in odio i vizi, ed ami le Sorelle, e quando sarà obbligata a correggerle, si segoli con prudenza, e non dia negli eccessi, per timore di rompere il vaso, in volendolo troppo dalla ruggine ripulire. Abbia sempre sospetta la propria fragilità, e le sovvenga, che Iddio proibisce di fracassare viepiù una canna, che sia già rotta. Noi però non diciamo, che permetta, o nudrisca i vizi, ma che li tronchi con prudenza, e con carità, conforme giudicherà essere più utile ad ognuna, siccome già abbiamo detto. Ponga maggiore studio in farsi amare, che in farsi temere; non sia turbolenta, nè inquieta; non faccia le cose con eccesso, nè sia ostinata; non gelosa, nè troppo sospettosa, imperciocchè altrimenti non sarà quieta giammai. Sia provida, e cauta in tutti i suoi comandi, sì nelle cose di Dio, come in quelle del Mondo, e prescriva il lavoro alle Sorelle, secondo le loro forze, ricordandosi della discrezione del Patriarca Giacobbe, il quale diceva;

(1) *Se io stancherò le mie pecore in facendole troppo camminare, morranno tutte in un giorno.* Laonde seguendo questa, ed alcune altre simili autorità della Scrittura, sopra la discrezione, ch' è la madre d' ogni virtù, regoli tutte le cose in maniera, che le forti desiderino di fare anche di più, e le deboli non si sbigottiscano. Sopra tutto, faccia in modo, che si osservi questa Regola esattamente; affinchè, avendo adempiuto fedelmente il suo Ministero; oda dalla bocca del Signore le parole, che udì il Servo fedele, che in tempo opportuno avea dato il frumento a' suoi compagni: (2) *Dico in verità, che gli darà l' amministrazione di tutti i suoi beni.*

DICHIARAZIONE.

Qualunque siasi il vero senso delle prime parole di questo capo, nel che non convengono gli Espositori, ora è certo, che nell' elezione dell' Abbadessa deesi osservare la maniera prescritta da' Sacri Concilj della Santa Chiesa, cioè dal Concilio Lateranense IV. Generale (3), e dal Concilio di Trento (4), ed anche dalle lodevoli costumanze dell' Ordine, mediante i quali provvedimenti, non è più da temersi de' disordini, di cui parla nella prima parte di questo capo il Santo Padre.

Non potendo però un' Abbadessa durare nel suo uffizio, oltre il termine prescritto dalle proprie Leggi, ed Apostoliche Costituzioni, dee la medesima sul fine del suo Governo, in tempo congruo dar parte a' Superiori maggiori dell' Ordine, del giorno preciso in cui ella terminerà il suo impiego, e similmente al Prelato Regolare, che governa il Monastero, i quali debbono, secondo la Bolla di Gregorio XV. (5), e le Dichiarazioni sopra la stessa Bolla, notificare al Vescovo Diocesano il giorno, e l'ora, in cui è per seguire tal' elezione, affinchè se gli piace, possa venire, o mandare qualcuno in suo luogo ad assistere alla medesima elezio-

(1) *Genes.* 33.
(2) *Matth.* 24.
(3) Cap. *Quia propter*, de Elect.
(4) Sess. 25. de Reg., & Mon. c. 6., & 7.
(5) *Inscrutabili*, & vid. Conf. Mon. c. 9. §. 2. q. 8.

zione, cioè al solo scrutinio de' voti segreti.

Per l' elezione della nuova Abbadessa, dee ciascheduna Monaca Vocale, secondo l' ordine di Professione separatamente, alla presenza de' suddetti Superiori maggiori, o del Deputato da essi a presedere a questa particolare elezione, e del Cancelliere a ciò destinato, nominare in voce segretamente una Monaca, che abbia tutte le qualità necessarie per poter essere Abbadessa; ed al tempo dello scrutinio dee ciascheduna, una dopo l' altra, col medesimo ordine, dare ad ogni Monaca delle nominate, e già pubblicate, un sol voto, ma questo in tal maniera coperto, che da nessuno, e da niuna possa esser veduto, poichè se i voti non fossero segreti, secondo la disposizione del Sacro Concilio di Trento (1), l' elezione sarebbe nulla, ed invalida.

Se qualche Monaca per malattìa non potesse intervenire all' elezione della nuova Abbadessa, dovrà, quando non le piacesse di cedere al suo gius, scrivere esattamente la sua nomina in un viglietto, e questo mandarlo sigillato a chi presiede all' elezione; ed il Presidente poi, ricevuti che avrà nel solito bussolo, o pure per mezzo de' viglietti, o a viva voce, secondo la diversa consuetudine, i Voti segreti delle Monache congregate, dopo aver levati dal bussolo i Voti dati a ciascheduna nominata, secondo il costume, potrà mandare l' Abbadessa, che poc' anzi ha rinunziato all' uffizio, con altre due Seniori, a ricevere nel bussolo il Voto della Monaca inferma, avvisandole prima a far sì, che l' Inferma dia il suo Voto segretamente, senza farlo vedere a nessuna.

Le Monache, che debbono eleggere la nuova Abbadessa, avanti l' elezione, si raccomandino con fervore allo Spirito Santo, che le illumini, e faccia loro conoscere la sua Santissima volontà. Oltre le altre cose, che si sono dette nella Dichiarazione del capo III., considerino, che non solo debbono eleggere una, che sia degna di tal carica, ma di più sono obbligate ad eleggere quella, che a ciascheduna sembri avanti Dio la più degna, e la più idonea per tale Uffizio, cioè quella, ch' è *eminente per merito*, *per prudenza*, e *dottrina*, come dice il S. Padre in questo capo, e vale a dire

(1) Loc. cit. cap. 6.

re, quella, che da una parte risplende tra le altre nella bontà de' costumi, e nello zelo della Regolare osservanza; e dall' altra parte supera tutte le altre nella saviezza, e prudenza necessaria, per promovere il bene spirituale, e temporale del Monastero. Sappiano ancora che secondo la disposizione del Sacro Concilio di Trento (1), non possono le Religiose ordinariamente eleggere in Abbadessa chi non ha l' età d' anni 40. compiti, ed anni 8. finiti, e lodevolmente condotti, dopo l' espressa solenne sua Professione.

Seguita poi l' elezione, e pubblicata dal Presidente dell' Ordine, e indi, dopo la partenza del Vescovo Diocesano, o suo Vicario, se v' è intervenuto, dallo stesso Presidente, confermata la suddetta elezione, tutte le Religiose, nello stesso luogo, debbono andare a prestare l' obbedienza alla nuova Madre Abbadessa, e riconoscerla per Superiora data loro da Dio, per mezzo della Canonica elezione, e confermazione, a tenere il luogo dello stesso Dio. Per tale poi sempre la considerino, l' amino, la rispettino, e l' obbediscano, come loro Madre, Superiora, e Luogotenente di Gesù Cristo, riconoscendo nella voce della suddetta, la voce dello stesso Gesù Cristo; poichè egli disse nel santo Vangelo (2): *Chi ascolta voi, ascolta me stesso*; siccome fa a noi riflettere il S. Patriarca nel capo v.

Finalmente la Madre Abbadessa nuovamente eletta *pensar sempre dee alla gravezza del peso, che le è stato addossato*, come le suggerisce in questo capo il S. Legislatore. Confidi peraltro in Dio, il quale, siccome per mezzo dell' elezione, e confermazione canonicamente seguita, l' ha prescelta, tra l' altre, a questo gravoso uffizio, senza ch' ella lo ricercasse, come si suppone, così le darà i mezzi necessarj, ed abbondanti per degnamente esercitarlo. Spesso legga, e ponderi i bellissimi insegnamenti, che il S. Padre le dà in questo capo, e nel capo secondo, e procuri di metterli in esecuzione. Legga, e rilegga di quando in quando tutta la santa Regola, colle presenti

ti

(1) Loc. cit. c. 7. *Quoad annos completos*, vide Passarin. de Elect. c. 40. n. 17.

(2) *Luc.* 10. v. 16.

ti Dichiarazioni, affinchè resti ammaestrata nella Legge Divina, come esige quì il S. Padre, contenendosi nella santa Regola, e nelle di lei Dichiarazioni essa Legge Divina in gran parte; onde possa poi essa istruire e se stessa, e le sue suddite nella medesima Legge Divina, e negli obblighi religiosi tanto comuni a tutte, quanto particolari di ciascheduna Monaca, e Commessa, secondo il grado, e l' uffizio, che tiene.

CAPITOLO LXV.

Della Priora del Monastero. (a)

Spesse volte avviene, che la creazione della Priora è una sorgente di gravi scandali ne' Monasterj: imperocchè se ne trovano delle superbe, che si pensano essere seconde Abbadesse, e che arrogandosi come una specie di tirannìa, nudriscono scandali, ed eccitano dissensioni nella Comunità. Il che succede principalmente in que' luoghi, ne' quali la Priora viene creata dal medesimo Vescovo, o da' medesimi Abbati, che hanno costituito l' Abbadessa stessa. Il che, quanto sia irragionevole, facilmente si vede; imperciocchè prende motivo d' insuperbirsi fin nel principio di questa sua promozione, mentre si mette in capo d' essere indipendente dall' Abbadessa, per essere stata ancor essa promossa da quelli stessi, che hanno creato l' Abbadessa. Di quà nascono delle invidie, delle querele, maldicenze, gelosìe, dissensioni, e de' disordini, imperocchè essendo l' Abbadessa, e la Priora in dissenzione, forza è, che le loro anime corrano gran rischio di perdersi, e che le Monache, che pigliano parte nelle loro differenze, e adulano le loro passioni, siano in pericolo di perdersi ancor esse: la colpa del qual pericolo a quelle è principalmente imputata, che ne furono le prime autrici.

Perciò giudichiamo essere necessario, per mantenere la pace, e la carità, che la disposizione del Monastero sia in podestà dell' Abbadessa, e se mai è possibile, tutta l' e-

co-

(a) *Quello che quì si dice della Priora, intendesi detto della Vicaria.*

conomìa della Casa sia, come abbiamo detto di sopra, governata dalle Decane, secondo sarà per disporre l' Abbadessa, affinchè essendo distribuita l' amministrazione in molte, una sola non abbia motivo d' insuperbirsi. Nulladimeno, se il luogo, o la Comunità richiede, che vi sia Priora, e che l' Abbadessa giudichi, che torni meglio, costituisca ella medesima per Priora quella, che avrà scelto, col consiglio delle Sorelle timorate di Dio. Questa Priora poi eseguisca con rispetto tutto ciò, che le viene comandato dall' Abbadessa, nulla facendo contro la di lei volontà, e disposizione; imperocchè quanto più è stata anteposta alle altre, altrettanto esser dee più diligente, e sollecita nell' osservare la Regola. Ma se poi fosse scoperta viziosa, e che si lasciasse vincere dallo spirito di superbia; o pure fosse convinta d' essere disprezzatrice della santa Regola, sia ammonita con parole sino alla quarta volta, e non emendandosi, sia corretta secondo la Regolare disciplina. Se ciò non ostante rimane incorrigibile, sia deposta dalla carica di Priora, e si metta in suo luogo un' altra, che ne sia degna, e se con tutto ciò non istà quieta, e rassegnata, sia castigata maggiormente. Pensi però l' Abbadessa, che dee rendere conto a Dio di tutte le sue disposizioni, e veda, che il fuoco d' invidia, o di gelosìa non abbruci l' anima sua.

DICHIARAZIONE.

Non succedendo, grazie a Dio, a' giorni nostri quegl' inconvenienti, che spesse volte accadevano al tempo del nostro S. Legislatore, a causa dell' elezione della Priora del Monastero, secondo il costume subito creata la nuova Abbadessa, si deputa, e si dichiara dal Prelato dell' Ordine, che presiede all' elezione suddetta, la nuova Priora, la quale continua nell' Offizio addossatole, finchè dura la stessa Abbadessa, se altro in contrario non succedesse.

La Madre Priora nuovamente eletta, oltre di ciò, che si è detto delle Decane nella Dichiarazione del capo xxi., dee ajutare la Madre Abbadessa in tutte quelle cose, che avrà bisogno; dee fare le di lei veci, ovunque questa non si trovi presente, invigilando, e adempiendo le di lei obbligazioni. Dee avere piena confidenza colla

stessa Madre Abbadessa, e con essa conferire tutto ciò, che sarà necessario pel bene spirituale, e temporale del Monastero. Dee, come ordina quì il S. Padre, *eseguire con rispetto tutto ciò, che le viene comandato dall' Abbadessa, nulla facendo contro la di lei volontà, e disposizione.* Dee guardarsi sommamente dall' ambizione di dominare, e di far partiti. Dee finalmente precedere a tutte le altre Religiose, siccome nel posto, così nel buon esempio, e nell' esatta osservanza della santa Regola, delle altre Leggi, e delle lodevoli costumanze del suo Monastero.

CAPITOLO LXVI.

Delle Portinaje del Monastero.

Alla porta del Monastero sia posta una Vecchia saggia, e capace di fare un' ambasciata, e di portarne la risposta, la di cui età matura non le permetta d' andare vagando. Abbia la sua cella vicina alla porta, acciocchè quelli, che vengono, la trovino sempre presente, e pronta a dar loro risposta. Subito, che qualcheduno avrà battuto alla porta, o qualche povero avrà fatta sentire la sua voce, risponda, *Deo gratias*, ovvero *Benedicite*, e dia la risposta con ogni dolcezza, fervore di carità, e timore di Dio. Ed avendone bisogno, se le dia per ajuto una Sorella più giovane. Il Monastero poi, se mai è possibile, dee essere fabbricato in maniera, che vi si trovino tutte le cose necessarie: cioè l' acqua, l' orto, il forno, e vi si possano ancora esercitare molte arti, acciocchè le Monache non abbiano bisogno di ricercare fuori del Monastero le cose necessarie, non essendo ciò utile all' anime loro. Vogliamo però, che questa Regola frequentemente si legga a tutta la Comunità, acciocchè nessuna delle Sorelle si possa scusare di non saperla.

DICHIARAZIONE.

L' impiego delle Portinaje è uno de' più importanti officj del Monastero, poichè le Portinaje restano esposte a varj pericoli, e molto di male potrebbero le medesime cagionare alle Religiose, ed alla Comunità tutta, e finalmente molto da esse dipende il buon concetto del Monastero, giu-

dicando, chi ad esso si accosta, della virtù, e santità di detta Comunità Regolare, da quelle Religiose, che ritrova alle Porte, alle Ruote, ed alle Grate. Perciò il S. Legislatore ordina in questo capo, che *alla porta del Monastero sia posta una Vecchia saggia, ec.*; e quantunque permetta, che *avendone bisogno, le si dia per ajuto una Sorella più giovane*; dalle qualità però, ch' egli richiede nella Portinaja, si arguisce volere il medesimo S. Legislatore, che l' Ajutante sia di età alquanto matura, poichè la parola *più giovane* non dee intendersi, che in senso comparativo alla Portinaja, cioè una Sorella più giovane della vecchia Portinaja come traducono il testo latino alcuni Espositori (1), e di più che tanto la Portinaja, che l' Ajutante sia adorna di singolar modestia, prudenza, e carità. Adunque la Madre Abbadessa nello scegliere le Portinaje del Monastero, e nel destinare quelle o Monache, o Commesse, che dovranno alle volte supplire alle veci delle Portinaje, o ajutarle, guardi bene dal non deviar punto dai comandi, e dalla mente del S. Padre; e non manchi di vegliare sopra i portamenti delle Portinaje, e delle Ajutanti, essendo questo un punto di molto rilievo.

Le Portinaje altresì, e le loro Ajutanti ancora, osservino quanto si è detto nella Dichiarazione del capo XXXII. non si dimentichino dell' Anima propria, come ingiugne il S. Padre alla Camerlinga nel capo XXXI., esercitino il loro Offizio con timore, e con umiltà, con modestia, prudenza, carità, e pazienza tanto colle loro Consorelle, quanto cogli esteri, che vengono al Monastero, specialmente co' poveri, a' quali dovranno distribuire, secondo gli ordini della Madre Abbadessa, la limosina molto volentieri, o almeno licenziarli con buone parole, rappresentando i detti Poveri la Persona di Gesù Cristo. Non si fermino a far ciarle, ed interrogazioni non necessarie a chi si accosta al Monastero; ed a tutti diano buona edificazione. Adempiano gli ordini, che avranno dalla Madre Superiora circa il ricevere, e mandare lettere, ambasciate, o altra cosa.

Da ciò, che soggiugne in questo stesso capo il S. Legislatore, cioè *il Monastero, se mai è possibile, dee essere fabbri-*

(1) Calmet in Interpret. hujus cap.

bricato in maniera, che vi si trovino tutte le cose necessarie ec., si raccoglie, quanto prema allo stesso nostro S. Patriarca, che le sue Figlie stiano lontane dal secolo, poichè vorrebbe, che dentro il Monastero avessero tutto il loro bisognevole, affinchè non avessero necessità di trattare con quelli, che sono fuori del Monastero, e soggiugne il medesimo S. Padre la ragione, perchè questo trattare con quei di fuori *non è utile all' Anime loro*. Amino pertanto le Religiose la solitudine del loro Monastero; stiano lontane, per quanto loro sarà possibile, dalle Grate, Ruote, e Porte, e dal trattare con quei del Mondo; ringrazino con tutto lo spirito il Signore Iddio per averle levate dal Mondo, che al dire dello Spirito Santo, per bocca di S. Giovanni Evangelista nella sua prima Lettera, (1) è *tutto pieno di malignità*; nè credino, che la loro sacra Clausura sia una prigione, poichè una vera prigione piuttosto è il Mondo. Laonde Tertulliano (2) scrivendo ai Confessori, che stavano carcerati per la Santa Fede, diceva loro: *Non vi affliggete in vedervi separati dal Mondo, poichè, se pensiamo bene, che il Mondo è una prigione, conosceremo, che Voi siete piuttosto usciti di prigione, che entrati.*

Con questa occasione convien discorrere dell' obbligo, che hanno le Religiose, specialmente le Superiore, e le Portinaje colle loro Ajutanti, di custodire con tutta cautela la sacra Clausura del Monastero, introdotta da' Sacri Canoni (3), e confermata dal Sacro Concilio di Trento (4), e da tante Bolle, e Decreti de' Sommi Pontefici (5) sotto gravissime pene, particolarmente della Scomunica maggiore Ecclesiastica, tanto contro ciascheduna Religiosa, che la violasse, uscendo da essa, quanto contro chiunque entrasse nella suddetta, senza necessità, e senza le dovute licenze, non solo de' Superiori dell' Ordine, ma anche del Vescovo Diocesano, il quale dal medesimo Sacro Concilio è

(1) Cap. 5. v. 19.

(2) Epistola ad Martyres.

(3) Bonifac. VIII. cap. *Periculoso*, de Stat. Reg. in 6.

(4) Sess. 25. de Regul. c. 5.

(5) S. Pius V., Gregorius XIII. aliique nuper vero Benedictus XIV. Const. *Salutare*, 2. *Januarii* 1742.

è stato deputato Delegato Apostolico sopra la clausura delle Monache soggette a' Superiori Regolari. Pertanto, affinè di non errare in questo punto gelosissimo, osservino le Religiose quanto quì soggiungerassi per loro regolamento a norma del buon ordine, del costume dei Monasterj ben regolati, e dei varj Decreti della Sacra Congregazione, e dei nostri Superiori, ed acciocchè non s' introducano abusi in questo particolare.

I. Tutte le chiavi della Clausura del Monastero debbono dalla Madre Abbadessa di notte ritenersi presso di se, cioè dalla sera al solito segno dell' *Ave Maria* fino alla mattina nell' ora consueta, e a luce chiara del giorno; e la mattina dovrà la medesima Madre Abbadessa consegnare alle Portinaje quelle sole chiavi, che sono necessarie ogni giorno, conservando presso di se le altre chiavi dello Scaricatojo, o Porta de' Carri, e di simili altre Porte, se vi sono, dà consegnarsi alla Portinaja nelle sole occorrenze di necessità: siccome dee la stessa Madre Abbadessa invigilare, che le Porte esteriori si chiudano la sera fino alla mattina dal Fattore, o da altri, a cui si aspetta.

II. Le Portinaje mai non debbono consegnare le chiavi di qualunque Porta ad altre Religiose, ma debbono tenerle sempre presso di se stesse, nè lasciarle in luogo, ove possono esser prese da altra Religiosa; ed esse sole Portinaje debbono aprire le Porte ne' casi di pura necessità, ed al più in occasione di visite de' Parenti stretti di qualche Religiosa in quanto alla Porta del Parlatorio; nè alcuna Religiosa, a riserva delle Portinaje, o loro Ajutanti, dee ardire, essendo bussato, rispondere, e molto meno aprire qualche Porta.

III. Tutte le Porte, anche le esteriori del Parlatorio, o simili debbono restar serrate nel tempo del Coro, delle Solennità, della comune Mensa, dell' Esposizione del SS. Sacramento, ed in altri casi simili, secondo il lodevole costume di ciaschedun Monastero; nè debbono le suddette Porte aprirsi ne' riferiti tempi, e giorni, senza urgente cagione, e speciale dispensa della Madre Abbadessa.

IV. Tutti quelli, che dovranno entrare ne' casi di necessità nella Sacra Clausura, debbono esser compresi nelle

solite licenze, che si danno in iscritto dal Vescovo della Diocesi, o da' di lui Vicarj, ed ancora dal Superiore dell' Ordine, che governa il Monastero; osservandosi esattamente i limiti, e condizioni prescritte in dette licenze. Il Medico, ed il Chirurgo debbono sempre essere accompagnati dalla Madre Abbadessa, o dalle Infermiere, nè alcuna altra Religiosa dee farsi lecito d' accompagnarsi co' suddetti. I Lavoranti, ed altri Uomini, benchè compresi nelle suddette licenze, non debbono ammettersi alla sacra Clausura, senza grave necessità; ed entrati che saranno, debbono pel Monastero condursi al luogo delle loro faccende da qualche Monaca, o Commessa delle più vecchie, alla quale ciò verrà imposto dalla Madre Abbadessa; nè debbono chiamarsi dalle Religiose a fare qualche cosa diversa da quella, per cui furono introdotti dentro del Monastero. Sarebbe anche cosa lodevole, che quando dovrassi apprestare ai suddetti Lavoratori ec., il pranzo, la colazione, o merenda, i medesimi si facessero uscire dalla Sacra Clausura, rientrandovi poi secondo il bisogno, conforme si usa in Monasterj ben disciplinati.

V. Sotto qualunque pretesto, anche di parentela, non debbono ammettersi dentro la Sacra Clausura Bambini, o Bambine di qualsisìa età, e neppure cani, e simili animali.

VI. Niuna Religiosa dee ardire d' affacciarsi con modo improprio alle finestre del Campanile, o ad altre finestre, e luoghi, d' onde possa esser veduta dagli esteri; nè parlare con essi dalle suddette finestre, o luoghi, ovvero dalle mura della Clausura, senza esser veduta; nè dalle medesime finestre ricevere, o gettare lettere, viglietti, o altra qualsivoglia cosa.

VII. Niuna assolutamente può andare sui tetti del Monastero, o della Chiesa, e ben di rado, e colle dovute cautele si dia licenza dalla Madre Abbadessa di andare sul Campanile.

VIII. Niuna dee trattenersi, senza licenza della Madre Superiora, cogli uomini, ch' entrano in Monastero, nè accostarsi alle Grate, o Ruote, o Porte travestita, ovvero suonare, o cantare alle suddette Grate, e in presenza di qualsisìa persona estera, ancorchè propria stretta parente. Parimente non permettasi alle Educande il fare

alcuna delle cose dette in questi tre ultimi paragrafi.

IX. Niuna parimente, eccettuate le Portinaje, dee andare, benchè chiamata da qualsisìa persona, alle Grate, Ruote, o Porte, senza l' espressa licenza della Madre Abbadessa; nè ivi deesi trattenere se non che per pochissimo tempo, secondo, che porta la necessità dell' interesse da trattarsi, a riserva delle visite de' proprj Parenti; nel qual caso nessuna deesi farsi lecito di chiamare le altre compagne, nè dee trattenersi alla Porta del Monastero, se non che co' suoi stretti Parenti.

X. Similmente nessuna dee mandare a chiamare, o trattare con quelle Persone, che non hanno qualche licenza dal Vescovo della Diogesi, e da' Superiori dell' Ordine di accostarsi alle Grate del Monastero, e parlare o con tutte le Religiose del Monastero, o con lei in particolare, in quei luoghi, ed in quei tempi, ne' quali vi è proibizione agli esteri di ciò fare.

XI. Niuna pure deesi trattenere alle Grate, Ruote, o Porte, per parlare, od ascoltare Persone sfaccendate, che si portano al Monastero per far ciarle inutili, per cantare, o raccontare istorie, per far mostra di cose da teatro, per vendere balsami, o segreti, per far augurj, o insegnare varie osservazioni, ed altre cose simili proprie del volgo, e non delle Vergini consacrate al Signore.

XII. Si ricordino le Religiose tutte, che i parlatorj delle Monache non sono piazze, o luoghi da ricreazione; e perciò preghino cortesemente i loro Parenti, o altre Persone, che vengono, benchè colle dovute licenze, al Monastero, a non fare schiamazzi; e molto più esse Religiose si guardino dall' alzare la voce alle Grate, Ruote, e Porte, dal ridere dissolutamente, e dal far cose contrarie alla modestia; come si è detto nella Dichiarazione del capo VI.

XIII. Quando si dovessero trattare a pranzo i Parenti delle Religiose, i quali vengono da lontano Paese, si usi tutta la Religiosità in quanto al luogo, ed alle vivande da apprestarsi loro; nè facciasi cosa, che dar possa nell' occhio al Popolo, e che possa essere occasione di mormorazioni contro del Monastero, o di qualche Religiosa; osservandosi specialmente in tali occasioni quanto

avessero in questo particolare prescritto, o raccomandato i Superiori dell' Ordine .

XIV. La Madre Abbadessa procuri con ogni diligenza, che si osservino esattamente tutte le suddette cose, ed altre ordinate forse su questi punti ne' Decreti de' nostri Superiori Maggiori pel buon regolamento del suo Monastero; nè permetta, che le Religiose vadano alle Grate, Ruote, o Porte, per parlare, o trattare con ogni sorta di persone, e con niuna del tutto, benchè fosse stretta parente, con troppa frequenza, e con troppa familiarità, e confidenza .

XV. Le Religiose poi si persuadano, che quanto più staranno lontano dalle Grate, Ruote, e Porte, e quanto meno s' intrometteranno in affari del Mondo, che già hanno abbandonato, quantunque fossero de' loro Parenti, tanto più saranno ammésse alla familiarità del celeste loro Sposo Gesù, e tanto più copiose, e maggiori grazie da lui conseguiranno a profitto dell' Anime loro .

Sul fine di questo capo ordina il nostro S. Padre, che la santa Regola leggasi *frequentemente a tutta la Comunità*, essendo necessario, che ciascheduna delle Religiose sappia la Legge, sotto la quale dee vivere, nè possa alcuna scusarsi di non saperla . Per osservanza di questo particolare comando del nostro S. Legislatore nella Dichiarazione del capo XXXVIII., già si è detto, che conforme al buon costume, ogni giorno dee leggersi a Tavola per ordine qualche punto della santa Regola colla sua Dichiarazione. Ora si pregano tutte le Religiose non solo a stare con tutta l' attenzione, quando si legge alla Mensa comune la santa Regola colle sue Dichiarazioni; ma ancora a leggere spesso, e l' una, e l' altra privatamente, ponderando con diligenza ogni punto, e facendo il confronto de' proprj portamenti con tutto ciò, che ivi si ordina, e s' insegna. Sarebbe anche cosa molto lodevole il leggere qualche passo della santa Regola, e delle medesime Dichiarazioni sul principio della lezione spirituale, quando specialmente vi convengono le Sorelle Commesse, le quali per le loro occupazioni molte volte non possono udirle, quando leggonsi alla comune Mensa.

Finalmente si esortano la Madre Abbadessa, e le Offi-

ziali a leggere più spesso quei capi della santa Regola colla propria Dichiarazione, che si aspettano al loro Offizio, e spiegano le particolari loro obbligazioni.

CAPITOLO LXVIII.

Che cosa debba fare la Sorella, quando le venga comandato qualche cosa impossibile.

SE avviene, che siano comandate a qualche Sorella cose difficili, ed ancora impossibili, riceva il comando con tutta la mansuetudine, e sommessione. Ma se vede, che il comando datole supera affatto le di lei forze, rappresenti alla Superiora le cause della propria impotenza, con dolcezza, senza superbia, e senza resistere, o contraddire. Se ciò non ostante la Superiora persiste nel suo comandamento, conviene, che la Sorella si persuada, essere utile ciò, che le vien comandato, e perciò confidandosi nell' ajuto di Dio, obbedisca con amore.

DICHIARAZIONE.

Da questo capo si conferma ciò, che si è detto nella Dichiarazione del capo v., cioè che il S. nostro Legislatore nella virtù dell' Ubbidienza ha costituito il carattere proprio, e distintivo del suo Ordine Benedettino, volendo, che i suoi Figliuoli, e le sue Figlie obbediscano anche nelle cose impossibili.

Per cose però impossibili quì non s' intendono quelle, che naturalmente, ed assolutamente sono impossibili; ma quelle, che per essere molto difficili alla debolezza di qualche Religioso, o Religiosa, a loro sembrano del tutto impossibili.

Non ordina già il S. Patriarca a' Superiori, o Superiore che comandino alle suddite Religiose cose impossibili, od assai difficili, mentre tutta la Santa Regola è piena di discrezione, e specialmente nel capo XLI. e XLIII. vuole, che *tutto si faccia discretamente, e con misura, a cagione de' pusillanimi; che si temperi, e si disponga ogni cosa in guisa tale, che le anime si salvino, e che le Sorelle facciano tutto senza mormorazione*. Nulladimeno prevedendo il medesimo S. Padre, che o per ignoranza, o per indiscrezione, o per qual-

che inganno possono i Superiori, e lo Superiore fare qualche comando difficile, ovvero impossibile ad eseguirsi dalla suddita, cui viene imposto; e prevedendo similmente, che quantunque la cosa comandata non sia assai difficile, possa dalla suddita per gagliarda immaginazione apprendersi per impossibile: insegna lo stesso Santo Padre in questo capo la maniera, con cui debba la Religiosa suddita contenersi in tale occasione, cioè in primo luogo *riceva il comando con tutta la mansuetudine, e sommissione*; in secondo luogo *se vede, che il comando datole supera affatto le di lei forze, rappresenti* a chi le ha comandato *le cause della propria impotenza con dolcezza, senza superbia, e senza resistere, o contraddire*; finalmente se il Superiore, o Superiora *persiste nel suo comandamento conviene, che si persuada esserle utile ciò, che le vien comandato*, e vale a dire essere questa per lei la volontà del Signore; e *perciò confidandosi* nell' ajuto del Signore, il quale, come dice lo Spirito Santo per bocca di S. Paolo, scrivendo ai Corinti (1): *può fare, che noi siamo ricchi in ogni sorta di grazie, talmente che avendo tutta la sufficienza in ogni cosa, abbondiamo in tutte le opere buone*; e per bocca d' Isaia Profeta (2): *Quelli, che sperano nel Signore, muteranno la debolezza loro in fortezza, rinnoveranno le piume, come fanno le Aquile* (3); *correranno, e non faranno fatica, cammineranno, e non verranno meno*, obbediscano con amore, cioè volentieri, appunto per fare il Divino volere, loro manifestato nel comando ingiunto loro, e confermato. Se così farà, in tal caso la suddita esperimenterà in se stessa eseguito il detto dello Spirito Santo ne' Proverbj (4): *L' uomo obbediente* (sotto il qual nome s' intende anche la Donna) *racconterà le sue vittorie*.

Simili comandi di cose assai difficili ed impossibili si apprendono spesse volte dalle Religiose, specialmente nell' elezioni, e distribuzioni d' ufficj del Monastero, o per volontà di

(1) 2. *Corinth.* 9. *v.* 8.

(2) *Isaiae* 40. *v.* 31.

(3) Ex vers. LXX. Interpret. Vide Marianam, Menochium Trinum, aliosq.

(4) *c.* 21. *v.* 28.

di non faticare, o per contraggenio alla cosa comandata, v. g. alla tale obbedienza, ed impiego, o per troppa delicatezza di coscienza, o per altre fantastiche, ed insussistenti immaginazioni. Le Religiose perciò in queste, e simili circostanze, ricevano con mansuetudine, e con sommissione il comando, indi con umiltà, e indifferenza espongano tutte le loro difficoltà a chi loro comanda; e se i Superiori, o la Madre Abbadessa respettivamente persistono nel loro comando, obbediscano alla cieca, come loro quì prescrive il nostro Santo Legislatore, confidandosi nell' ajuto di Dio.

CAPITOLO LXIX.

Che nel Monastero l' una non ardisca difendere l' altra.

Si usi tutta l' attenzione, che niuna ardisca difender l' altra, e proteggerla per qualsisia motivo, quando ancora fossero congiunte per qualunque parentela di sangue. Nè le Monache abbiano mai l' ardire di far ciò in qualunque maniera, imperocchè possono nascerne gravissimi scandali. Se qualcheduna ciò trasgredisce, sia rigorosamente castigata.

DICHIARAZIONE.

Il disordine, che il nostro S. Patriarca detesta in questo capo, e che comanda che si tenga lontano dai Monasterj, con castigare severamente chi trasgredisse tal comando, è assai maggiore di quello, che si crede dalle Religiose; poichè procede da amicizie particolari fondate sul libertinaggio, le quali amicizie particolari pongono impedimento alla carità cristiana, ch' è la Regina di tutte le virtù, per cui dobbiamo amare il prossimo per amor di Dio; tolgono l' obbedienza a' Superiori, e Superiore, ch' è il costitutivo dell' essere Religioso; sono la rovina dell' osservanza regolare, perchè sono cagione, che le trasgressioni di essa non si correggano, e non si gastighino, e finalmente, come asseriscono tutti coloro, che hanno scritto della perfezione Religiosa, sono la sorgente de' maggiori mali, e scandali, che nascono nelle Case religiose, perchè v' introducono scuse, difese, maneggi, raccomandazioni, promozioni di persone inabili alle cariche ed uffizj, sospetti, e giudizj, mormorazioni contro degli eguali, e de' Superiori, anche con esteri, ri-

corsi anche a que' di fuori, memoriali ciechi, calunnie, risse, o dissenzioni.

Per la qual cosa le Religiose tutte si guardino da queste amicizie particolari, che sono la peste della Religione, come appunto si guarderebbero da un malore contagioso, che infettar potesse tutta la loro Comunità. Amino per puro amore del Signore, e per conseguenza egualmente, e senza differenza, tutte le loro Consorelle in Gesù Cristo, ed anche le fanciulle tutte, che sono in Monastero in qualità di educande, o in provazione. Non usino parzialità alcuna, non facciano partiti in occasioni di elezione, di promozione agli ufficj, di cose da trattarsi nel Capitolo del Monastero; nè facciano conventicole, o si uniscano a mormorare contro della Madre Superiora, contro le Ufficiali, e contro qualunque altra persona. Non ardisca alcuna difendere l' altra, e proteggerla; come in questo capo severamente proibisce il nostro S. Padre; poichè anzi dee ognuna confortar l' altra al bene, ed a prendere in buona parte la correzione, o penitenza impostale dalla Madre Abbadessa, o Superiora.

Potrà nondimeno, chi sapesse essere stata la Madre Superiora mal' informata di qualche fatto, non già in pubblico, nè in presenza di quella Religiosa, ch' è stata accusata, ma in secreto, con umiltà, avvisarne la Superiora, affinchè prenda più sicure informazioni, e faccia poi quello, ch' essa meglio giudicherà; siccome sarà lecito alle Seniori procurare in qualche occasione, con carità, e rispetto, di raddolcire in secreto l' animo della Superiora, poichè tutto ciò punto non si disapprova dal Santo Patriarca.

Di più si guardino sommamente tutte le Religiose dal palesare i fatti del Monastero, e delle Religiose particolari, che potessero recare qualche pregiudizio, ed offuscare il buon nome del Monastero, o di qualche Religiosa. Molto meno niuna ardisca di scrivere, o fare scrivere lettere, o memoriali tanto col nome, quanto senza nome; ovvero con nomi finti, che contengano cose pregiudiciali, e scuoprano difetti, e disordini del Monastero, o di qualche Religiosa particolare, quando mai vi fossero; il che Dio non voglia. Che se mai occorresse fare qualche ricorso a proprj Superiori, ciò facciasi primieramente con previa matura considerazione, e con buon zelo, regolato dalla carità, e

poi col proprio nome di chi ricorre, senza frammischiarvi cose false, o alterate, con esagerazioni, ovvero sospetti, e cose dubbiose, e del tutto non sicure.

CAPITOLO LXX.

Che niuna ardisca aggravare, o penitenziare un' altra.

PEr levare dal Monastero qualunque motivo di presunzione, ordiniamo, e comandiamo, che non sia lecito a chi che sia di aggravare, o penitenziare alcuna Sorella, se non a chi sarà stata data tale podestà dall' Abbadessa. Perciò (1) le delinquenti si riprendano pubblicamente, acciocchè le altre s' intimoriscano. Riguardo poi alle fanciulle ognuna invigili sopra di loro, e si tengano diligentemente sotto alla disciplina, infino che saranno arrivate all' età di quindici anni; il che però si faccia con moderazione, e discrezione. Se alcuna, senza l' ordine dell' Abbadessa, ardirà di far ciò con quelle, che sono di età più avanzata, oppure castigherà con collera le fanciulle senza discrezione soggiaccia alla Disciplina Regolare: imperciocchè è scritto. (2) *Non fate ad altri ciò, che non vorreste, che fosse fatto a voi.*

DICHIARAZIONE.

Proibisce in questo capo il S. Legislatore a tutte le Religiose l' usurparsi l' autorità della Superiora, e bandisce tutti i castighi, parole brusche, e riprensioni, che si facessero con autorità privata, essendo queste cose non meno funeste alla pace, ed al buon governo de' Monasterj, di quello sieno le amicizie particolari, già condannate nel capo antecedente.

Perciò niuna Religiosa, senza autorità avutane dalla Madre Abbadessa, dee ardire di sgridare, mortificare, deridere, dire parole offensive, e molto meno castigare, o penitenziare qualsisìa altra persona del Monastero.

La stessa Madre Abbadessa pure, nel correggere qualche suddita, o nel parlare in comune alle Religiose, dee astenersi dalle parole di disprezzo, dal rinfacciare difetti

(1) 1. *ad Timot.* 5. v. 40. (2) *Tob.* 4. 10.

della nascita, e simili, e da tutto ciò, che non serve ad altro, se non che a disturbare la pace, ed a cagionare amarezza nelle Religiose.

Non per questo però esclude il S. Padre il precetto della correzione fraterna, ingiunto da Gesù Cristo nel Santo Vangelo (1), e che appartiene a tutti (2), ma più gravemente a' Superiori, e Superiore, come insegna l' Angelico Dottor S. Tommaso (3), cioè l' ammonire dolcemente prima in segreto, e poi con qualche testimonio, con umiltà, e carità, chi commette qualche cosa mal fatta, siccome l' avvisarne la Madre Abbadessa, o quelle Religiose, alle quali è commessa la cura della Delinquente, secondo l' ordine della stessa correzione fraterna prescritto da Gesù Cristo, e come si è detto nella Dichiarazione del capo XXI

Già è noto alle Religiose, che se qualcheduna di esse si lasciasse talmente trasportare dalla collera, che ardisse di metter le mani addosso ad un' altra Religiosa benchè Commessa, o Novizia, resterebbe separata dal corpo della Chiesa di Gesù Cristo, e dalla società de' Fedeli, per mezzo della Scomunica maggiore Ecclesiastica. Laonde si esortano tutte le Religiose ad osservare quell' atto di modestia, di cui si è parlato nella Dichiarazione del capo VI., cioè di non mettersi le mani addosso per ischerzo, e di non urtarsi l' una coll' altra per burla, anche a questo fine di star lontane da ogni benchè remoto pericolo d' incorrere nel detto eccesso di collera.

Le parole poi levate da S. Paolo nella prima Epistola a Timoteo (4), che soggiugne il S. Padre in questo capo, cioè *le delinquenti si riprendano pubblicamente, acciocchè le altre s' intimoriscano*, intender si debbono de' mancamenti pubblici, per fare, che le altre imparino a temere, e ad astenersene, e per levare, colla pubblica correre-

(1) *Matth.* 17. *v.* 15.

(2) Innoc. III. Cap. *Cum ex injuncto*, de Haereticis, & S Thomas 2. 2. q. 33 art. 3.

(3) Loc. cit. ad. 3.

(4) C. 5. v. 20.

rezione, lo scandalo, e la mala edificazione: poichè le colpe segrete non bisogna correggerle, se non che in segreto, come insegna S. Agostino (1). e come può ricavarsi anche dal testo della stessa santa Regola, al capo XLVI.

Il riprendere, ed il castigare chi manca nelle proprie obbligazioni, è uno de' mezzi più efficaci per mantenere le leggi in verde osservanza: anzi al dire di S. Bonaventura (2), questa è la differenza, che passa tra i Monasterj osservanti, e i Monasterj rilasciati nella disciplina regolare; che in quelli, chi commette mancamenti vien ripreso, e castigato, e negli altri nò. Pertanto la Madre Abbadessa, la quale è obbligata a far sì, che mantengasi nel Monastero l' osservanza regolare, come si è detto altrove, specialmente nella Dichiarazione del capo II., e del capo LVIII., non ommetta di ammonire, di riprendere, ed anche alle volte di castigare, secondo il bisogno, a norma degli Ordini della santa Regola, quelle Religiose, che mancano ne' loro doveri.

Intorno a ciò, che dicesi in questo capo delle fanciulle, vedasi quello, che si è avvertito sul fine della Dichiarazione del capo LXIII.

CAPITOLO LXXI.

Dell' ubbidenza scambievole, che le Sorelle render si debbono le une colle altre.

NOn basta, che le Sorelle ubbidiscano all' Abbadessa, ma bisogna ancora, che si ubbidiscano scambievolmen l' una all' altra; dovendo sapere, che per la strada dell' ubbidienza saranno per andarsene al Cielo. Per tanto, dopo i comandi dell' Abbadessa, e delle Superiore da essa costituite (alle quali non vogliamo, che siano preferiti i comandi delle private) debbono in oltre tutte le Giovani ubbidire alle loro Maggiori con tutta la carità, e diligenza possibile: e se v' è qualcuna, che vi sia contraria, sia castigata. Se qualche sorella viene ripresa dall' Abbadessa, o da qualche Seniore per qualunque causa, e in qualsivoglia maniera, per

(1) Serm. 82. de tem. (2) Tract. de sex alis, ala 1.

per poco, che la ravvisi amareggiata, e conturbata contro di se, subito si getti a' di lei piedi, e stia prostrata in terra fino a tanto, che si conosca dalla benedizione della Maggiore, ch' ella è pienamente soddisfatta. Se qualcuna trascura con isprezzo di fare ciò, sia castigata con pena corporale, e se è contumace, venga maggiormente punita.

DICHIARAZIONE.

Anche da questo si raccoglie, quanto stia a cuore al nostro S. Patriarca Benedetto la virtù dell' Obbedienza, carattere distintivo delle sue Figlie, volendo, che esse non solo esercitino l' obbedienza di obbligo per ragione del loro voto verso tutti i Superiori, e verso la Superiora; ma ancora quella di perfezione verso le proprie Consorelle, ajutandosi vicendevolmente, ed accomodandosi facilmente l' una al parere, e volontà dell' altra nelle cose, che sono giuste. Comanda però lo stesso S. Padre, che l' ubbidienza sia ordinata; sicchè non preferiscansi gli ordini delle inferiori a quei delle maggiori, e quei delle maggiori agli ordini della Madre Abbadessa, e de' Superiori.

Comanda di più il S. Legislatore, che quando qualche Religiosa vien ripresa o da' Superiori, o dalla Madre Abbadessa, o da quelle, che hanno l' autorità di ciò fare dalla Superiora, subito si umilj, nè ardisca rispondere cosa alcuna, e nappure scusarsi, specialmente in pubblico, se non venisse interrogata; nel qual caso dovrà rispondere a chi la riprende con tutta umiltà, e rispetto; ed inoltre quella, che viene ripresa, dica la sua colpa, e ne chiegga perdono. Che se qualche Religiosa si credesse aggravata, le sarà lecito portarsi dipoi privatamente dalla persona, che l' ha ripresa, e chiestone il permesso, esporle con modestia, e con sincerità le sue scuse.

Questa è sempre stata la pratica dell' Ordine nostro Benedettino, come lo affermano i nostri Espositori della santa Regola (1), che il suddito si umilj, dica la sua colpa, e chieda perdono, qualunque volta vien ripreso, o si ac-

(1) Vide Megè, & Calmet in idem cap.

accorge, che il suo Superiore, o qualche Seniore, che ne ha l' autorità dal medesimo Superiore, è sdegnato contro di lui, e gli mostra la sua indignazione: siccome sempre si è praticato, e si pratica nella nostra Congregazione, che il Suddito si porti dal suo Superiore a dire la sua colpa, quando sa, che il medesimo Superiore è in collera contro di lui per qualche suo mancamento, ovvero quando è stato penitenziato, ed anche quando ha finita la penitenza impostagli: e molto più ciò si pratica, quando avesse qualcheduno avuto ardire *di pertinacemente contendere*, o rispondere con alterazione al suo Superiore; il che sotto grave pena di castigo proibisce il S. Padre nel cap. 111.

Dalla qualità poi del castigo, che ordina in questo capo il S. Legislatore, che si dia a chi non volesse esercitare questi doverosi atti d' umiliazione, si scorge quanto a lui prema questa cosa, mentre vuole, che la Religiosa, che mancasse in questo particolare, *sia castigata con pena corporale*, come di digiuni, e discipline; e di più comanda, che s' ella fosse contumace in non voler ciò eseguire, benchè di questo difetto avvisata, e corretta, sia castigata maggiormente, cioè con altre Penitenze, ordinate dalla santa Regola, contro delle contumaci, ove trattasi delle Penitenze Monastiche.

Pretendono alcuni Espositori della santa Regola (1), che il Santo Padre in questo luogo insinui ancora l' ordine dato da Gesù Cristo a tutti i Fedeli nel santo Vangelo (2), di non accostarsi all' Altare, prima di riconciliarsi con chi era contro di noi sdegnato: del che si è parlato abbastanza nella Dichiarazione del capo xxxv., e vogliono, che il S. Padre sottoponga ai suddetti castighi non solo la Religiosa, che non vuole umiliarsi alla sua Superiora, ed alle Seniori, ma ancora quella, che ricusa di umiliarsi, e di riconciliarsi colla sua Consorella, che sta per qualunque cogione contro di lei sdegnata.

CA-

(1) Vide Megè in hoc cap.
(2) *Matth.* 5. *v.* 23.

CAPITOLO LXXII.

Dello zelo, che aver debbono le Monache.

SIccome vi è lo zelo (1) cattivo, e pieno di amarezza, che separa da Dio, e conduce all' Inferno, così vi è lo zelo buono, che allontana dal vizio, e conduce a Dio, ed alla vita eterna. Le Monache adunque si esercitino in questo zelo, con ferventissimo amore, cioè (2) si prevengano tra di loro nell' onorarsi, e nel rispettarsi. Sopportino con perfetta pazienza le loro infermità e del corpo, e dello spirito; si obbediscano a gara l' una coll' altra; niuna cerchi ciò, ch' è utile a se medesima, ma bensì ciò, ch' è giovevole all' altre. Si diano scambievoli attestati di carità fraterna, e di puro, e casto amore (3). Temano Iddio; amino l' Abbadessa con umile, e sincero affetto, e non preferiscano mai cosa alcuna a Gesù Cristo, il quale si degni condurci tutti alla vita eterna. E così sia.

DICHIARAZIONE.

In questo capo il Santo nostro Padre Benedetto non fa alcun particolare comando, ma tratta solamente del buono zelo, cioè dell' ardente desiderio, e della retta intenzione, che aver debbono le Religiose in tutto ciò, che fanno, e che dee animarle all' osservanza di tutte quelle cose, che sono contenute in ciaschedun capo della sua santa Regola o riguardo a Dio, o riguardo a' Superiori, e Superiore, o finalmente riguardo alle loro Consorelle, ed a se stesse.

Distingue di più lo zelo cattivo, e lo zelo buono dal fine, a cui conducono, perchè ogni Religiosa tenga lungi dal suo cuore il primo, e v' introduca il secondo. Perciò avvisa ciascheduna, che siccome lo zelo cattivo, ovvero di amarezza, ci separa da Dio, e ci conduce all' Inferno, così il buon zelo ci tien lungi dal vizio, e ci conduce a Dio, ed alla vita eterna.

Finalmente esorta tutte le sue Religiose ad esercitarsi con

(1) 1. *Jacob.* 3. (2) *Roman.* 12. 10.
(3) 1. *Petr.* 22.

con tutto il fervore nello zelo buono, con praticare otto differenti effetti dello stesso zelo, che distintamente va egli numerando in questo capo.

CAPITOLO LXXIII.

Che in questa Regola non si contengono tutti i documenti della maggior perfezione.

NOi abbiamo scritta questa Regola, acciocchè osservandola ne' Monasterj, possiamo far vedere, che in noi ci è qualche onestà di costumi, e qualche principio di vita religiosa. Ma per coloro, che anelano alla vita perfetta, ci sono le dottrine de' Santi Padri, l'osservanza delle quali conduce l' uomo alla perfezione più sublime. Imperocchè evvi una sola carta della Sacra Scrittura, così del Nuovo, come del Vecchio Testamento, che non ci dia una norma rettissima di vivere perfettamente? Vi è egli libro de' Santi Padri Cattolici, che non c' insegni la strada per giugnere con retto corso al Creatore? Inoltre le Conferenze de' Santi Padri, le loro Istituzioni, la loro maniera di vivere, la Regola ancora del nostro S. Padre Basilio, che altro sono, se non esempj de' Monaci, i quali vivevano santamente, che osservavano un' obbedienza esattissima, ed erano perfetti modelli d' ogni virtù? Il che dee essere di vergogna, e di confusione a noi, che viviamo malamente, e con tanta negligenza, e pigrizia. Chiunque pertanto voi siete, che andar desiderate con celerità alla Patria celeste, sforzatevi di osservare esattamente, colla grazia di Gesù Cristo, questa minima Regola, che abbiamo scritta, come un' Introduzione alla Vita perfetta; e allora poi arriverete, col Divino ajuto, a quel grado di dottrina, e virtù, di cui di sopra abbiamo parlato.

DICHIARAZIONE.

Dal titolo di quest' ultimo capo, in cui dice il S. Legislatore, che in questa Regola non si contengono tutti i documenti della maggior perfezione, e da ciò, che soggiugne il S. Padre in questo stesso capo, chiamando la santa

Regola *minima*, *è scritta*, *come un' introduzione alla Vita perfetta*, si raccoglie in primo luogo, quanto abbiano di torto que' Religiosi, e quelle Religiose, a cui sembra molto dura l' osservanza della santa Regola; ed in secondo luogo manifestasi a meraviglia la somma modestia, e la profondissima umiltà del nostro S. Patriarca, poichè tanto bassamente parla di quella Regola, che non solo hanno approvata i Sommi Pontefici, specialmente S. Gregorio il Grande, e molti Concilj della Chiesa, ma ancora l' hanno riconosciuta composta con ispeciale assistenza dello Spirito Santo (1); e gli stessi Sommi Pontefici, i Concilj, e tutti i Maestri della Vita Monastica l' hanno considerata, come la più santa, la più perfetta, la più compiuta, che siasi mai veduta in tutti i secoli della Chiesa; ed ognuno ne parla, come d' una Regola così esatta insieme, e così discreta, che comprende tutto ciò, ch' è necessario per condurre le anime al più sublime stato di perfezione, e non contiene nulla d' impraticabile anche dalle persone più deboli.

L' intenzione poi del S. Patriarca in questo capo è stata, come espone S. Pier Damiano (2), di farci distinguere ciò, ch' egli comanda in questa santa Regola, da quello, che di più bramerebbe da' suoi Figliuoli, e dalle sue Figlie; ciò che osservar debbono ancora le persone più deboli, e meno fervorose, da quello, che si può, e desidera, che sia osservato dalle più forti, ed accese nell' amore di Dio: avvisandoci, che vi sono delle altre austerità maggiori, e delle pratiche ancora più elevate, alle quali le persone più forti, e più coraggiose possono aspirare.

Amino pertanto le Religiose Benedettine il loro Santo Istituto, Somma venerazione, e divozione prestino al nostro Santo Padre Benedetto, ed a tutti gli altri Santi, che in sì gran numero hanno professata la santa Regola, e, per mezzo della sua osservanza, sono giunti al colmo di sì sublime perfezione, e santità; ma soprattutto in modo

(1) Concil. II. Duziaci celebrat. an. 874.

(2) Opuscul. 13. c. 7.

do particolare sieno divote della gran Madre di Dio, singolar Protettrice di tutto l' Ordine Monastico, nel di cui culto, e divozione si sono sempre segnalati tutti i veri Figli, e Figlie del Padre S. Benedetto. Profondissimo ossequio, e rispetto portino alla nostra santa Regola; e procurino di osservarla colla maggior esattezza loro possibile, considerando, che ancora su questo libbro della santa Regola esse dovranno al punto della loro morte essere da Gesù Cristo esaminate, e giudicate. Nelle loro quotidiane orazioni preghino vivamente il Signore, che ravvivi nella sua Chiesa, e specialmente nel Monachismo, quello spirito, a cui servì il santo nostro Padre Benedetto, affinchè noi ripieni dello stesso spirito, ci sforziamo d' amare ciò, ch' egli amò, e di mettere in opera quello, che egli insegnò; e pertanto recitino spesso quella bella Orazione, che abbiamo nel nostro Breviario *Excita, Domine, in Ecclesia tua Spiritum, cui Beatus Pater Benedictus Abbas servivit, ut eodem, nos repleti studeamus amare, quod amavit, et opere exercere, quod docuit.*

Per cancellare poi le loro mancanze e passate, e quotidiane contro delle Leggi di Dio, della santa Chiesa, e della santa Regola, si sforzino, oltre l' uso frequente de' Santissimi Sacramenti, di spesso eccitare nel loro cuore ferventissimi atti di vera contrizione; e per soddisfare alla pena dovuta a' suddetti mancamenti procurino di esercitarsi in opere buone, con questa intenzione, e di offerire a questo fine al Signore quel tanto, che vanno facendo alla giornata, secondo il costume della Religione, e finalmente di conseguire tutte le sante Indulgenze, che acquistar potranno.

Parimente, affine di soddisfare alle pene delle colpe commesse dalle loro Consorelle defunte, si sforzino di suffragarle col santo Sacrificio della Messa, colle orazioni, con limosine, ed altre opere buone, e colle sante Indulgenze concesse per modo di suffragio pe' Defunti.

Per la qual cosa, la Madre Abbadessa non manchi, dopo la morte di ciascheduna Religiosa, di farle fare tutti que' suffragj, che lodevolmente si costumano dal suo Monastero; siccome gli altri suffragi, che fra l' anno

sogliono apprestarsi a l' anime di tutte le defunte Consorelle . Similmente tutte le Religiose sieno sollecite in adempire quanto , secondo il costume dal Monastero suol farsi di suffragio , dopo la morte d' ogni loro Consorella .

Finalmente ogni Religiosa abbondi nel suffragare le sante Anime del Purgatorio , ricordandosi , che secondo il detto del Salvatore in S. Luca (1), esse saranno trattate nel Purgatorio con quella misura , con cui si porteranno cogli altri.

Le Religiose poi , che si sentissero ispirate a maggior perfezione , austerità , e penitenze di quelle , che vengano prescritte dalla nostra santa Regola , potranno in dette cose esercitarsi , ma con due cautele ; l' una , che niente di ciò facciano , senza il consiglio , ed il permesso del Padre Confessore ; poichè le opere di supererogazione, che si fanno, *senza licenza del Padre spirituale* , *vengono imputate a presunzione* , *vanagloria* , *e non a merito* , *ed a premio* , come dice il Santo Padre nel capo XLIX., e come si è spiegato nella Dichiarazione del medesimo capo ; l' altra , che non si ommetta nulla di quello, che prescrive la santa Regola, poichè , prima delle cose di consiglio , è necessario eseguire ciò , che è di comando: onde il Santo Padre ordina in questo stesso capo , che prima ognuna *si sforzi di osservare esattamente* la santa Regola , ed allora potrà aspirare a cose di maggior prefezione .

Si guardino però le suddette serventi Religiose dalla vanagloria , e dall' ambizione , per cui si stimassero più dell' altre ; poichè le avvisa Gesù Cristo in S Matteo (2), *che altrimenti non riceveranno la mercede presso del nostro Padre , ch' è ne' Cieli* : ed in S. Luca (3) : *Chiunque si esalterà , sarà umiliato , e chi si umilierà , sarà esaltato* .

Le Religiose poi meno fervorose non ardiscano deridere , o impedire le più fervide , perchè farebbero in ciò la parte del Demonio , il quale a tutto suo potere si sforza sempre d' impedire l' opere, che sono di gloria del Signore : anzi esse procurino di supplire alla lor debolezza , col-

(1) *Luc.* 6. *v.* 38.
(2) *Matth.* 6. *v.* 1.
(3) *Lucae* 14. *v.* 11.

colla cognizione di se stesse , e coll' esercitarsi in atti di umiltà , e di desiderio di maggior perfezione .

Se le Monache , e le Commesse si sforzeranno , per amore del loro celeste Sposo Gesù Cristo , di osservare nella miglior maniera loro possibile la nostra santa Regola , e le presenti Dichiarazioni , che spiegano la stessa santa Regola ed altre obbligazioni dello stato religioso , si curino , che saranno beate in questa vita, non ostanti tutte le insidie del Demonio , e degli altri nostri Nemici, e non ostanti tutte le tribolazioni, e traversie , e con più felicità saranno per sempre beate nell' altra vita ; poichè lo Spirito Santo ne' Proverbj (1) dice : *Chi osserva la legge , sarà Beato.*

I L F I N E

TA-

(1) *Cap. 29. v. 18.*

TAVOLA

DE' CAPITOLI

Della Regola di S. BENEDETTO, i quali sono ad uso delle Monache, ommessi alcuni, che appartengono a' soli Monaci.

Prologo Pag. 1

Cap. II. *Quale debba essere l' Abbadessa.* 13

Cap. III. *Del chiamare a consiglio le Sorelle.* 17

Cap. IV. *Quali sieno gli Strumenti delle buone opere.* 20

Cap. V. *Dell' Obbedienza.* 24

Cap. VI. *Del Silenzio.* 28

Cap. VII. *Della Umiltà.* 30

Cap. VIII. *Dell' Offizio Divino in tempo di notte.* 35

Cap. IX. fino al Cap. XIX. *Intorno alla maniera di Salmeggiare.* 39

Cap. XX. *Della riverenza, che si dee avere all' Orazione.* 42

Cap. XXI. *Delle Decane del Monastero.* 45

Cap. XXII. *Come debbono dormire le Monache.* 46

Cap.

Cap. XXIII. *Della Penitenza per le colpe* . . . 48

Cap. XXIV. *Quale debba essere il modo di dare la Penitenza* . . . ivi

Cap. XXV. *Delle colpe più gravi* . . . 50

Cap. XXVI. *Di quelle, che senza comandamento dell' Abbadessa praticano colle Penitenziate* . . . 51

Cap. XXVII. *Come debba essere sollecita l' Abbadessa circa le Penitenziate* . . . 52

Cap. XXVIII. *Di quelle, che essendo state più volte corrette, non si sono emendate* . . . ivi

Cap. XXX. *Come si debbono correggere le Fanciulle di minor età* . . . 54

Cap. XXXI. *Della Celleraria del Monastero.* . . . 55

Cap. XXXII. *Delle Masserizie, ed altre cose del Monastero* . . . 58

Cap. XXXIII. *Se le Monache debbano avere alcuna cosa propria* . . . 60

Cap. XXXIV. *Se tutte egualmente debbono ricevere le cose necessarie* . . . 67

Cap. XXXV. *Delle Settimanarie di Cucina* . . . 68

Cap. XXXVI. *Delle Sorelle Inferme.* . . . 72

Cap. XXXVII. *Delle Vecchie, e delle Fanciulle.* . . . 74

Cap. XXXVIII. *Della Settimanaria Lettora.* . . . 76

Cap.

Cap. XXXIX. *Della misura de' Cibi.* 80

Cap. XL. *Della misura del bere.* 82

Cap. XLI. *A che ora sia conveniente, che mangino le Sorelle.* 83

Cap. XLII. *Che niuna parli dopo Compieta.* 87

Cap. XLIII. *Di quelle, che vengono tardi all' Offizio Divino, e alla Mensa.* 90

Cap. XLIV. *Come le Penitenziate debbono soddisfare.* 92

Cap. XLV. *Di quelle, che fallano nell' Oratorio.* 93

Cap. XLVI. *Di quelle, che fallano in qualunque altra cosa.* 94

Cap. XLVII. *Del significare l' ora dell' Offizio Divino.* 96

Cap. XLVIII. *Dell' Opera quotidiana delle mani.* 98

Cap. XLIX *Dell' osservanza della Quaresima.* 100

Cap. LII. *Dell' Oratorio del Monastero.* 104

Cap. LIV. *Se le Monache debbano ricevere Lettere, ovvero Regali.* ivi

Cap. LV. *De' Vestimenti, e de' Calzamenti delle Sorelle.* 106

Cap. LVII. *Di quelle, che nel Monastero hanno qualche Arte.* 106

Cap.

Cap. LVIII. *Del modo di ricevere le Novizie.* 159 110

Cap. LXIII. *Dell' ordine, che si dee osservare nella Comunità.* 124

Cap. LXIV. *Dell' elezione dell' Abbadessa.* 127

Cap. LXV. *Della Priora del Monastero.* 132

Cap. LXVI. *Delle Portinaje del Monastero.* 134

Cap. LXVIII. *Che cosa debba fare la Sorella, quando le venga comandato qualche cosa impossibile.* 141

Cap. LXIX. *Che nel Monastero l' una non ardisca difendere l' altra.* 143

Cap. LXX. *Che niuna ardisca aggravare, o penitenziare un' altra.* 146

Cap. LXXI. *Dell' ubbidienza scambievole, che le Sorelle render si debbono le une colle altre.* 147

Cap. LXXII. *Dello zelo, che aver debbono le Monache.* 150

Cap. LXXIII. *Che in questa Regola non si contengono tutti i documenti della maggior perfezione.* 151

Fine della Tavola.

Digitized by Google

Spiritus Sanctus per Beatum Benedictum eodem Spiritu, quo Sacri Canones conditi sunt, Regulam Monachorum edidit. Caeterum eadem Regula Sancto Spiritu promulgata, & auctoritate Beati Gregorii inter Canonicas Scripturas esse teneri decreta. Conc. II. Duziaci anni 874.

Lo Spirito Santo si è servito di S. Benedetto per comporre la Regola de' Monaci, ed ei l' ha composta col medesimo spirito, con cui sono stati composti i Sacri Canoni. Per altro questa medesima Regola è stata pubblicata per opera dello Spirito Santo, e posta fra le Scritture Canoniche, con autorità di S. Gregorio Papa, *I Padri del secondo Concilio di Douz.*
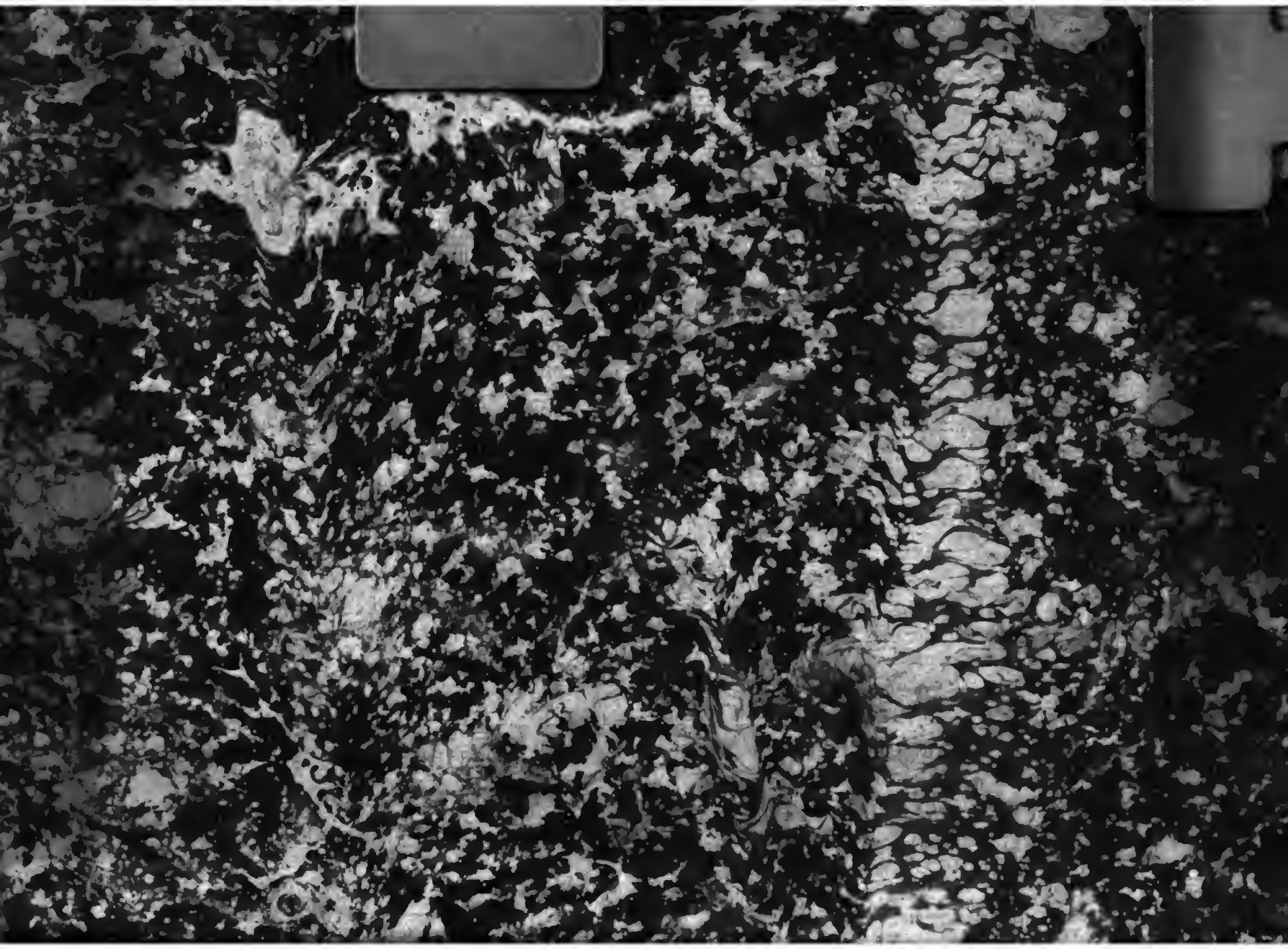
Digitized by Google